



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 75

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 novembre 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 27
5 ^a - Bilancio	» 93
6 ^a - Finanze e tesoro	» 107
7 ^a - Istruzione	» 115
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 118
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 121
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 133
11 ^a - Lavoro	» 136
12 ^a - Igiene e sanità	» 141
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 143
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 148

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 24
---	----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 161
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 168
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 170
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 172

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 227
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 230
10 ^a - Industria, commercio, turismo - Pareri	» 233
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 234

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 235
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 11 novembre 2008

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 11,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Nicola Latorre nell'ambito di un procedimento penale (n. 19195/05 RGNR, n. 3686/05 RG GIP)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, in data 8 agosto 2008, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Nicola Latorre avanzata nell'ambito del procedimento penale n. 19195/05 RGNR, n. 3686/05 RG GIP e trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano il 31 luglio 2008 (*Doc. IV, n. 3*).

Riferisce sul documento in titolo il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), il quale ricorda che tale richiesta era stata già avanzata – durante la passata legislatura – dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, dottoressa Clementina Forleo, nell'ambito del medesimo procedimento penale; tale richiesta (*Doc. IV, n. 4 della XV Legislatura*) aveva peraltro portata più ampia in quanto aveva ad oggetto anche l'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del senatore Romano Comincioli.

La Giunta esaminò la domanda nelle sedute del 31 luglio 2007, del 1º agosto, del 18 settembre, del 9 ottobre, del 17 ottobre 2007, del 15 e del 22 gennaio 2008, ascoltando, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Re-

golamento del Senato, il senatore Comincioli nella seduta del 9 ottobre e il senatore Latorre nella seduta del 17 ottobre.

Le intercettazioni di cui si chiedeva l'autorizzazione riguardavano indagini per fatti di manipolazione dei mercati e abuso d'informazioni privilegiate di cui agli articoli 185 e 184 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni) condotte dalla Procura della Repubblica di Milano e in particolare, con riferimento al senatore Latorre, la vicenda che aveva avuto origine il 18 marzo 2005, quando il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), istituto bancario spagnolo che deteneva una significativa partecipazione in Bnl, lanciò un'offerta pubblica di scambio (OPS) per arrivare a possedere il 30 per cento delle azioni della medesima Bnl, a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia.

Secondo l'autorità giudiziaria procedente, tale annuncio portò l'allora governatore della stessa Banca d'Italia, Antonio Fazio, alla promozione di una formazione italiana che contrastasse il disegno del Bbva. Misero in atto tale piano, secondo l'accusa, Gianpiero Fiorani, all'epoca dei fatti ai vertici della Banca Popolare di Lodi (istituto che in quel periodo era interessato anche al controllo dell'Antonveneta, in contrasto alla parallela azione che si stava attivando nei confronti di quest'ultima da parte della banca olandese Abn Amro), poi Banca Popolare Italiana, e sollecitato dallo stesso Fiorani, Giovanni Consorte, amministratore delegato della Unipol.

Tra il maggio e il giugno 2005 i soggetti di cui sopra si sarebbero prodigati nel «rastrellamento» occulto di azioni Bnl che acquisivano attraverso intermediari, collocando temporaneamente i titoli – che non erano autorizzati ad acquistare – presso istituti di credito con i quali stipulavano opzioni *call*, da esercitare successivamente, tutto questo al fine di lanciare l'Opa obbligatoria soltanto nel momento in cui sarebbe stato certo il raggiungimento del 51% delle azioni Bnl da parte di Unipol, e quindi, il successo dell'intera operazione.

In proposito va ricordato che l'articolo 106 del sopra menzionato Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria obbliga chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 30 per cento in una società quotata in Borsa a lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) delle restanti quote. L'azionista di controllo paga, infatti, un premio di maggioranza a chi ha venduto la quota marginale necessaria per giungere al controllo ed è, pertanto, obbligato a corrispondere a tutti gli azionisti interessati un prezzo maggiorato in modo analogo per l'acquisto delle loro azioni.

Secondo la prospettazione accusatoria gli indagati avrebbero agito in modo da eludere sostanzialmente l'obbligo derivante dalla disposizione citata e, inoltre, mentre procedevano ad acquisire il dominio dell'istituto «scalato», avrebbero rivolto al mercato comunicazioni devianti, dichiarando che l'unico obiettivo dell'operazione era difendere la partecipazione di Unipol in Bnl Vita.

Soltanto il 18 luglio 2005, venne infatti formalizzato e reso pubblico il passaggio delle azioni, già di proprietà dei soci di Bnl definiti «contropattisti», ai soggetti legati alla «cordata Unipol»; il concerto fra i primi e i secondi fu quindi dichiarato, secondo quanto riferisce l'autorità giudiziaria, con «malizioso ritardo», quando, avendo questi ultimi superato il 50% del capitale Bnl, non si correva più il rischio di «rilanci» da parte del Bbva.

Inoltre il tardivo annuncio avrebbe avuto effetto anche sulla determinazione del prezzo dell'Opa che, stabilito *ex lege* in base all'andamento del titolo nell'arco temporale immediatamente antecedente l'offerta, sarebbe stato differente se la scalata fosse stata annunciata prima di quel 18 luglio.

Il 1° agosto 2005 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano emise un'ordinanza applicativa di misura interdittiva, nonché un'ordinanza di convalida di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza; inoltre, in seguito ai numerosi esposti del Bbva e ai relativi accertamenti compiuti dagli organi di controllo in merito all'acquisizione del controllo di Bnl da parte dei soggetti predetti, fu bloccata la «scalata» in questione.

Passando alle conversazioni intercettate, di cui si chiedeva l'autorizzazione all'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, con il citato *Doc. IV*, n. 4 della XV Legislatura, l'autorità giudiziaria richiedente riteneva che esse dessero conto non solo di quanto già esposto, ma soprattutto, della «complicità istituzionale di soggetti che all'evidenza conoscevano la portata degli accadimenti in questione, partecipando attivamente alla loro compiuta realizzazione». Le conversazioni sarebbero intervenute in concomitanza temporale con le fasi cruciali dell'illecita operazione i cui dettagli, in particolare, il Consorte illustrava ai suoi interlocutori.

Secondo il giudice per le indagini preliminari proprio il *placet* del Parlamento, avrebbe consentito l'acquisizione degli elementi necessari per l'accertamento delle ipotesi di agguataggio manipolativo e informativo contestate, fatto scattare la procedibilità per i reati di *insider trading* consumati nel corso di tali operazioni di intercettazione, e, soprattutto, reso possibile la procedibilità penale nei confronti di alcuni membri del Parlamento «inquietanti interlocutori di numerose di dette conversazioni». Il giudice per le indagini preliminari insisteva al riguardo sulla circostanza che, risultando a carico di questi ultimi soggetti soltanto gli elementi desumibili dalle conversazioni in questione, non si sarebbe potuto procedere alla iscrizione degli stessi nel registro degli indagati data l'inutilizzabilità di questi elementi.

Il senatore Latorre, nella memoria depositata presso gli uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 18 settembre 2007, lamentava la sussistenza nei suoi confronti del *fumus persecutionis*. Secondo il senatore infatti l'autorità giudiziaria, in spregio del suo ruolo che, soprattutto nella fase delle indagini, è di controllo e di garanzia della posizione di chi è sottoposto alle stesse, avrebbe male applicato la legge.

Nell'ordinanza il Giudice per le indagini preliminari non si sarebbe limitato al solo esame della rilevanza processuale delle conversazioni telefoniche intercettate, ma avrebbe addirittura prospettato ipotesi accusatorie, esprimendo giudizi sulla «colpevolezza» di personaggi politici che la Procura della Repubblica non aveva neppure ritenuto necessario iscrivere nel registro degli indagati.

In questo caso, non solo ci si sarebbe trovati di fronte alla elaborazione di una motivazione *ultra petita*, ma sarebbe emersa chiaramente una posizione colpevolista del giudice per le indagini preliminari e il conseguente intento persecutorio dello stesso nei confronti dei parlamentari indirettamente intercettati. Questi non solo si sarebbe espresso in una sede non deputata alla valutazione della responsabilità dell'imputato, ma addirittura prima che i medesimi assumessero formalmente la posizione di indagati nel procedimento in questione.

Il senatore Latorre rammentava poi come dall'analisi del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 il bene oggetto di tutela nei casi in esame doveva, a suo avviso, essere individuato nel corretto funzionamento del mercato, quindi nel divieto di compiere operazioni sfruttando in qualsiasi modo un vantaggio informativo. In particolare, l'articolo 184 del citato testo unico vieta di acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate, che l'articolo 181 del testo unico definisce poi come quelle informazioni di «carattere preciso» non rese pubbliche e che, se rese pubbliche, potrebbero influire «in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari».

Il senatore Latorre concludeva sottolineando l'assoluta «neutralità» delle dichiarazioni di cui si chiedeva l'utilizzazione. Il contenuto delle conversazioni documentava, infatti, in maniera palese che mai vi era stato una trasmigrazione di dati o informazioni tali da integrare i reati ipotizzati, ma vi era stato solo uno «scambio di notizie» «generico e privo di alcuna rilevanza». Inoltre le informazioni scambiate erano comunque già state acquisite dagli organi di informazione e quindi non potevano in alcun modo costituire a nessun titolo «informazioni privilegiate», così come previsto dalla norma incriminatrice.

Infine il senatore ricordava come il titolo azionario Bnl, nel periodo in questione, non aveva subito scostamenti tali da poter far supporre manovre manipolative e di *insider* o comunque condotte di rilievo penale.

Come già ricordato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nel corso dell'esame, provvide ad ascoltare personalmente il senatore Latorre nella seduta del 17 ottobre 2007.

In tale sede il senatore interessato ebbe a sottolineare come l'intera vicenda nella quale si inseriva la richiesta di autorizzazione in esame presentava ulteriori innegabili profili di anomalia, come ad esempio la decisione del giudice per le indagini preliminari di Milano di disporre la trascrizione delle intercettazioni in questione prima dell'udienza prevista dall'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, fatto che avrebbe favorito la diffusione mediatica del contenuto delle stesse. Si ribadiva al-

trèsì il carattere anomalo delle valutazioni di stampo accusatorio contenute nell'ordinanza con cui veniva richiesta l'autorizzazione.

Il tono delle telefonate intercettate rifletteva, secondo il senatore Latorre, il rapporto di «forte amicizia» che lo legava all'ingegner Consorte, i fatti oggetto delle conversazioni telefoniche, inoltre, erano ampiamente noti e la stessa vicenda non poteva non suscitare l'interesse del mondo della politica. Tale interesse derivava, per quanto personalmente lo riguardava, da un giudizio positivo circa la validità di un'operazione imprenditoriale che avrebbe consentito la piena valorizzazione delle potenzialità della Banca nazionale del lavoro e rafforzato significativamente il pluralismo finanziario del sistema economico italiano.

Il senatore rilevava poi di non essere mai stato audito dall'autorità giudiziaria procedente, sebbene fosse nota la sua disponibilità a fornire tutti i chiarimenti che la stessa avrebbe potuto ritenere utile richiedere.

L'esame della domanda di autorizzazione in questione da parte della Giunta si concluse nella seduta del 22 gennaio 2008. La Giunta, facendo propria l'impostazione di carattere generale contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 2007 – intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione – propose all'Assemblea del Senato di restituire gli atti all'autorità giudiziaria nel presupposto che la fattispecie in esame, non trattandosi di intercettazioni casuali o fortuite, rientrasse direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. La proposta della Giunta non venne però esaminata dall'Assemblea a causa dell'anticipata conclusione della legislatura.

Il 29 maggio 2008, il Presidente del Senato del Senato restituiva al Tribunale di Milano gli atti della richiesta inoltrata il 20 luglio 2007. La restituzione veniva motivata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 140 del 2003, per il fatto che, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera all'inizio della legislatura stessa.

Nella nuova ordinanza, dopo aver riassunto la vicenda, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano sottolinea come sia importante utilizzare tutte le conversazioni telefoniche degli indagati e quindi anche quelle con il senatore Latorre, perché cadono temporalmente proprio nel corso del periodo in cui il reato di aggioaggio ipotizzato si sarebbe consumato secondo la prospettazione accusatoria (giugno-luglio 2005). Nel corso di queste conversazioni, infatti «l'indagato Consorte espone ai suoi interlocutori quello che sta facendo, esplicita la logica della sua condotta, fornisce particolari operativi, solleva obiezioni strategiche e tattiche».

Con riferimento alla posizione del senatore Nicola Latorre la domanda di autorizzazione in esame rileva che nulla è cambiato rispetto al 20 luglio 2007, come apparirebbe evidente dai punti 2 e 3 della nota in data 29 luglio 2008 della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano che vengono integralmente riportati nella domanda di

autorizzazione e che appare utile trascrivere qui di seguito per dare compiutamente conto della posizione dell'ufficio del Pubblico ministero.

2. Le conversazioni casuali alle quali partecipa il senatore Latorre

Le conversazioni casualmente captate e nelle quali interviene il senatore Latorre sono rilevanti, come già si è dedotto al momento di formulare la prima richiesta ex art. 6 legge 140/2003. Non è superfluo riassumerne il contenuto essenziale.

Un primo blocco di conversazioni interviene tra l'imputato Consorte ed il senatore Latorre. Nella conversazione n. 158, del 6 luglio 2005, Consorte riferisce a Latorre che il clima è cambiato perché «l'ingegnere (Caltagirone, n.d.t.) e i suoi accoliti vogliono vendere». Nella conversazione n. 178 del 7 luglio Consorte spiega a Latorre che l'OPA che sta lanciando è al di sopra delle possibilità economiche di Unipol perché i venditori chiedono un prezzo alto, un gap che secondo Consorte neppure le offerte di intervento politico – offerto dall'interlocutore – possono superare. Nella comunicazione n. 227 dello stesso giorno Consorte manifesta a Latorre la sicurezza di essere arrivato al bersaglio perché afferma «adesso dovete darci una mano a trovare i soldi». Più tardi nella serata (comunicazione n. 234) Consorte spiega al medesimo interlocutore che con gli immobilari ha proprio chiuso, definito («con quei signori abbiamo chiuso... hanno spergiurato che loro neanche se glielo danno nel culo danno le azioni agli spagnoli»). Nel corso della conversazione n. 709 del 14 luglio, intervenuta con Latorre, Consorte dichiara «Nessuno s'aspetta quello che mi sono inventato, saranno tutti sbigottiti», affermazione che non getta la luce migliore sulla comunicazione di Unipol al mercato. Nel corso della successiva conversazione n. 740, ancora del 14 luglio, Latorre informa Consorte di avere ricevuto una «chiamata» da Caltagirone il quale – dice il parlamentare – «mi ha detto qua sta andando tutto bene... tutto è cambiato rispetto a quello che c'eravamo detti... dopo mi ha detto se domani mattina posso andare a casa sua... perché mi vuole parlare... vuole dire che ha fatto quello che ha fatto perché vuole essere amico nostro...». Si allude al suggello di accordi già intervenuti tra Consorte ed i contropatisti. Nel corso della comunicazione telefonica n. 920 del 15 luglio – tra i medesimi interlocutori – Consorte ribadisce di avere già il 51% e mezzo di BNL ma pone a Latorre un tema nuovo: Banca d'Italia ha autorizzato gli spagnoli a lanciare una OPS valida anche se non supera il 50% ma si ferma al 30% del capitale di BNL. Con spagnoli così ingombranti, se anche Unipol assume il controllo di BNL si ritrova un socio di minoranza fortissimo. Nel corso della conversazione n. 1064 del 17 luglio con l'on. Fassino Consorte reitera la propalazione di informazioni privilegiate, scandendo i nomi dei soci che lo affiancheranno l'indomani nel lancio dell'OPA. A sera del 17 luglio (comunicazione 1068) Consorte informa Latorre sulla tempistica dell'operazione (Latorre: «Domani mattina tra le otto e le nove fate, no?» CONSORTE: «Eh, sì».

V'è poi un secondo blocco di conversazioni, intercettate sull'utenza di Stefano Ricucci, uno dei contropattisti che trattano la vendita delle loro azioni BNL a Consorte. Nel corso della conversazione n. 476 del 7 luglio Ricucci e Latorre parlano di BNL, il primo dice «noi abbiamo dato la nostra disponibilità». Questa affermazione, nel quadro di un clima cordiale, comprovano che l'operazione è matura per come sarà presentata al mercato il 18 luglio. Il giorno dopo i due interlocutori tornano a parlare (conversazione n. 574) e Ricucci afferma «diglielo a Gianni (Consorte) che gli abbiamo fatto sto regalo... su un piatto d'argento gliela abbiamo servita». Torna, anche per bocca di Ricucci, il tema – già visto in altre conversazioni di cui si è detto – della disponibilità dei contropattisti nei confronti di Consorte.

3. La reiterazione della richiesta nei confronti del senatore Latorre

La sentenza 390/2007 della Corte Costituzionale, statuendo che «l'autorità giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi», ha implicitamente statuito che:

a) se l'A. G. intende utilizzare le intercettazioni nei confronti del parlamentare deve chiedere l'autorizzazione ex art. 6 l. 140/2003;

b) la sola ragione di detta richiesta è data dall'esigenza di utilizzare la fonte di prova nei confronti del parlamentare.

Le conversazioni richiamate al precedente paragrafo sono state – come emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio – utilizzate nei confronti dei terzi, allora indagati oggi imputati. Al fine di valutare la posizione del senatore Nicola Latorre deve essere reiterata la richiesta di utilizzazione delle suddette conversazioni nei confronti del parlamentare.

Va chiarito che nei confronti del senatore Latorre non emergono altri elementi diversi dalle dette autorizzande intercettazioni. Nessuno dei suoi interlocutori (Consorte e Ricucci) ha inteso precisare alcunché in proposito. Consorte non ha aderito all'invito formulato dal PM di rendere interrogatorio nel dicembre 2007 né ha svolto alcuna richiesta o depositato alcuna memoria dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Analoga inerzia ha tenuto Ricucci dopo la notifica di detto avviso. Nessuna delle persone dalle quali sono state raccolte informazioni ha riferito alcunché che riguardi il senatore Latorre. Nessun documento, tra quelli acquisiti al fascicolo, chiamano in causa il senatore. Rimangono quindi, quale sola fonte di innesco di una investigazione, le intercettazioni di cui non si è (ancora) acquisita autorizzazione alla utilizzazione.

Quanto alla rilevanza delle conversazioni cui ha preso parte il senatore Nicola Latorre – va ricordato – il giudice delle indagini preliminari, investito della procedura ex art. 6, legge n. 140/2003, già si è espresso trasmettendo gli atti alla Camera di appartenenza. Pertanto, non dovrà avere luogo alcuna ulteriore udienza camerale ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 comma 2 legge 140/2003 e 268 comma 6 c.p.p.

Si ribadisce che in relazione alla «tentata scalata alla BNL» è stata esercitata l'azione penale e si precisa che il Giudice ha fissato l'udienza preliminare per il 30 ottobre 2008, sicché la delibazione della posizione del senatore Nicola Latorre è l'unica che ancora resta da esaminare con riferimento a questa vicenda».

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, condividendo le considerazioni dell'ufficio del pubblico ministero sopra riportate, ha quindi avanzato la domanda di autorizzazione su cui dovrà pronunciarsi la Giunta.

In via preliminare, deve richiamarsi l'attenzione, dal punto di vista procedurale, sulle implicazioni connesse – con specifico riferimento al caso in esame – con il requisito dell'enunciazione del «fatto per il quale è in corso il procedimento», richiesta dal comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Infatti la limitazione – in conseguenza della sentenza n. 390 del 2007 – dell'ambito di operatività dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite e ai soli casi in cui venga richiesta l'autorizzazione ad utilizzare tali intercettazioni nei confronti di un parlamentare implica che il procedimento in corso, di cui parla il comma 3 del citato articolo 6 della legge n. 140, non può che essere un procedimento a carico di un parlamentare, cioè un procedimento in cui il parlamentare risulti già iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, mentre dagli atti trasmessi risulta esplicitamente che il senatore Latorre non è ancora stato iscritto nel registro di cui al predetto articolo 335.

L'autorità giudiziaria richiedente, come sopra evidenziato, ritiene invece che la mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, impedisca di utilizzare le intercettazioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato dell'interessato e rende pertanto impossibile procedere a tale iscrizione qualora gli elementi a carico del parlamentare emergano solo dalle intercettazioni medesime. Tale conclusione appare però contraddetta dal già menzionato disposto del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 e da una ricostruzione di tipo sistematico che tenga conto di come, nell'impianto del codice di procedura penale, la nozione di «utilizzazione» – espressamente richiamata dal citato articolo 6 – è tecnicamente riferita al piano probatorio, e cioè all'utilizzazione degli elementi di conoscenza desunti dalle intercettazioni ai fini della prova dei fatti contestati. Il divieto di utilizzabilità conseguente alla mancanza dell'autorizzazione non impedisce, quindi, l'impiego dei predetti elementi di conoscenza per finalità diverse da quelle probatorie, e cioè come «fonte di innesco di una investigazione» per usare le parole della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 29 luglio 2008 e della domanda di autorizzazione in esame (la soluzione interpretativa che qui si prospetta come alternativa rispetto a quella fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente è stata già condivisa in passato dalla Giunta; si vedano in tal senso il *Doc. IV n. 1-A* della XV Legislatura e il *Doc. IV n. 2-A* della Legislatura in corso. Conformi

sono anche le indicazioni desumibili da Corte Costituzionale n. 366 del 1991).

Deve poi sottolinearsi come l'interpretazione fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente, e qui non condivisa, implica anche conseguenze che rischiano di risultare lesive del diritto di difesa del parlamentare interessato. La mancata iscrizione di quest'ultimo nel registro delle notizie di reato comporta che, non avendo il parlamentare assunto la veste di parte nel procedimento, egli non può interloquire «nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale», come imposto dall'articolo 6, della legge n. 140 del 2003. In altri termini, il parlamentare viene privato della possibilità di partecipare all'udienza stralcio prevista dal citato articolo 268, comma 6, udienza nella quale ciascuna parte indica, fra le comunicazioni intercettate e depositate ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 268, quelle di cui richiede l'acquisizione al procedimento (e quindi la trascrizione e l'inserimento nel fascicolo del dibattimento). È del tutto evidente – e alla Giunta risulta che ciò è effettivamente avvenuto in casi precedenti – che l'indagato può avere interesse a chiedere l'acquisizione di intercettazioni diverse da quelle richieste dalla pubblica accusa (si veda in tal senso il *Doc. IV*, n. 2 della XV legislatura) – intercettazioni per le quali, ove riguardino conversazioni intervenute con il parlamentare da utilizzare in un procedimento nei suoi confronti, dovrà richiedersi l'autorizzazione della Camera competente – così come è evidente che tale possibilità costituisce naturale e irrinunciabile estrinsecazione del diritto di difesa, mentre, nel caso in esame, è incontestabile che il senatore Latorre – non avendo appunto la veste di parte – non ha potuto partecipare alle udienze stralcio del 10 e del 20 luglio 2007.

La mancata interlocuzione del parlamentare – di un parlamentare che dovrà necessariamente assumere la veste di parte per espressa ammissione della stessa autorità giudiziaria richiedente – comporta l'ulteriore rischio di privare (o meglio di poter privare) il Senato di elementi di conoscenza utili per le determinazioni di sua competenza, alla mancanza dei quali non può porre rimedio l'audizione dell'interessato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato in quanto tale audizione non solo avviene fuori dal contraddittorio processuale, ma avviene inoltre senza che l'interessato abbia integrale conoscenza di tutte le comunicazioni intercettate e depositate ai sensi del già citato articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale. Tali considerazioni consentono di evidenziare come la soluzione interpretativa fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente appare altresì quella meno compatibile con il principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato, implicando la possibilità che la Camera competente debba effettuare le sue valutazioni sulla base di un materiale incompleto e quindi astrattamente fuorviante.

Il complesso delle considerazioni sopra esposte – ove condivise dalla Giunta – imporrebbe conseguentemente alla stessa di proporre all'Assemblea – con riferimento al documento in esame – la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Ove la Giunta ritenesse invece superabili i predetti rilievi problematici, la valutazione della stessa dovrebbe tener conto del fatto che, in conseguenza della citata sentenza n. 390 del 2007, il disposto del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 deve interpretarsi nel senso che, affinché la Giunta e il Senato possano procedere ad esaminare la domanda di autorizzazione, gli elementi a corredo della stessa devono rendere evidente il carattere casuale o fortuito dell'intercettazione, poiché la sentenza della Corte costituzionale impone di restringere l'ambito di applicabilità del predetto articolo 6 ai soli casi di intercettazioni indirette casuali o fortuite da utilizzare a carico del parlamentare. L'autorità giudiziaria richiedente – concordando sul punto con le valutazioni espresse dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano nella nota del 29 luglio 2008 – ritiene che tale requisito emerga dagli atti trasmessi, mentre, come già ricordato, sul punto la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, nella scorsa legislatura, è pervenuta a conclusioni opposte.

In proposito, va sottolineato che, qualora si fosse in presenza di casi in cui l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto, questi dovrebbero – secondo la Corte costituzionale – essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 140 e dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione di cui il predetto articolo 4 costituisce diretta attuazione. Con l'ulteriore conseguenza che, ove in tali ipotesi le intercettazioni fossero state eseguite senza il preventivo assenso della Camera competente, le stesse dovrebbero ritenersi inutilizzabili ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale (in quanto acquisite in violazione di un divieto stabilito dalla legge) e tale inutilizzabilità non potrebbe essere sanata da un'autorizzazione parlamentare successiva. Ne deriva che, ove la Giunta e il Senato ritenessero che una richiesta, avanzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140, rientri invece nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge medesima, dovrebbe conseguentemente adottarsi, anche in questo caso, una pronuncia di restituzione degli atti alla stessa autorità giudiziaria, non rientrando fra i poteri della Giunta quello di autorizzare l'uso delle predette intercettazioni. Qualora si ritenesse pertanto di ribadire le conclusioni cui la Giunta pervenne nella scorsa legislatura con riferimento al caso in esame, in alternativa rispetto all'ipotesi delineata in precedenza, la Giunta potrebbe concludere l'esame formulando all'Assemblea una proposta di restituzione degli atti motivata negli stessi termini di quella adottata nel gennaio 2008. In quest'ultima evenienza l'inutilizzabilità dovrebbe comunque essere rilevata nel processo ai sensi del citato articolo 191 del codice di procedura penale, fermo restando che in ogni caso l'acquisizione o l'utilizzazione delle intercettazioni potrebbe essere censurata in sede di conflitto di attribuzione.

Qualora invece la Giunta condividesse la valutazione dell'autorità giudiziaria richiedente circa il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare interessato nelle conversazioni in questione, sarebbe allora possibile passare all'esame nel merito della domanda di autorizzazione.

Nell'esposizione che precede si è ritenuto di non dover fare specifico riferimento al *Doc. IV*, n. 9-A della Camera dei deputati (XV legislatura) relativo alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei deputati Cicu, D'Alema e Fassino (presentata nell'ambito del medesimo procedimento penale in cui viene avanzata la domanda di autorizzazione in oggetto), in quanto tale documento – cui si fa comunque rinvio per la ricostruzione della vicenda in esame ivi contenuta – non poteva tener conto delle implicazioni derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, intervenuta successivamente all'esame di quel documento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Va comunque in proposito sottolineato come, nel corso dell'esame – nell'Assemblea della Camera dei deputati (seduta del 2 ottobre 2007) – della predetta domanda di autorizzazione il modo di procedere della magistratura richiedente fu stigmatizzato per la parte in cui la stessa prospettava una surrettizia reintroduzione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari. La medesima linea parrebbe seguita dalla relazione A6-0422/2008 della Commissione giuridica del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'onorevole Massimo D'Alema (va ricordato che per quanto riguarda quest'ultimo la Camera dei deputati nella scorsa legislatura si dichiarò incompetente in quanto lo stesso al momento dei fatti rivestiva la carica di deputato del Parlamento europeo), secondo cui «l'ordinamento italiano non prevede, fin dal 1993, questo istituto giuridico e dunque in tal caso la richiesta sarebbe senza oggetto».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Francesco Cossiga, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Esame congiunto e rinvio)

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Francesco Cossiga, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 29 maggio 2008 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzate dal senatore Francesco Cossiga, con riferimento a due procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma. La prima richiesta attiene ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma originato da un atto di citazione dell'11 febbraio 2008 avanzato dal dottor Luigi Strada. La seconda richiesta, invece, attiene ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma originato da un atto di citazione

del 13 febbraio 2008 avanzato dalla dottoressa Teresa Sarti in qualità di Presidente e legale rappresentante di *Emergency, life support for civilian war victims ong onlus*.

Il Presidente, onde coniugare il buon andamento procedurale con il rispetto del principio dell'economia dei lavori, propone che la Giunta esamini congiuntamente le questioni riguardanti i due distinti procedimenti in titolo, salvo poi deliberare singolarmente in merito a ciascuno di essi.

La Giunta conviene e procede quindi all'esame congiunto delle richieste in titolo.

Riferisce sui documenti in titolo il senatore SANNA (PD), il quale ricorda che il primo dei procedimenti in questione ha avuto origine dall'atto di citazione sopra ricordato presentato dal dottor Gino Strada in ragione delle opinioni espresse dal senatore Cossiga in occasione del rapimento del giornalista Daniele Mastrogiacomo avvenuto in Afghanistan nel marzo del 2007.

Ad avviso della parte attrice, nel corso del rapimento, si sarebbe scatenata in Italia, ad opera di alcuni giornali vicini al centro destra, una campagna diffamatoria nei confronti di Emergency e del dottor Gino Strada, tra i fondatori dell'Ong. In tale contesto si levava, contro l'operato di Strada e dell'Ong, anche la voce del senatore a vita Francesco Cossiga.

In particolare, in data 22 marzo 2007, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, venivano riportate alcune dichiarazioni del senatore Cossiga che aveva affermato: «D'Alema si è affidato a Strada perché nel governo erano terrorizzati. Temevano che se fosse capitato qualcosa a Mastrogiacomo il governo sarebbe caduto subito. D'altronde i legami con Emergency sono forti, tanto che in finanziaria ci sarebbero dei fondi assegnati all'organizzazione». Il giorno dopo sullo stesso quotidiano apparivano la replica dell'Ong Emergency e la risposta a questa del senatore Cossiga. Il presidente dell'Ong, Teresa Sarti, dichiarava: «In nessuno dei 1364 commi dell'articolo unico in cui la legge finanziaria consiste si riscontra qualche elemento che fondi questa notizia che risulta pertanto assolutamente falsa. La sola possibile connessione tra la finanziaria e le risorse di cui Emergency necessita, si trova nei commi 1234-1237, relativi alla destinazione del 5 per mille dell'Irpef [...] La notizia risulta, oltre che falsa, dannosa per l'associazione e diffamatoria in relazione alla preoccupazione di Emergency di dare la massima trasparenza alla sua situazione finanziaria e alla provenienza delle risorse delle quali necessita». Il senatore Cossiga a sua volta replicava: «Mi scuso con Emergency e con il Corriere per aver trasmesso un'informazione che mi era stata fornita dalla Farnesina ad assicurarmi che Gino Strada si sarebbe certamente mosso per la liberazione dell'innocente giornalista Mastrogiacomo. Mi sembra ingiusto che Emergency non prenda soldi dallo Stato. L'amicizia di Emergency per Al Qaeda può tenere lontano l'Italia da attacchi terroristici». Sempre il 23 marzo 2007 il senatore Cossiga presentava in Senato un disegno di legge al fine di destinare dieci milioni di euro a Emergency (Atto Senato

n. 1429 della XV legislatura) accompagnato dalla seguente relazione, riportata dalle agenzie di stampa: «Sono note le relazioni tra l'organizzazione Emergency, e in particolare il dottor Gino Strada da un lato, e dall'altro i signori tribali della guerra afgani, i signori Talebani, quelli che staccano la testa dal busto, penso con le tecniche chirurgiche apprese da questa benemerita associazione e con la strumentazione da essa fornita, e il grande movimento di guerra e terrorismo di rivincita islamica per la liberazione e la pace detto Al Qaeda. Al fine di tutelare i militari italiani in Afghanistan e di evitare attacchi terroristici per la liberazione e la pace nel nostro Paese da parte del grande movimento democratico e popolare di rivincita islamica detto Al Qaeda, si propone la sovvenzione alla organizzazione non governativa Emergency da parte dello Stato di una somma annua di dieci milioni di euro con corrispettiva diminuzione delle spese militari». Emergency reagiva annunciando l'intenzione di querelare il senatore, il quale in data 30 marzo 2007, mediante un comunicato ANSA dichiarava: «Non comprendo il pur intelligente dottor Gino Strada che querelandomi per avergli attribuito un'amicizia con Al Qaeda e con i talebani mette in pericolo la vita dell'ostaggio afgano che questi ultimi hanno nelle loro mani. Ma quando mai dare a uno dell'amico del grande movimento nazionalista afgano dei talebani e del grande e coraggioso movimento di rivincita islamica Al Qaeda può mai costituire una diffamazione».

Nell'atto di citazione il dottor Strada fa rilevare come nelle affermazioni del senatore Cossiga sarebbero assenti le tre condizioni alle quali, secondo la giurisprudenza, è subordinato il legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica. La verità oggettiva, prima condizione, sarebbe del tutto assente poiché non ci sarebbe corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati. Il dottor Strada, infatti, non avrebbe mai preteso né ricevuto finanziamenti in cambio del suo interessamento al caso Mastrogiacomo o con il fine di garantire la sicurezza dei militari italiani in Afghanistan, né avrebbe mai intrattenuto rapporti di amicizia con Al Qaeda, né tanto meno insegnato o fornito strumenti per la decapitazione ad alcuna organizzazione terroristica; ha invece svolto la sua opera sempre al servizio di tutte le vittime civili, a prescindere dalla loro appartenenza politica, etnica o religiosa nel rispetto del giuramento di Ippocrate. La mancanza del secondo elemento, la forma civile dell'esposizione dei fatti e della valutazione di essi, sarebbe evidente nei riferimenti alla decapitazione e alle tecniche chirurgiche insegnate da Emergency così come nella definizione di Al Qaeda come «*grande movimento di guerra e terrorismo di rivincita islamica per la liberazione e la pace*»; inoltre con le insinuazioni contenute nelle sue dichiarazioni (il presunto mercanteggiamento intervenuto tra Emergency e il governo italiano per l'intermediazione nel caso Mastrogiacomo) il senatore Cossiga tralascerebbe del tutto la leale chiarezza necessaria ai fini di un'esposizione civile. Infine la terza condizione assente sarebbe l'interesse sociale della notizia, che verrebbe a mancare sia a causa della carenza delle prime due condizioni sia per le manipolazioni dei fatti presenti in tutte le dichiarazioni.

Per queste ragioni, secondo la parte attrice, le dichiarazioni del senatore Cossiga sarebbero false, prive di qualsiasi fondamento, fortemente calunniose e lesive del suo onore, della sua reputazione, della sua identità personale e professionale e dell'apprezzamento di cui egli gode nella società civile.

Il secondo dei procedimenti in questione ha avuto origine dall'atto di citazione sopra ricordato presentato dall'associazione Emergency – Life Support for Civilian War Victims ONG ONLUS, nella persona del suo presidente dottoressa Teresa Sarti, in ragione delle opinioni espresse dal senatore Cossiga in occasione del rapimento del giornalista Daniele Mastrogiacomo avvenuto in Afghanistan nel marzo del 2007. L'atto di citazione ha contenuti sostanzialmente coincidenti con il precedente e quindi, per quel che riguarda gli stessi, si può far rinvio a quanto sopra esposto.

Il relatore conclude il suo intervento rilevando come, ferma restando l'esigenza di un ulteriore approfondimento in particolare per quel che riguarda la sequenza cronologica degli accadimenti in questione rispetto alla presentazione del disegno di legge, le dichiarazioni del senatore Cossiga – che il dottor Strada e l'organizzazione Emergency ritengono lesive del proprio onore e della propria reputazione – appaiono, quantomeno per la maggior parte, ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – conformemente alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale – in quanto sostanzialmente riprodotte del contenuto della relazione dell'Atto Senato n. 1429 della XV legislatura sopra citato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE premette che all'inizio della XVI legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.

Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Monza – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti dell'ex senatore Raffaele Iannuzzi, con riferimento al procedimento penale n. 194/07 RG NR – 2307/08 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.

Riferisce sul documento in titolo il senatore SANNA (PD) – che sostituisce il relatore designato, la senatrice Adamo – il quale ricorda che il procedimento in questione ha avuto origine da una querela presentata dal dottor Antonio Ingroia. All'ex senatore Iannuzzi viene contestato, unitamente al direttore del quotidiano «Il Giornale» Maurizio Belpietro, il fatto che i contenuti di un articolo pubblicato in data 8 ottobre 2006 sul medesimo quotidiano, intitolato «Covo di Riina, il processo a Mori risorge da Santoro», non siano rispondenti al vero e che risultino comunque diffamatori.

L'articolo dell'ex senatore Iannuzzi si riferisce all'intervista rilasciata dal querelante nella trasmissione «Anno zero», condotta dal giornalista Michele Santoro e andata in onda il 5 ottobre del 2006 su Rai Due. Tale intervista riprendeva la nota vicenda relativa alla mancata perquisizione e omissione dei necessari controlli sulla villa bunker del boss Totò Riina successivamente alla sua cattura. Il querelante ha condotto le indagini e ha rappresentato (con altro collega) l'accusa nel processo scaturito da tale vicenda, che ha visto coimputati il generale del ROS Mario Mori ed il colonnello del ROS Sergio De Caprio per il reato di favoreggiamento personale aggravato.

Il senatore Iannuzzi sostiene che il dottor Ingroia avrebbe «perseguitato» per dodici anni i due ufficiali dei Carabinieri, costruendo accuse basate su nulla, col solo intento di screditare i predetti ufficiali, instaurando procedimenti a loro carico per poi formulare «finte richieste di archiviazione» fatte apposta per riaprire le indagini il giorno dopo. A questo gioco si sarebbe opposto – secondo Iannuzzi – il Giudice per le indagini preliminari, costringendo il dottor Ingroia ad andare al processo e a portare le prove, con il risultato dell'assoluzione di Mori e di De Caprio alla conclusione del dibattimento. Infine per Iannuzzi, il dottor Ingroia, durante la trasmissione «Anno zero», avrebbe «discettato» sul suo stesso processo e sostenuto pubblicamente che, benché assolti, i due ufficiali erano comunque colpevoli.

Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 13 marzo 2008, dopo aver separato la posizione del direttore del quotidiano, dottor Belpietro, ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio della funzione di parlamentare. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento per i termini di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 30 luglio 2008 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parla-

mentari il Doc. IV-ter, n. 10, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale n. 6290/07 RGNR – 5105/08 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.

Riferisce sul documento in titolo il senatore SANNA (PD) – che sostituisce il relatore designato, la senatrice Adamo – il quale ricorda che il procedimento in questione ha avuto origine da una querela presentata dal dottor Gian Carlo Caselli (già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo) in data 16 luglio 2004 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza. Al senatore Iannuzzi veniva contestato, unitamente al direttore del quotidiano «Il Giornale» Maurizio Belpietro, il fatto che i contenuti di un articolo pubblicato il 3 maggio 2004 sul medesimo quotidiano, intitolato «Il boss e le verità che nessuno volle sapere», non fossero rispondenti al vero e che risultassero comunque diffamatori.

Nell'articolo l'ex senatore Iannuzzi affermava che la Procura della Repubblica di Palermo avrebbe, con una serie di «pretesti e cavilli», impedito a Gaetano Badalamenti di essere sottoposto ad interrogatorio dibattimentale, nel processo che lo vedeva coimputato insieme al senatore Giulio Andreotti per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, affinché non potessero essere smentite le dichiarazioni di Tommaso Buscetta.

Secondo il querelante, il riferimento alla Procura della Repubblica di Palermo sarebbe «chiarissimo e addirittura testuale» e dall'intero articolo risulta evidente che si stia parlando di tale ufficio giudiziario; inequivocabile sarebbe altresì l'affermazione secondo cui «non era certo a Perugia che gli si ponevano ostacoli ma a Palermo. Si metteva in pericolo il teorema di Buscetta».

Il querelante segnala, a riprova della falsità del contenuto dell'articolo in esame, come nell'udienza del 25 settembre 1997, nell'ambito del procedimento tenutosi a Palermo nei confronti del senatore Andreotti, fu proprio il Pubblico Ministero a chiedere l'audizione del Badalamenti e che, proprio in seguito a tale richiesta, il Presidente del Tribunale invitò la competente Autorità Giudiziaria degli Stati Uniti d'America ad autorizzare il trasferimento temporaneo in Italia del Badalamenti per rendere le sue dichiarazioni.

Inoltre, in data 24 marzo 1998, nel corso del dibattimento del processo in questione, vi fu l'audizione, per videoconferenza, di Gaetano Badalamenti il quale si avvalse della facoltà di non rispondere.

Ancora nell'articolo l'ex senatore Iannuzzi facendo riferimento alla tragica vicenda del suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo, incaricato tra l'altro di condurre in Italia il signor Badalamenti, avrebbe affermato falsamente che vi sarebbe stata una «sorda opposizione da parte della Procura palermitana a che il Lombardo andasse a prelevare il Badalamenti»; l'articolaista omette però di riferire che il Badalamenti si disse, all'epoca dei fatti, non più disponibile a venire in Italia e che fu il Comando dei Carabinieri a decidere, per ragioni di opportunità, di solle-

vare da quell'incarico il Maresciallo da poco attaccato duramente nel corso di una trasmissione televisiva.

L'ex senatore Iannuzzi si sarebbe pertanto reso responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa (articolo 595, primo, secondo, terzo e quarto comma del codice penale nonché articolo 13 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948), con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati e con quella di cui all'articolo 61, primo comma, n. 10 del codice penale.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità, il giudice per le indagini preliminari, nell'udienza preliminare del 30 giugno 2008, dopo aver separato la posizione del direttore del quotidiano, dottor Belpietro, ha dissentito dall'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento per i termini di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 1081/06 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE premette che all'inizio della XVI legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.

Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Monza – Sezione distaccata di Desio – nei confronti dell'onorevole Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento civile n. 1081/06 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.

Riferisce sul documento in titolo il senatore MERCATALI (PD), il quale ricorda che il procedimento in questione ha avuto origine da un atto di citazione presentato dal dottor Mario Montanaro contro il direttore del quotidiano «Il Giornale» Maurizio Belpietro, la Società Europea di Edizione S.p.A. e alcuni articolisti, tra i quali il senatore Guzzanti, al quale in particolare viene contestato il fatto che i contenuti di un articolo intitolato «*Il simbolo dell'occidente*», pubblicato in data 27 ottobre 2003

sul medesimo quotidiano, non siano rispondenti al vero e risultino comunque diffamatori.

L'articolo in questione trae spunto da un fatto di cronaca (e precisamente dall'ordinanza emessa dal giudice Montanaro con la quale era stata ordinata in via d'urgenza la rimozione del crocifisso dalle aule di una scuola elementare). Il senatore Guzzanti aveva preso posizione in relazione a questa vicenda, invitando il Parlamento ad affrontare tale problematica e a non lasciarla nelle mani di terzi, «meno che mai i magistrati (può essere che alcuni di loro siano matti o antropologicamente differenti? Il dubbio viene per forza). Quindi il signor magistrato dell'Aquila faccia il suo mestiere e il Governo e il Parlamento della Repubblica facciano il loro».

Secondo il querelante si tratta di espressioni in cui la critica supera il limite della continenza verbale e, nel tratto riportato, parrebbe diretta a svilire e indicare a disprezzo pubblico la persona oggetto della critica medesima.

Il senatore Guzzanti nega la portata diffamatoria della frase *ex adverso* censurata che, se da una parte non esprime alcuna valutazione sull'operato del magistrato, dall'altra, ha il solo scopo di esporre un problema di attribuzioni e ripartizione di poteri, quello legislativo, da un lato e quello giudiziario, dall'altro.

Anche l'espressione «antropologicamente differenti», mutuata da dichiarazioni rese dall'allora Presidente del Consiglio e Presidente dell'Unione Europea Silvio Berlusconi, non può che essere letta come riferita all'intera categoria dei magistrati e non al dottor Montanaro, contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto.

In ogni caso, ad avviso della difesa del senatore Guzzanti, il suo comportamento rientra nell'ambito di applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto le opinioni espresse nell'articolo summenzionato sono volte pubblicamente e apertamente a informare l'opinione pubblica in ordine a questioni di indubbio rilievo politico e devono senz'altro ritenersi inscindibilmente connesse con il ruolo ricoperto dall'onorevole Guzzanti in seno al Parlamento. Risulta, pertanto, di tutta evidenza, nel caso di specie, il nesso funzionale tra le espressioni pretesamente diffamatorie e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità, il Tribunale di Monza, con ordinanza del 27 dicembre 2007, ha dissentito peraltro dall'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha quindi disposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento per i termini di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 3533/07 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale Ordinario di Roma

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 26 giugno 2008 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 9, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa all'onorevole Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento civile n. 3533/07 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale ordinario di Roma, I sezione civile.

Riferisce sul documento in titolo il senatore MERCATALI (PD), il quale ricorda che il procedimento in questione ha avuto origine da un atto di citazione presentato in data 21 dicembre 2006 dall'onorevole Giulietto Chiesa in ragione delle affermazioni fatte dal senatore Guzzanti durante la trasmissione «Omnibus Week End» in onda il 10 dicembre 2006 sull'emittente televisiva La7. La trasmissione aveva oggetto il caso Mitrokhin e il senatore Guzzanti, rispondendo a una domanda del conduttore sui consulenti della Commissione Mitrokhin, diceva: «I quarantasette consulenti erano prevalentemente esimi storici, come Pons dell'Istituto Gramsci, come beh gente che non si è mai vista, ... altri che hanno preso lo stipendio come Giulietto Chiesa e non si sono mai visti, quindi che significa? ... non prendeva soldi? E meno male!». L'onorevole Chiesa, consulente della Commissione Mitrokhin dall'ottobre 2002 all'ottobre 2004, dichiarava nell'atto di citazione di non aver mai percepito alcun compenso per tale attività e che il senatore Guzzanti, in qualità di Presidente della Commissione, doveva esserne a conoscenza anche perché in precedenza avevano entrambi partecipato a una trasmissione su Canale Italia durante la quale l'onorevole Chiesa aveva precisato questo fatto. Le affermazioni del senatore Guzzanti sarebbero quindi false e diffamatorie e non ricadrebbero nell'ambito delle opinioni insindacabili secondo l'articolo 68, primo comma, della Costituzione poiché prive di nesso funzionale con la sua attività di parlamentare.

Il senatore Guzzanti, nella memoria di costituzione del 18 febbraio 2007, contestava gli assunti della parte attrice sostenendo che la frase in questione rientrava pienamente nell'insindacabilità sancita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Egli si stava esprimendo in qualità di ex Presidente della Commissione Mitrokhin, durante un dibattito che riguardava l'attività della Commissione stessa e al quale partecipavano rappresentanti di altre forze politiche, le opinioni espresse erano quindi strettamente legate alla sua funzione di parlamentare. Il senatore inoltre non faceva altro che riportare una notizia solo in parte imprecisa poiché l'ono-

revole Chiesa aveva effettivamente partecipato ad un'unica seduta della Commissione, il 10 giugno 2004.

Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2008, il tribunale di Roma, I Sez. civile, disponeva quindi, ai sensi della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato affinché questa Assemblea potesse pronunciarsi sulla sussistenza o meno della prerogativa prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, in relazione alle sopra riportate dichiarazioni dell'onorevole Guzzanti. Conseguentemente il giudice disponeva la sospensione del procedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal deputato Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 19392/06 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 29 maggio 2008 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dall'onorevole Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale n. 19392/06 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Riferisce sul documento in titolo il senatore MAZZATORTA (*LNP*), il quale ricorda che l'ex senatore Giorgio Stracquadanio, quale autore del capitolo 4 del libro «Le mani rosse sull'Italia», e Vittorio Feltri e Renato Brunetta quali curatori del medesimo libro – posto esclusivamente in vendita in abbinamento al quotidiano «Liberò» del mese di agosto 2006 – avrebbero inserito nell'elenco parziale delle spie indicate nel cosiddetto «*dossier Mitrokhin*», riportato nel paragrafo del sopraindicato capitolo 4, intitolato «Le spie sovietiche e i loro compiti», anche il nominativo di Giuseppe De Michelis Di Slonghello, «funzionario del Dipartimento politico del Ministero degli affari esteri (report 54)» dopo aver premesso che «quanto all'identità delle spie di cui abbiamo avuto conoscenza, si registrano una serie di appartenenti ad organizzazioni dello Stato italiano "coltivati" dal KGB, pressoché tutti pubblici ufficiali».

In relazione a questi fatti, in data 19 novembre 2007, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze emetteva avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale per il reato di cui agli articoli 110 e 595 commi 2 e 3 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 contestando al senatore Stracquadanio e agli altri coimputati di aver

offeso l'onore e il decoro di Giuseppe De Michelis Di Slonghello, additandolo come spia del KGB, senza verificare se il soggetto, indicato nel cosiddetto archivio Mitrokhin al report 54 con il nome in codice «List» e come elemento di interesse per il KGB del quale non si conoscevano le condizioni di reclutamento, svolgesse effettivamente il ruolo di spia e si identificasse nel querelante, con le aggravanti di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa e con l'attribuzione di un fatto determinato.

Il relatore – dopo aver richiamato l'attenzione su un atto di sindacato ispettivo del febbraio 2007 presentato anche dal senatore Stracquadanio i cui contenuti, pur non apparendo pienamente corrispondenti alle dichiarazioni contestate, investono però temi connessi con le stesse – conclude quindi il suo intervento rilevando come le dichiarazioni oggetto del documento in titolo debbano, a suo avviso, considerarsi ricomprese nell'ambito di applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Infatti, per quanto rispetto alle stesse non si possano ritenere puntualmente sussistenti i requisiti previsti nella giurisprudenza costituzionale affermata a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000 con particolare riferimento alla contestualità e alla sostanziale corrispondenza fra le dichiarazioni rese *extra moenia* e quelle rese in sede parlamentare, va ribadito – come già altre volte fatto in passato dal Senato – come tale indirizzo giurisprudenziale non possa essere condiviso in quanto finisce per limitare in modo ingiustificato l'ambito di operatività della prerogativa in questione. In questa prospettiva deve evidenziarsi che la posizione assunta dalla Corte costituzionale successivamente alle citate sentenze del 2000, non può del resto considerarsi come definitivamente consolidata sia alla luce del diverso orientamento che aveva caratterizzato la giurisprudenza della Corte anteriormente al 2000, sia in considerazione della circostanza che numerosi conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte per ragioni di rito, sia, infine, in quanto l'attuale posizione della Corte non sembra tenere adeguatamente conto della differenza di formulazione intercorrente fra il vigente articolo 68, primo comma, della Costituzione e l'articolo 51 dello Statuto Albertino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 11 novembre 2008

31^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

È aperta quindi la discussione generale.

La senatrice INCOSTANTE (PD) si compiace per il fatto che numerose disposizioni del disegno di legge in titolo riproducono quelle previste da un'analogha iniziativa del Governo nella scorsa legislatura, che fu anche approvata dalla Camera dei deputati. Rileva, tuttavia, che non sono state riprodotte le norme in materia di risarcimento degli utenti: tale previsione, il cui onere finanziario potrebbe essere previsto e quantificato con ragionevole approssimazione, sarebbe coerente con i principi di responsabilità e trasparenza cui il Governo si è ispirato nella proposta di riforma della disciplina del lavoro pubblico (disegno di legge n. 847 – delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico), che contempla il gradimento dell'utenza quale parametro ai fini della valutazione. Sarebbe auspicabile, inoltre, l'introduzione di norme che assicurino tempi certi per i procedimenti amministrativi: infatti, l'inefficienza e la

lentezza nell'attività amministrativa rappresenta un fattore di disincentivo degli investimenti, che colpisce soprattutto le Regioni meridionali.

Più in generale, ritiene che sarebbe opportuno inserire nel citato disegno di legge n. 847 tutte le disposizioni del provvedimento in esame che hanno per oggetto l'attività della pubblica amministrazione e le relazioni con i cittadini, in modo da assicurare una legislazione più organica.

Nota quindi che il testo, in particolare l'articolo 16, reca norme che incidono sul trasferimento delle risorse agli enti locali e altre disposizioni in materia di rapporti tra lo Stato e gli altri enti territoriali. Si tratta di interventi che, a suo avviso, dovrebbero essere ricondotti a una più generale definizione delle funzioni nella cosiddetta «carta delle autonomie». In proposito, ricorda anche che la giurisprudenza costituzionale ha riaffermato la competenza legislativa delle Regioni in materia di servizi pubblici a rilevanza non economica.

Infine, auspica una razionalizzazione della rete dei comuni, da realizzare in sede di approvazione del codice delle autonomie ovvero in una legge sull'organizzazione dei comuni minori.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), pur condividendo l'impianto complessivo e le finalità del provvedimento, ritiene che siano comunque necessarie talune puntuali modifiche. In linea generale, concorda con il relatore Delogu nella parte in cui ha evidenziato l'esigenza di assicurare un effettivo sinallagma processuale attraverso l'introduzione di termini perentori, volti a disciplinare l'attività dell'organo giudicante. Per quel che concerne il testo del disegno di legge esprime talune perplessità sull'articolo 28, comma 6, il quale introduce la possibilità per il giudice di disporre l'acquisizione della testimonianza per iscritto, sulla base di un modello predisposto dalla parte che ne fa richiesta. Tale istituto, a parere dell'oratore, dovrebbe essere in primo luogo rivisto nel senso di circoscriverne la portata applicativa, limitando l'acquisizione di deposizioni scritte solo a quelle relative a documenti di spesa privi di rilievo contabile. Analoghe perplessità desta poi la previsione relativa alle modalità di autenticazione della firma apposta sulla deposizione resa dal testimone. Al riguardo, ritiene che la procedura di autenticazione prevista rischia di inficiare la funzionalità dell'istituto stesso. Sarebbe più opportuno prevedere, analogamente a quanto avviene nel processo penale con riguardo alle attività investigative, la possibilità per gli avvocati di procedere all'autenticazione delle firme.

Svolge quindi talune considerazioni critiche sull'articolo 29, comma 1, il quale introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 350-*bis*, che prevede il cosiddetto filtro in cassazione. Tale istituto, seppur condivisibile nel quadro degli interventi per la accelerazione e la semplificazione del processo civile, rischia di porre problemi di compatibilità con il diritto costituzionale alla difesa.

Pur condividendo la *ratio* sottesa all'introduzione di un procedimento sommario di cognizione, ritiene che per migliorare l'efficienza della giustizia civile sarebbe preferibile procedere ad un'opera di ricognizione e di

unificazione dei diversi riti e procedimenti speciali. Conclude sottolineando come la destinazione al comparto giustizia delle risorse di cui al Fondo Unico giustizia possa rappresentare un ulteriore contributo per il miglioramento dell'efficienza del processo, uno dei presupposti necessari per lo sviluppo della competitività economica del Paese.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nel sottolineare come il provvedimento in esame riprenda in larga parte disposizioni già contenute in un più organico disegno di legge presentato ed esaminato nel corso della passata legislatura, chiede alla sottosegretaria Alberti Casellati, di chiarire se sia intendimento del Governo presentare ulteriori proposte di modifica del processo civile. Qualora questo fosse l'intendimento dell'Esecutivo, si domanda quali siano le ragioni per le quali non sia stato presentato un solo provvedimento organico di riforma della materia, analogamente a quanto previsto da alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda i gravi ritardi dei processi civili e assicura la disponibilità del Governo, testimoniata dal recepimento di molti temi contenuti nel disegno di legge n. 1004 (Disposizioni per la riforma del processo civile), d'iniziativa del senatore Li Gotti e altri. Precisa che l'intento del Governo, in attesa di una organica riforma del rito civile, è di ridurre l'insorgenza di controversie, causa primaria della lentezza dell'attività giudiziaria, che si traduce in un disincentivo agli investimenti da parte di soggetti stranieri e talvolta in un incoraggiamento di percorsi illegali per la risoluzione delle liti. Nello stesso senso di riduzione della litigiosità vanno le norme che penalizzano sotto il profilo economico il prolungamento dei processi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente BERSELLI avverte che la discussione generale sul provvedimento in titolo proseguirà nella seduta già convocata per giovedì 13 novembre, dalle ore 14,30 fino alle ore 15, per concludersi nella giornata di mercoledì 19 novembre.

Fissa fin d'ora per mercoledì 19 novembre alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 11 novembre 2008

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1196) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 149, recante disposizioni per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. In particolare, al fine di garantire la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e in attesa della gara per la nuova concessione, il provvedimento proroga la gestione da parte dell'attuale concessionario, comunque non oltre il 1° luglio 2009.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(847) *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico*

(746) ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n.847, adottato quale testo base, pubblicati in allegato.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, sottolinea il significato di riforma istituzionale che egli attribuisce al provvedimento in esame e si compiace per gli esiti del lavoro del comitato ristretto e più in generale per il confronto tra i Gruppi parlamentari, che ha consentito di convergere su numerose proposte di modifica e di migliorare il testo presentato dal Governo.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara quindi inammissibili i seguenti emendamenti: 1.7, 2.1 e 2.1 (testo 2), 2.14 (limitatamente al n. 4 e su parere condizionato alla clausola d'invarianza), 3.11, 3.17, 3.6, 3.12, 5.21 (su parere condizionato alla clausola d'invarianza), 6.0.4, 6.0.5, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.6, 6.0.8 (limitatamente al comma 2), 6.0.9 e 6.0.11 (testo 2). Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.10 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.1 (testo 2), 1.13 (testo 2), 2.3, 2.13, 3.100 (già 1.15), 3.7, 3.9, 3.200 (già 1.16 e 1.0.1), 5.10, 5.14 e 5.12, nonché su tutti gli emendamenti del Governo salvo il subemendamento 3.301/2, sul quale si rimette alla Commissione. Si rimette al Governo sugli emendamenti 6.0.7, 6.0.4 (testo 2), 6.0.1, 6.0.12 e 6.0.10, in quanto non sono stati oggetto specifico di esame in comitato ristretto. Su tutti gli altri emendamenti esprime parere contrario in quanto, essendo stati esaminati in comitato ristretto, non hanno conseguito il necessario grado di consenso.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto e ringrazia il relatore e il Governo per l'atteggiamento di disponibilità che si è concretizzato nel consenso a numerose proposte avanzate dalla sua parte politica.

Interviene quindi il ministro BRUNETTA per esprimere il parere sugli emendamenti. Sottolinea la disponibilità manifestata dal Governo nel corso dell'esame e a sua volta ringrazia il comitato ristretto che con il suo lavoro ha consentito di convergere su numerosi emendamenti, recependo le proposte avanzate dai Gruppi della maggioranza, dell'opposizione e dello stesso Governo che senz'altro migliorano il disegno originario. Condivide il giudizio espresso dal Presidente relatore sul rilievo istituzionale della riforma e riferisce sul consenso che si sta realizzando nell'altro ramo del Parlamento, in sede di esame del disegno di legge finan-

ziaria, in tema di contrattazione; in proposito, auspica la tempestiva definizione di un nuovo modello contrattuale sia per il settore pubblico sia per quello privato, che consentirebbe, tra l'altro, di assicurare tempi certi nella contrattazione collettiva. Esprimendo un parere conforme a quello del relatore, e favorevole sugli emendamenti dello stesso relatore, quanto agli emendamenti sui quali il relatore si è rimesso al Governo esprime quindi un parere contrario sul 6.0.7 e sul 6.0.12 e invita a ritirare il 6.0.4 e il 6.0.1. Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.10.

Il senatore PASTORE (*PdL*) esprime perplessità su una intesa con la Conferenza unificata in un procedimento di adozione di atti legislativi, richiamata dall'emendamento 1.19 del Governo.

Il ministro BRUNETTA precisa che si tratta della cosiddetta «intesa debole», prevista dall'accordo intervenuto tra Stato e Conferenza unificata in merito al disegno di legge in esame.

Il senatore CASTRO (*PdL*) invita il relatore a proporre il recepimento delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del disegno di legge n. 746, in base alle quali si prevede, in particolare, che qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo l'amministrazione provvede in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione, al fine di garantire la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica.

Il ministro BRUNETTA ritiene preferibile rinviare tale materia a una specifica riforma del modello contrattuale pubblico ovvero al disegno di legge finanziaria che sarà presto sottoposto all'esame del Senato. Si riserva comunque di pronunciarsi su un'eventuale proposta emendativa del relatore.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, presenta quindi l'emendamento 2.106, allo scopo di permettere una discussione specifica sul tema.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) sottolinea l'opportunità di recepire nel disegno di legge n. 847 le disposizioni in materia di semplificazione e di responsabilità del procedimento amministrativo ora contenute nel disegno di legge n. 1082 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite 1^a e 2^a. Si chiede, inoltre, perché non siano state ribadite le norme per assicurare il risarcimento agli utenti, già previste da un disegno di legge governativo della legislatura precedente.

Il ministro BRUNETTA ritiene inopportuno inserire ulteriori materie nel disegno di legge in esame, che prevede un *iter* molto lungo, articolato nella emanazione dei decreti delegati. Quanto all'ipotesi di risarcimento

dei cittadini utenti, osserva che tale misura esige un'apposita copertura finanziaria attualmente indisponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 847

Art. 1.

1.10

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.10 (testo 2)

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;».

1.9

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente».

1.15

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

(si veda, in altra formulazione, l'emendamento 3.100)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) per le finalità di cui alla lettera c), organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative, studiosi qualificati e organi di informazione, prevedendo la disponibilità permanente, mediante portali dell'Autorità e dell'amministrazione interessata, della registrazione dei confronti pubblici;».

1.16

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

(si veda, in altra formulazione, l'emendamento 3.200)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) pubblicità e trasparenza delle valutazioni operate da ciascuna amministrazione, anche attraverso:

1) la pubblicazione sistematica dell'attività di valutazione svolta dalle amministrazioni;

2) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basa la valutazione stessa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione;

3) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno dell'amministrazione e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;».

1.5

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) organizzazione su base territoriale delle procedure concorsuali, al fine di favorire l'accesso al lavoro pubblico in base al criterio della residenza storica.».

1.5 (testo 2)

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale.».

1.6

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) destinazione di una percentuale delle risorse disponibili nell'ambito della contrattazione collettiva a premi annuali di produttività, da ripartire tra i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti da ciascuna struttura periferica.».

1.7

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) adeguamento delle retribuzioni al costo medio della vita rilevato nelle Province in cui i pubblici dipendenti svolgono la loro attività lavorativa.».

1.8

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) commisurare le risorse destinate ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego a un limite di costo orario netto non superiore a quello del settore privato.».

1.11

BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimono il proprio parere obbligatorio entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni».

1.17

BIANCO, INCOSTANTE, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2 sostituire le parole: «sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ed» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi».

1.19

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire le parole: «sono trasmessi alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lett. a), 3, 4 e 5, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi».

1.1

D'ALIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

1.1 (testo 2)

D'ALIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

1.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

1.18

INCOSTANTE, ADAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, nonché i principi generali dell'ordinamento di diretta derivazione costituzionale cui gli enti territoriali, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, devono attenersi per l'adeguamento della relativa disciplina».

1.12

BELISARIO, PARDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza».

1.20

IL GOVERNO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «, ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza».

1.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 5.

1.14

BELISARIO, PARDI

Sopprimere il comma 5.

1.13

BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I principi e i criteri di delega contenuti nella presente legge si applicano anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.13 (testo 2)

BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.».

1.4

D'ALIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Ministri ridimensionano gli assetti organizzativi esistenti degli uffici di diretta collaborazione provvedendo alla concentrazione delle funzioni e all'unificazione delle strutture e alla riduzione degli uffici. Il ridimensionamento deve realizzare una riduzione, non inferiore al 10 per cento, del personale dei ruoli della pubblica amministrazione assegnato a tali uffici, compresi i dirigenti, con riassegnazione delle unità di personale eccedenti secondo le procedure ordinarie e deve realizzare una riduzione della spesa, non inferiore al trenta per cento, per collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti esterni. Sono fatti salvi i rapporti in corso alla data in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dai contratti».

1.0.1

INCOSTANTE, TREU, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

(si veda, in altra formulazione, l'emendamento 3.200)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Programma per la trasparenza)

1. Le pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adottano un programma per la trasparenza, di durata triennale, attraverso il quale sono definiti e resi pubblici gli obiettivi di trasparenza concernenti i servizi e gli interventi erogati, le relative modalità di accesso, la gestione del personale, la misurazione e la pubblicazione dei costi di funzionamento, la determinazione degli obiettivi di gestione, specifici e misurabili, e il grado del loro conseguimento da parte di ciascuna struttura, il sistema di valutazione dei risultati attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi, le modalità di interazione con la cittadinanza attraverso l'uso della rete Internet.

2. Il programma per la trasparenza individua, inoltre, le risorse dedicate alla realizzazione del programma e i soggetti responsabili della sua realizzazione. **INAMMISSIBILE**

3. Gli obiettivi del programma per la trasparenza vengono resi pubblici attraverso i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e sono accessibili attraverso il portale della trasparenza».

Art. 2.

2.2

BELISARIO, PARDI

Al comma 1, dopo le parole: «nel settore pubblico», inserire le seguenti: «fatta eccezione per i comparti e le aree di contrattazione del Servizio sanitario nazionale, della Scuola e delle Forze di polizia,».

2.15

IL GOVERNO

Al comma 1, inserire dopo le parole: «tra le materie sottoposte alla legge» le seguenti parole: «, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti».

2.15 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, inserire dopo le parole: «tra le materie sottoposte alla legge» le seguenti parole: «nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti».

2.8

PASSONI, BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.100VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;».

2.3

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.18

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «dagli enti istituzionali rispettivamente competenti».

2.9

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) linee fondamentali di organizzazione degli uffici»;

2.10

TREU, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.101VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;».

2.11

NEROZZI, PASSONI, BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, anche al fine di modificarne i relativi ambiti di competenza».

2.102VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;».

2.1

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) adeguare il sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province in cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello nazionale».

2.1 (testo 2)

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) in sede di rinnovo dei contratti, adeguare il sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province in cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello nazionale».

2.4

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) individuare criteri di regolazione della contrattazione collettiva integrativa al fine di rispettare i vincoli di bilancio, assicurando al contempo adeguate tutele e garanzie nei confronti del lavoratore nelle ipotesi di assenza per causa di malattia o di infortunio contratto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;».

2.103VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) individuare criteri di fissazione dei vincoli alla contrattazione collettiva integrativa al fine di evitare la violazione dei vincoli di bilancio, anche mediante la fissazione di limiti massimi di spesa ovvero di limiti minimi e massimi di spesa;».

2.103 (testo 2)VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) individuare criteri di fissazione dei vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche me-

diante la fissazione di limiti massimi di spesa ovvero di limiti minimi e massimi di spesa;».

2.14

BIANCO, VITALI, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) semplificare le procedure della contrattazione pubblica, anche attraverso una revisione della struttura, delle funzioni e delle competenze dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), secondo i seguenti criteri:

1) garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia dell’ARAN anche attraverso l’individuazione dei requisiti di professionalità, competenza e indipendenza di cui devono essere in possesso i titolari degli incarichi apicali, al fine di evitare ogni eventuale ipotesi di conflitto di interessi;

2) garanzia dell’efficienza dell’azione dell’ARAN e della sua compatibilità con i vincoli della finanza pubblica, che devono essere garantiti attraverso il coordinamento con il Ministero dell’economia e della finanza-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

3) trasparenza e rapidità delle procedure negoziali e in particolare della loro fase conclusiva, attraverso l’eliminazione degli atti indirizzato predisposti dai Comitati di settore, la previsione che i rappresentanti degli stessi partecipino direttamente alle procedure negoziali e l’irrogazione di adeguate sanzioni per il mancato rispetto dei termini di scadenza dei contratti;

4) ridefinizione dei rapporti tra i livelli contrattuali, attribuendo alla contrattazione nazionale la competenza a prevedere sistemi di adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del potere di acquisto del denaro, stabilendo altresì i limiti di intervento e l’oggetto, ivi compresi i tetti retributivi, della contrattazione di secondo livello, con l’obbligo, per la contrattazione decentrata, di osservare i criteri e le soglie retributive previsti dalla contrattazione nazionale, riconoscendo alle amministrazioni regionali e locali la discrezionalità nell’ambito dei limiti di spesa e dei vincoli di bilancio; **INAMMISSIBILE (parere condizionato)**

5) attribuzione alle sezioni regionali della Corte dei conti del potere di esercitare il controllo di legittimità in ordine alle determinazioni assunte, in materia di contrattazione nel pubblico impiego, dalle amministrazioni regionali e locali nonché previsione di sanzioni adeguate per le ipotesi di violazione del patto di stabilità da parte delle amministrazioni regionali e locali;

6) sottrazione alle procedure di contrattazione delle determinazioni in ordine al trattamento retributivo dei dirigenti, prevedendo che il relativo

contratto sia definito con autonomo provvedimento dell'amministrazione di riferimento, emanato, su proposta di un'autorità amministrativa indipendente, ovvero dell'organismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza».

2.16

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «, anche integrativa,» con le seguenti: «nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa»;

Conseguentemente, al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 5).

2.16 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «, anche integrativa,» con le seguenti: «nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa».

2.12

TREU, BIANCO, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «anche integrativa» inserire le seguenti: «, in coerenza con il settore privato, prevedendo che essa disciplini la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli,».

2.104

VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: «e riformare» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.5

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, lettera i), numero 1), sopprimere le parole: «, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico».

2.19

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN».

2.6

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 4).

2.7

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, lettera i), numero 5), sopprimere le parole: «, in coerenza con il settore privato,».

2.105

VIZZINI, relatore

Al comma 2, lettera i), numero 6), dopo le parole: «regime dei», inserire le seguenti: «vigenti» e sostituire le parole: «delle parti contraenti» con le parole: «della parte contraente pubblica».

2.20

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine il seguente numero:

«6-bis) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;».

2.17

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera i), i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ed ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217 e 15 febbraio 2006, n. 63;».

2.13

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;».

2.106VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«i-...) prevedere, al fine di garantire la continuità e il migliore funzionamento della funzione pubblica, che, qualora non si raggiunga l'ac-

cordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata provveda in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo o contratto, fino alla successiva sottoscrizione;

i-...) prevedere, disponendo che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate, che le amministrazioni pubbliche non possano sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.».

Art. 3.

3.13

IL GOVERNO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: "*nonché a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato.".

3.300

VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "fonti informative", inserire le seguenti: "anche interattive" e dopo le parole: "esistenti in materia,", inserire le seguenti: "nonché con il coinvolgimento degli utenti,".

3.8

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, con periodicità annuale, un rapporto sulle prestazioni che consenta di apprezzare, anche per comparazione laddove possibile con l'offerta di mercato o con le amministrazioni similari, l'impatto dell'azione amministrativa, l'efficacia gestionale, la qualità delle attività svolte e dei servizi resi, il gradimento dei destinatari e la produttività del personale».

3.15

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "con periodicità annuale", inserire le seguenti: "in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per l'anno e, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la trasparenza per i cittadini".

3.15 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con periodicità annuale", con le seguenti: "in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare".

3.100

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

(Già 1.15)

All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;».

3.7

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbli-

che o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottarsi all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati».

3.9

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti»;

3.16

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente: "3) assicurazione della piena autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera d);".

3.3

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) possibilità per gli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni di accedere direttamente alle informazioni sulla valutazione del personale dipendente».

3.10

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) rafforzare le procedure di controllo già previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riferimento all'attività dei Nuclei di valutazione;

c-ter) prevedere requisiti di imparzialità e di competenza che tengano conto degli equilibri multidisciplinari complessivi necessari per l'efficacia dell'azione del nucleo;

c-quater) predisporre, di concerto con i diversi enti territoriali, le modalità per la costituzione di appositi albi, al fine di conseguire la massima trasparenza nell'individuazione dei membri del Nucleo e per garantire la sua terzietà rispetto all'amministrazione pubblica;».

3.11

TREU, ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, ROILO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla de-

legazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le funzioni e le dotazioni organiche e strumentali sono attribuite all'Autorità.

6. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici.

7. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori, internazionali e nazionali, relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

9. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, e ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori e utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto

di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori e utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

10. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni e ne valuta il contenuto, può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate e verifica l'effettivo svolgimento dei confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis);

b) definisce i requisiti per il personale addetto al controllo di gestione e alla valutazione dei dirigenti;

c) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati».

3.4

BELISARIO, PARDI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

3.301/1

IL GOVERNO

All'emendamento 3.301, nella lettera d), dopo le parole: "Ragioneria dello Stato", inserire le seguenti: "e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

3.301/2

IL GOVERNO

All'emendamento 3.301, nella lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: "sette anni" con le parole: "sei anni".

3.301VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sette anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;»

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.»

3.17

IL GOVERNO

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2 e nei limiti delle ordinarie risorse assegnate alla predetta Agenzia, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o soggetti pubblici, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, nonché di informare annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti del predetto organismo sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione e con comprovate competenze nelle materie attinenti alla definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;"

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 e all'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

3.1

D'ALIA

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «che opera in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» con le seguenti: «che opera in piena autonomia con indipendenza di giudizio e di valutazione».

3.6

BELISARIO, PARDI

Inammissibile

Al comma 2, lettera d) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «I componenti del predetto organismo sono tre e vengono scelti tra persone di elevata professionalità tra esperti in materia di gestione e organizza-

zione della pubblica amministrazione. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. I componenti sono nominati dal Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.».

3.2

D'ALIA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «I componenti del predetto organismo sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione,» con le seguenti: «I componenti del predetto organismo sono scelti in una pluralità di ambiti tra persone di elevata professionalità che offrano garanzie di indipendenza e imparzialità, anche estranee all'amministrazione,».

3.5

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, lettera d), ultimo periodo, dopo la parola: «parere», inserire la seguente: «favorevole».

3.12

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere l'istituzione di un portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale siano resi accessibili i programmi delle pubbliche amministrazioni, i rispettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione;».

3.200

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

(Già 1.16 e 1.0.1)

All'articolo 3, comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti proposizioni:

«anche attraverso:

1) la disponibilità immediata mediante la rete *internet* di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;

2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;

3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti *web* delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;».

3.14

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di *standard* qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

3) prevedere che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati;

4) prevedere che, nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, possa essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;

5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva avverso la violazione di standard".

3.14 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di *standard* qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;

3) prevedere che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati;

4) prevedere che, nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, possa essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;

5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva".

Art. 4.

4.100

VIZZINI, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «vincolanti per la contrattazione collettiva» con le parole: «secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva».

4.2

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «misurazione, secondo criteri oggettivi» con la seguente: «valutazione»

4.3

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisce un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;».

4.3 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;».

4.1

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Art. 5.**5.10**

TREU, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di indirizzo politico-amministrativo relative all'assegnazione degli incarichi dirigenziali, di cui agli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

5.6

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, in qualità di datore di lavoro pubblico,».

5.1

D'ALIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «, in qualità di» inserire le seguenti: «soggetto che esercita i poteri del».

5.24

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «esclusiva» e sostituire le parole: «alle seguenti materie» con le seguenti: «ai seguenti ambiti»;

5.11

BIANCO, INCOSTANTE, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) rilevanza dei risultati negativi della valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;».

5.5

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.19

TREU, BIANCO, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;».

5.25

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «prevedere, altresì, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio;».

5.25 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;».

5.16

TREU, BIANCO, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;».

5.17

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rilevino tutte le valutazioni negative in ordine all'omesso collocamento a disposizione dei dipendenti pubblici che risultino avere uno scarso rendimento;».

5.18

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti, rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;».

5.20

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) rivedere la disciplina dell'accesso alla dirigenza prevedendo, in particolare, che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applichino esclusivamente agli incarichi di cui al comma 3 del medesimo articolo e che le relative nomine siano effettuate tra i soggetti risultati idonei nel contesto di valutazioni comparative ad evidenza pubblica, realizzate in tempi celeri e previa pubblicazione del bando anche sulla rete Internet e sui siti web delle amministrazioni interessate. Prevedere altresì che la nomina del dirigente da parte del Ministro competente possa essere preceduta dall'audizione del designato da parte delle competenti commissioni parlamentari, qualora esse lo richiedano;».

5.26

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «rivedere» fino a: «in particolare,», con la seguente: «prevedere»;

5.26 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente e prevedere, inoltre, che l'accesso sia subordinato a un periodo di formazione, non inferiore a quattro mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate da ciascuna amministrazione d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle modalità previste nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'imme-

diata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;».

5.21

BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Inammissibile (parere condizionato)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-...) ai fini della razionalizzazione organizzativa degli uffici e del contenimento delle posizioni dirigenziali, disporre l'accorpamento, sotto la responsabilità di un unico dirigente, di più unità organizzative, prevedendo altresì che talune funzioni, nell'ambito delle medesime unità, possano essere attribuite a personale non dirigenziale, di cui valorizzare la professionalità e la competenza specifica;».

5.3

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «revoca degli incarichi dirigenziali», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei criteri di cui alla legge 15 luglio 2002, n. 145,».

5.4

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «revoca degli incarichi dirigenziali», inserire le seguenti: «riaffermando il principio del rapporto fiduciario tra organi di vertice e pubblici funzionari deputati ad incarichi di alta amministrazione, anche al fine di assicurare la piena attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo».

5.22

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «escludendo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, in particolare subordinando la conferma negli incarichi dirigenziali della prima e della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al previo espletamento di una valutazione obiettiva dei risultati conseguiti ai fini della conferma dell'incarico. L'affidamento degli incarichi della prima fascia e la necessaria sostituzione nella titolarità degli incarichi della seconda fascia sono altresì subordinati al previo espletamento di una procedura concorsuale previa pubblicazione anche via Internet del relativo bando;».

5.14

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «risultati» inserire le seguenti: «valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico».

5.27

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «, e limitando» fino a: «pubblica amministrazione» con le seguenti: «e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ed ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi; disporre l'abrogazione delle norme che disciplinano l'istituzione della vicedirigenza;».

5.27 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «, e limitando» fino a: «pubblica amministrazione» con le seguenti: «e ridefinire, altresì, la disci-

plina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;».

5.23

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «, e limitando» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «; subordinare altresì l'affidamento di incarichi dirigenziali a personale estraneo alla pubblica amministrazione al previo espletamento di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, il cui bando sia pubblicato anche via Internet e sui siti delle relative amministrazioni;».

5.2

D'ALIA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «non appartenenti ai ruoli ed» inserire le seguenti: «escludendo i casi di conferimento di incarichi a».

5.28

IL GOVERNO

Inammissibile (parere condizionato)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «le competenze» inserire le seguenti: «e la struttura».

5.28 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «le competenze» con le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura».

5.9

BELISARIO, PARDI

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che:

1) rivestano la carica di parlamentare nazionale o europeo, nonché coloro che abbiano rivestito tale carica negli ultimi due anni;

2) rivestano la carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, nonché coloro che abbiano rivestito tale carica negli ultimi due anni;

3) rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni».

5.8

BELISARIO, PARDI

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano: avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;».

5.7

BELISARIO, PARDI

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di assicurarne la piena indipendenza e autonomia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dall'autorità politica;».

5.12

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;».

5.13

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti da un'Autorità amministrativa indipendente ovvero dall'organismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), non possano essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, e non possa essere corrisposta la componente della retribuzione legata al risultato;».

5.15

INCOStANTE, ADAMO

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «dirigenti» inserire le seguenti: «e al personale dipendente non dirigenziale».

5.29

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «qualora le amministrazioni di appartenenza», inserire le seguenti: «, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo,».

Art. 6.

6.6

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti, anche sanzionatori, per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;"

6.2

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.7

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;"

6.4

TREU, BIANCO, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;».

6.1

ESPOSITO

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in relazione al mancato rispetto delle disposizioni vigenti da parte del pubblico dipendente nel corso di un procedimento amministrativo, anche su segnalazione degli utenti o dei loro mandatari, con il diritto di conoscere l'esito di tale segnalazione.».

6.8

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;".

6.5

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;».

6.3

BELISARIO, PARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

6.9

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

"i-bis) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;

i-ter) abolire i Collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva."

6.0.200VIZZINI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta istituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.7

INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al governo per l'accorpamento delle scuole superiori di pubblica amministrazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad unificare le scuole superiori di pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento efficiente dei programmi di formazione, articolati in specifici settori disciplinari, al fine di assicurare una preparazione degli aspiranti dirigenti pubblici adeguata ai principi contenuti nella presente legge;

b) riduzione dei costi complessivi degli apparati amministrativi, riducendo il personale in esubero ed avvalendosi, qualora necessario, della consulenza di personale esterno e della collaborazione con università e centri di ricerca;

c) innalzamento della qualità degli insegnamenti a partire da una loro articolazione organica e strutturazione in curricoli;

d) collaborazione costante con le pubbliche amministrazioni e gestione congiunta dei corsi di formazione sul lavoro».

6.0.4

SALTAMARTINI, BOSCHETTO, LAURO, SARO, SARRO, FAZZONE, BENEDETTI VALENTINI, MALAN, SAIA, BUTTI, ALLEGRI, FERRARA, BIANCONI, DI STEFANO, CENTARO, MASSIDA, TOMASSINI, CASELLI, MENARDI, MUSSO, COLLINO, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, D'AMBROSIO LETTIERI, FLUTTERO, VALDITARA, DELOGU, DE ECCHER, PISCITELLI, DE ANGELIS

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare gli ordinamenti dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso la valorizzazione delle professionalità, anche dei ruoli tecnici, e la semplificazione delle relative procedure, che consentano di migliorare l'efficienza e la funzionalità degli uffici e dei reparti in cui il personale interessato espleta i propri compiti istituzionali, tenendo anche conto dei processi di riqualificazione professionale che hanno interessato i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle modifiche intervenute in materia di accesso alla dirigenza pubblica, nonché, in quanto compatibili, dei principi e criteri di delega di cui alla

presente legge finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, attraverso il contestuale pieno riconoscimento delle specifiche peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, fermo restando la dotazione organica complessiva dei due ruoli, anche prevedendo:

1) il possesso del diploma di scuola media secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;

2) l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e qualifica e grado corrispondente attraverso un percorso di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, nonché l'eventuale mantenimento, per un'aliquota dei posti disponibili, del concorso o della procedura selettiva interna, riservati al personale con qualifica di agente scelto, assistente e assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con almeno due anni di anzianità;

3) l'introduzione di procedure agevolate per la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il personale vincitore dei concorsi per l'accesso nel ruolo sovrintendenti indetti in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 e destinatario della previsione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), nonché la previsione di trattamenti economici compensativi a favore del personale del ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;

b) revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, anche prevedendo l'eventuale trasformazione in qualifica e grado della denominazione di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – sostituto commissario e delle denominazioni e qualifiche corrispondenti;

c) revisione dei ruoli direttivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, coerentemente con i processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche prevedendo:

1) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo, anche attraverso la contestuale soppressione dei ruoli diretti vi speciali e la riduzione della dotazione organica degli altri ruoli, al quale si accede, per almeno il cinquanta per cento della dotazione organica, attraverso concorso pubblico riservato a cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni da svolgere e, per la restante parte, attraverso concorso interno riservato al personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, in possesso del medesimo titolo di studio, fermi restando, nella fase transitoria, l'accesso al nuovo ruolo direttivo del personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in possesso degli altri requisiti già previsti per l'accesso ai corrispondenti ruoli direttivi speciali;

2) l'eventuale introduzione di meccanismi di adeguamento dei trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo analoghi a quelli già previsti per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ruoli corrispondenti;

d) revisione dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate coerentemente con la nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, con specifico riferimento ai titoli di studio previsti in relazione alle professionalità richieste, anche prevedendo:

1) l'unificazione del ruolo dei commissari con quello dei dirigenti, nonché di quelli corrispondenti della Polizia di Stato, fermo restando l'ordinamento gerarchico, attraverso la ridefinizione delle qualifiche e delle rispettive dotazioni organiche, nonché la valorizzazione delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, confermando le medesime modalità già previste per l'accesso al ruolo dei commissari, attraverso concorso pubblico, assicurando altresì, l'accesso, per un'aliquota riservata non superiore al venti per cento dei posti disponibili, anche al personale del nuovo ruolo direttivo in possesso del medesimo titolo di studio;

2) l'adeguamento dei ruoli dirigenziali delle altre Forze di polizia e delle Forze armate attraverso l'eventuale riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento economico corrispondente, anche al personale in possesso di titoli analoghi a quelli che consentono l'accesso alla dirigenza pubblica, ovvero di titoli e professionalità corrispondenti, assicurando, comunque, l'allineamento economico con il personale di cui al n. 1;

3) l'aggiornamento dei meccanismi di rideterminazione annuale dei trattamenti economici, anche attraverso l'eventuale introduzione di un procedimento negoziale per gli aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale interessato, con procedure e modalità coerenti con quelle di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tenendo conto delle peculiarità anche rappresentative del personale interessato;

e) assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessate dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli *un tantum*, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;

f) adeguare la corrispondenza funzionale e tra il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;

g) assicurare l'invarianza della spesa, salvo quanto previsto dai commi 1 e 4, anche attraverso la rideterminazione o riduzione delle dotazioni organiche e delle qualifiche e gradi e la rimodulazione dei trattamenti economici già previsti per il personale interessato, compresi quelli correlati all'anzianità di servizio e alla valorizzazione dirigenziale, nonché

il ricorso alle risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 sono adottati su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti e sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessato, perché esprimano il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 1, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati affinché esprimano il proprio parere. Si procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanzia pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria».

6.0.4 (testo 2)

SALTAMARTINI, BOSCHETTO, LAURO, SARO, SARRO, FAZZONE, BENEDETTI VALENTINI, MALAN, SAIA, BUTTI, ALLEGRINI, FERRARA, BIANCONI, DI STEFANO, CENTARO, MASSIDA, TOMASSINI, CASELLI, MENARDI, MUSSO, COLLINO, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, D'AMBROSIO LETTIERI, FLUTTERO, VALDITARA, DELOGU, DE ECCHER, PISCITELLI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle

politiche agricole, alimentari e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2009, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

c) unificazione, nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:

1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;

2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;

3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;

d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2009, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare, per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. A tale fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al precedente periodo.

4. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

9. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, ad iniziare dall'anno 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Ministero per la Pubblica amministrazione e

l'innovazione, e sentite le Amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:

a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici

c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. All'attuazione del comma 8 si provvede, nei limiti delle risorse annualmente allo scopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria

11. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

12. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi tutti i provvedimenti normativi da emanare in attuazione della presente legge, che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico, devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.

14. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».

15. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.».

6.0.1

GASPARRI, BOSCIETTO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specificità di *status* e d'impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";

b) Il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.5

SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASELLI, DE ECCHER, VALDITARA, BIANCONI, COLLINO, BUTTI, SAIA, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Dopo, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è aggiunto il seguente:

"3. È riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze di polizia e delle Forze Armate, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti mediante il ricorso e la previsione di risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tali risorse sono corrisposte sulla base dei procedimenti di cui al presente decreto legislativo"».

6.0.2

NESPOLI, SALTAMARTINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'or-

dine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e correlati impieghi in attività usuranti. Tale condizione è oggetto di specifica tutela sul piano normativo, economico, pensionistico e previdenziale nel contesto degli interventi ordinamentali del settore pubblico. Agli effetti di cui ai precedenti periodi, oltre all'impiego di tutte le risorse destinate ai periodici rinnovi contrattuali del comparto sicurezza e difesa, in ragione della citata specificità, saranno individuate risorse aggiuntive e la definizione delle norme connesse ai profili giuridici, economici, pensionistici e previdenziali dello stesso personale.».

6.0.3

GASPARRI, BOSCIETTO, SALTAMARTINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e correlati impieghi in attività usuranti.».

6.0.12

DEL VECCHIO, SCANU, PINOTTI, AMATI, SERRA, SIRCANA, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. In considerazione dei compiti peculiari delle Forze armate e delle Forze di polizia per la tutela delle Istituzioni democratiche e la salvaguar-

dia dell'ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna e in relazione agli obblighi, alle limitazioni di diritti e ai requisiti di efficienza operative che sono conseguentemente previsti per gli appartenenti agli stessi organismi, è riconosciuta al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia la specificità della funzione svolta e del ruolo rivestito, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2009 è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione pari a 200 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché con le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile. La ripartizione delle risorse di cui al presente comma viene rideterminata annualmente dal Governo, d'intesa con le stesse rappresentanze e organizzazioni sindacali.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 200 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2009, si provvede mediante il corrispondente incremento, da disporre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

6.0.6

SALTAMARTINI, PISCITELLI, TOMASSINI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASELLI, DE ECCHER, VALDITARA, BIANCONI, COLLINO, BUTTI, SAIA, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRIANI

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Specificità del personale operativo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Dopo l'articolo 34, primo comma, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuta la specificità del ruolo e della funzione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante il ricorso e la previsione di risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale in-

teressato. Tali risorse sono corrisposte sulla base dei procedimenti di cui al presente decreto legislativo"».

6.0.8

BIANCO, CECCANTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nuove norme in materia di attribuzioni del CNEL)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (*Ulteriori attribuzioni*). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello; nonché predisporre una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione della Categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936» sono soppresse.

INAMMISSIBILE

6.0.8 (testo 2)

BIANCO, CECCANTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nuove norme in materia di attribuzioni del CNEL)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (*Ulteriori attribuzioni*). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello; nonché predispose una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione della Categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936» sono soppresse. Il Governo è delegato, con decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.»

6.0.10

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 1986 n. 936, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – In attuazione di quanto previsto dall'art. 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di 2° livello; nonché di predisporre una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle PA con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione della Categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

6.0.9

SALTAMARTINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soppresse le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936».

6.0.9 (testo 2)

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soppresse le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936. Il Governo è delegato, con decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».

6.0.11

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Corte dei conti)

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato, in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità ovvero deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può disporre l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante formale comunicazione al Ministro competente, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è con testualmente trasmesso in copia al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato ovvero, con proprio decreto motivato da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni o dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realiz-

zazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, dandone comunicazione al Ministro competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto motivato da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche a carico, anche parziale, dei bilanci delle Regioni o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo o referto, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extraistituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'art. 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attri-

buite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte, sancita dall'art. 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

9. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

6.0.11 (testo 2)

SALTAMARTINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Corte dei conti)

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato, in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione sia dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa, anche destinando le stesse somme ad altro capitolo del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme già impegnate, ovvero può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni e dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche a carico, anche parziale, dei bilanci delle Regioni o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, compo-

sto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extraistituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo

occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

9. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

6.0.100

VIZZINI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Corte dei conti)

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione sia dell'impegno di somme stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, anche destinando le stesse somme ad altro capitolo del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme già impegnate, ovvero può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni e dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani

e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12

luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2009. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo concomitante di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

BILANCIO (5^a)

Martedì 11 novembre 2008

72^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, rinviato in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, il 10 novembre 2008

(Esame)

Il presidente AZZOLLINI informa che il Presidente del Senato ha rinviato, per l'esame in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, l'emendamento 2.0.800 e i relativi subemendamenti presentati in Assemblea al provvedimento in titolo.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra la proposta 2.0.800 rilevando che la stessa è volta a prevedere l'applicazione anche per l'anno 2009 del quadro della legislazione già vigente di cui alla legge n. 314 del 2004; la proposta è volta altresì ad attribuire al prefetto un potere di impulso e sostitutivo in relazione all'ottemperanza delle disposizioni in materia di redazione del bilancio. Il comma 3 e il comma 4 prevedono una conferma dell'attribuzione agli enti locali di una quota di partecipazione al gettito IRPEF, non producendo effetti sul bilancio dello Stato atteso che vi è una corrispondente riduzione di trasferimenti da parte dell'erario. La proposta interviene altresì in materia di richiami normativi e regolamentari circa la redazione dei bilanci da parte degli enti locali, mentre il comma 7 è volto a trasformare un termine attualmente di natura ordinatoria in perentorio, così da consentire il conseguimento di risparmi di spesa.

Il sottosegretario GIORGETTI dà lettura di una relazione tecnica relativa alla proposta 2.0.800 nella quale si afferma l'assenza di effetti finanziari connessi all'emendamento.

Il PRESIDENTE dichiara dunque aperto il dibattito.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti sul comma 1 della disposizione in particolare soffermandosi sulla vigenza o meno per l'anno 2009 della normativa richiamata dalla proposta emendativa; l'Esecutivo dovrebbe infatti chiarire quali effetti possano associarsi alla proposta atteso che la normativa richiamata costituisce già legislazione vigente, chiarendo il quadro normativo di riferimento per l'anno 2009. In ordine al comma 7 della proposta sottolinea altresì la necessità che siano forniti chiarimenti in ordine agli asseriti risparmi di spesa che si conseguirebbero con la disposizione, posto che la stessa si limita a prevedere la trasformazione di un termine da ordinatorio a perentorio.

Il sottosegretario GIORGETTI in ordine al comma 7 dell'emendamento 2.0.800 rileva che i risparmi di spesa sono connessi al venir meno delle richieste di reintegrazione relative agli anni precedenti al 2006, stimabili, pur in assenza di una specifica quantificazione, in circa 360 milioni di euro. In ordine al comma 1, chiarisce che la proposta è volta a rendere applicabile la normativa già vigente anche all'esercizio finanziario futuro.

Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto ad evidenziare come la normativa richiamata dalla proposta emendativa al comma 1 risulti vigente sino all'esercizio 2008, il senatore MORANDO (*PD*) chiede di acquisire conferma che anche con riferimento al comma 2 della proposta la normativa vigente risulti limitata sino all'anno 2008, valendo dunque l'emendamento ad estendere anche all'esercizio finanziario futuro.

Il sottosegretario GIORGETTI richiamando i contenuti della disposizione di cui alla legge n. 244 del 2007 indicata dal comma 2 della proposta, chiarisce la valenza della normativa vigente solo sino all'anno 2008.

Si passa quindi all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti relativi alla proposta 2.0.800, soffermando sul subemendamento 2.0.800/1, in relazione al quale sottolinea come il comma 5 della proposta 2.0.800 sia volto a rafforzare la responsabilizzazione degli enti locali mediante l'apposita certificazione.

Il senatore MERCATALI (*PD*), in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.0.800/1, rileva che non risulta necessario prevedere ulteriori interventi normativi in materia di certificazione dei bilanci, potendosi già fare riferimento al quadro della legislazione vigente in materia.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, è respinto il subemendamento 2.0.800/1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti da 2.0.800/2 a 2.0.800/5.

Il senatore MORANDO (*PD*) in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.800 sottolinea che, pur non essendoci una pregiudiziale contrarietà della propria parte politica sui contenuti di tale proposta, la formulazione della medesima pone all'attenzione un problema strutturale inerente la costruzione del bilancio a legislazione vigente. Risulta, infatti, un dato problematico e meritevole di una riflessione la necessità che si disponga con una nuova previsione normativa la valenza, anche per l'anno 2009, del quadro normativo che già costituisce la legislazione vigente. Ciò costituisce un dato problematico in ordine alla costruzione stessa del bilancio che viene sottoposto annualmente all'esame parlamentare. In ragione di tali rilievi preannuncia quindi, anche a nome della propria parte politica, il voto di astensione sulla proposta 2.0.800.

Con l'astensione dei Gruppi di opposizione, posto ai voti, l'emendamento 2.0.800 risulta quindi approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, nel testo A approvato dalle Commissioni, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza che, in primo luogo, alla luce degli elementi forniti dalla Ragioneria generale con riferimento al testo originario del provvedimento in ordine alla norma di copertura finanziaria – non modificata nei suoi contenuti nel testo A all'esame –, occorre prevedere una apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a sostituire la disposizione di copertura e relativa tabella (articolo 58 del testo A). In ordine all'articolo 32, fa presente che occorre acquisire conferma che alle modalità di tenuta anche informatica dei registri già previsti dalla normativa possa procedersi con le risorse a legislazione vigente. In ordine all'articolo 34, ritiene che occorre acqui-

sire chiarimenti circa il comma 1, in ordine agli effetti retroattivi della previsione rispetto a somme già introitate, nonché con riferimento al comma 7; sembrano poi determinare maggiori oneri i commi 2, 3, 4 e 5 della proposta in relazione all'istituzione e alla tenuta dell'Albo ivi indicato. In ordine all'articolo 39, lettera *f*), punto 1), rileva che occorre acquisire conferma che i citati reparti specializzati della polizia penitenziaria risultino nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In relazione all'articolo 43, comma 1, lettera *h*), segnala che occorre acquisire conferma che possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente; in relazione alla lettera *l*), punto 2, della medesima disposizione, occorre acquisire conferma dell'invarianza finanziaria; in relazione alla lettera *n*), posto che la norma appare una mera specificazione del tenore letterale della norma richiamata, appare comunque opportuno acquisire conferma che non si ampli la fattispecie di accompagnamento alla frontiera, acquisendo quindi conferma dell'invarianza della previsione. In relazione all'articolo 45, rileva che occorre acquisire conferma che possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente, occorrendo analoga conferma altresì con riferimento all'articolo 47. In relazione all'articolo 49, fa presente che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. In relazione all'articolo 50, ritiene che appare necessario prevedere una formulazione che renda flessibile l'applicazione del rimpatrio assistito, al fine di rendere effettivo il meccanismo del limite di spesa. Segnala che occorre acquisire conferma della non onerosità della disposizione di cui all'articolo 54, in materia di proroga termini, atteso peraltro che le norme richiamate prevedono, alla scadenza dei termini ivi indicati, il venir meno dei finanziamenti. Ritiene che occorre acquisire conferma dell'invarianza della disposizione di cui all'articolo 55.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato in ordine alla disposizione recante la copertura finanziaria del provvedimento, che viene resa disponibile. Deposita altresì una ulteriore nota relativa ai contenuti del testo A del provvedimento, altresì resa disponibile.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di acquisire gli elementi di chiarimento richiesti al Governo al fine di predisporre una proposta di parere che potrà essere illustrata nella successiva seduta. Evidenzia in particolare che, in sede di espressione del parere sul testo del provvedimento, risulterà necessario prevedere con apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la sostituzione della norma recante la copertura finanziaria del provvedimento nel senso indicato dalla Ragioneria generale dello Stato, con la nota testé depositata, verificata dal Ragioniere generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 15 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento definisce procedure di controllo delle operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari per prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo. Rileva che la relazione tecnica afferma che dal provvedimento non derivano effetti finanziari positivi in quanto le funzioni e i compiti disciplinati sono, a legislazione vigente, attribuiti a strutture già esistenti puntualmente individuate. Inoltre, dall'unificazione della fase istruttoria e del procedimento di irrogazione delle sanzioni presso il Ministero dell'economia e delle finanze non comporta aumenti di carichi di lavoro, né la necessità di ricorrere a risorse aggiuntive. Come segnalato dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati, fa presente che occorre acquisire conferma dell'invarianza degli oneri per i nuovi compiti assegnati all'Agenzia delle dogane per la ricezione (anche in via informatica) delle dichiarazioni riguardanti i movimenti di denaro contante, alla possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di chiedere valutazioni tecniche ad organi ed enti (articolo 8).

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara che dallo schema non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento al fine dell'espressione di un parere non ostativo nel corso della successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004» (n. 23)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 15 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo rilevando, per quanto di competenza, che, come segnalato dal Servizio del bilancio, anche se la relazione tecnica fornisce una serie di informazioni che permettono una valutazione di carattere mi-

croeconomico sulla sufficienza degli incrementi tariffari a coprire i costi associati ai controlli ma non provvede a quantificare l'impatto complessivo delle modifiche tariffarie recate dal provvedimento. Tale quantificazione risulta invece necessaria, al fine di valutare l'effetto per la finanza pubblica delle disposizioni in esame. Rinvia poi agli altri chiarimenti richiesti nella Nota del Servizio del bilancio sull'articolo 7.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire le opportune verifiche e gli approfondimenti richiesti nel corso di una successiva seduta.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea la necessità che siano forniti i chiarimenti da parte del Governo che appaiono particolarmente indispensabili attesi i rilevanti problemi che pone il provvedimento in esame, posto che sembra profilarsi un divario tra la situazione delle diverse regioni tra le quali alcune non sarebbero in grado di procedere alle attività richieste, risultando tale aspetto meritevole di un approfondimento.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire i necessari elementi da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI N. 1083**Art. 2.****2.0.800**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per gli enti locali)

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007 sono prorogate per l'anno 2009.

4. All'articolo 160, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera: «e)» è sostituita dalla seguente:

«e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali;»

5. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.»

6. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 151, comma 7, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

b) all'articolo 226, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni»;

c) all'articolo 227, comma 2, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

d) all'articolo 233, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni».

7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministro dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.».

2.0.800/1

MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 2.0.800, all'articolo 2-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 5.

2.0.800/2

MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 2.0.800, all'articolo 2-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

2.0.800/3

MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 2.0.800, all'articolo 2-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 7.

2.0.800/4

MASCITELLI

All'emendamento 2.0.800, all'articolo 2-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 7.

2.0.800/5

MASCITELLI

All'emendamento del Relatore 2.0.800, al comma 7, sostituire le parole: «31 gennaio 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».

73^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 15 della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), facente funzione di relatore, illustra una proposta di parere non ostativa con presupposti (allegata al resoconto della seduta odierna).

Previa verifica del numero legale, posta ai voti, la proposta avanzata dal relatore è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore facente funzione, senatore ESPOSITO (*PdL*), a seguito delle note depositate nella seduta pomeridiana di oggi dal rappresentante del Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-

to, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che l'articolo 30, comma 1, sia soppresso;
- che all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «istituito» siano aggiunte le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
- che all'articolo 44, comma 1, dopo la parola «istituito» siano aggiunte le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
- che all'articolo 46 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
- che l'articolo 55 sia sostituito dal seguente: «1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 930.000 per l'anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall'anno 2009, e dall'articolo 39, valutati in euro 43.632.000 per l'anno 2008, in euro 65.269.040 per l'anno 2009, in euro 114.521.980 per l'anno 2010 e in euro 77.031.400 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 43.632.000 per l'anno 2008 ed euro 55.764.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione si provvede:

a) quanto a 44.562.000 di euro per l'anno 2008, a 91.901.000 di euro per l'anno 2009, a 111.296.000 di euro per l'anno 2010 ed a 110.386.000 di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 6.722.040 per l'anno 2009 ed euro 32.999.980 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati

ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

– che la tabella n. 1 sia sostituita dalla seguente:

TABELLA 1
(art. 55, comma 1, lettera a)

	2008	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	1.946.000	9.742.000	5.403.000	5.403.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	–	308.000	9.000	9.000
Ministero della giustizia	6.480.000	3.298.000	–	10.922.000
Ministero degli affari esteri	12.805.000	13.800.000	40.955.000	40.955.000
Ministero della pubblica istruzione . .	6.089.000	–	–	–
Ministero dell'interno	7.405.000	–	–	–
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	54.000	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	1.577.000	907.000	3.664.000	3.664.000
Ministero della salute	6.535.000	15.275.000	37.577.000	29.611.000
Ministero dei trasporti	289.000	38.000	968.000	968.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica	1.382.000	861.000	4.493.000	4.493.000
Ministero della solidarietà sociale . .	–	47.672.000	18.227.000	14.361.000
TOTALE	44.562.000	91.901.000	111.296.000	110.386.000

Esprime parere di semplice contrarietà in ordine all'articolo 51.

Il parere è altresì reso con il seguente presupposto:

– che alle attività di cui all'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, in relazione alla tenuta dell'Albo ivi indicato, possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.».

Fa inoltre presente che la numerazione degli articoli contenuta nello stampato A del provvedimento, e pubblicata in data odierna, non corrisponde alla numerazione contenuta nelle note consegnate dal rappresen-

tante del Governo, riferite invece alla numerazione provvisoria degli articoli del testo effettuata dalle Commissioni riunite e successivamente modificata per l'Aula.

I senatori LUSI (*PD*) e MERCATALI (*PD*) chiedono di poter disporre di tempo ulteriore per approfondire la proposta avanzata dal relatore, in considerazione della complessità sia del testo che del parere proposto.

Il PRESIDENTE rinvia dunque il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 21,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che i nuovi compiti attribuiti all'Agenzia delle dogane possano essere svolti con le risorse del bilancio a legislazione vigente.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 11 novembre 2008

38^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti e Molgora.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1196) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore GENTILE (*PdL*), osservando che il decreto-legge, nella sua originaria versione, risultava formato da un unico articolo volto ad affidare la gestione del gioco dell'Enalotto e del suo gioco opzionale (denominato SuperStar) all'attuale concessionario (Sisal S.p.A.), alle condizioni vigenti al 26 settembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto) fino alla piena operatività della nuova concessione e, comunque, non oltre il 1° luglio 2009.

Dopo aver ricordato le misure di proroga disposte a partire dalla legge finanziaria per il 2007, il relatore dà conto delle misure adottate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per portare a termine le procedure di selezione per l'affidamento in concessione, specificando peraltro che ad oggi la gara per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ha condotto all'individuazione del nuovo concessionario che, tuttavia, non può essere ancora nella pienezza delle sue attribuzioni, dovendosi attuare e sottoporre a verifica un insieme di attività preliminari atte a garantire l'idoneità della nuova organizzazione

e della nuova rete distributiva, nonché la loro conformità ai progetti presentati in sede di gara.

Il relatore dà quindi analiticamente conto delle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati con l'articolo 1-*bis* in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse. L'articolo interviene nel settore delle scommesse ippiche e sportive, autorizzando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a realizzare un'apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea, per la concessione, fino al 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta, in rete fisica, di giochi su base ippica e sportiva, nel limite massimo di 3.000 soggetti abilitati alla raccolta.

Le concessioni sono aggiudicate – fino al loro esaurimento – ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad 85.000 euro. È prevista una riduzione dell'importo da corrispondere, pari al 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta, qualora le concessioni vengano aggiudicate a soggetti già titolari – in virtù di una precedente concessione diversa da quelle censurate dalla Corte di giustizia CE – di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

Attraverso una modifica alla legge finanziaria per il 2003, la possibilità di effettuare scommesse all'interno degli ippodromi anche su corse tenute in altri campi viene estesa alle scommesse a quota fissa (mentre oggi ciò è consentito per le sole scommesse a totalizzatore); inoltre, tale possibilità non viene più limitata ai giorni di svolgimento delle gare, sopprimendo così ogni vincolo temporale.

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, un fondo alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio e la raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Viene stabilito – con decorrenza dal 1° gennaio 2009 – l'incremento del prelievo erariale unico (c.d. «preu») dal vigente 12 per cento al 12,70 per cento delle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del suddetto incremento rispetto alle entrate relative all'anno 2008 – rilevate annualmente dall'AAMS – sono assegnate all'UNIRE, per essere interamente destinate all'incremento del montepremi. Si dispone, inoltre, l'assegnazione all'UNIRE di un contributo, per il solo anno 2008, di 25 milioni di euro, al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali del medesimo ente. Per far fronte a tale onere, si prevede la corrispondente riduzione del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali.

Passando all'articolo 1-*ter*, il relatore segnala che esso rimette ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina relativa alla sperimentazione degli apparecchi elettronici per il gioco lecito collegati in rete. Si tratta degli apparecchi facenti parte della rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elabora-

zione della rete stessa. Con il medesimo decreto ministeriale, sono dettate, altresì, le norme per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi. La disposizione in commento reca l'interpretazione autentica di una norma della legge finanziaria per il 2006, al fine di determinare con esattezza il compenso erogato ai concessionari della rete telematica, a titolo di corrispettivo dell'ammodernamento degli apparecchi da gioco e della raccolta dei dati di funzionamento.

Segnala, da ultimo, che sono state soppresse le disposizioni inserite dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati, in materia di esercizio e raccolta a distanza (*on line*) dei giochi in Italia, con le quali si prevedeva l'emanazione di appositi regolamenti atti a disciplinare *ex novo* o ad adeguare le disposizioni circa l'esercizio e la raccolta a distanza di una serie di giochi analiticamente indicati nel dettato normativo. Fa presente, infine, che il Governo ha preannunciato la presentazione, in tempi ravvicinati, di un apposito disegno di legge sul tema, tenuto conto dell'avvio nei confronti dell'Italia di due procedure di infrazione comunitaria relative proprio alle modalità di gestione del gioco a distanza.

Considerato che il decreto-legge in titolo deve essere convertito entro il 25 novembre, il presidente BALDASSARRI propone di avviare, già nel corso della seduta odierna, la discussione generale, per concluderla nella seduta di giovedì alle ore 15, nella quale sono previsti anche gli interventi di replica. Dopo un intervento del senatore BARBOLINI (*PD*) in merito alla seduta pomeridiana di giovedì, il Presidente propone quindi di anticipare alle 8,30 l'orario di convocazione di tale seduta.

Propone poi di fissare per le ore 19 di giovedì prossimo, 13 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al decreto-legge.

La Commissione conviene su tali proposte.

Nel riservarsi un più articolato intervento in discussione generale, il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede che il sottosegretario Giorgetti fornisca alla Commissione alcuni chiarimenti in merito allo stato attuale della disciplina in materia di giochi, in considerazione dell'ampliamento degli originari contenuti del decreto-legge e della criticità di alcuni profili relativi alla gestione degli apparecchi di gioco collegati in rete.

In riferimento alla proroga della concessione per la gestione del gioco Enalotto, il sottosegretario GIORGETTI precisa che essa si giustifica con l'esigenza di consentire all'AAMS la predisposizione della documentazione tecnica relativa all'affidamento in concessione. Rileva inoltre che la proroga non determina oneri finanziari per lo Stato e che la tempistica prescelta è idonea a evitare l'insorgenza di eventuali contenziosi con il concessionario.

Il Governo italiano sta svolgendo, presso l'Unione europea, un confronto in sede politica su alcune questioni indifferibili, come il riordino

della disciplina dei giochi e il monopolio nella vendita di prodotti di tabacco, attesa la particolare importanza di tali tematiche.

La decisione di introdurre, con l'articolo 1-*bis*, le disposizioni relative alla raccolta dei giochi e delle scommesse su base ippica e sportiva, discende dalla necessità di dare attuazione alla sentenza del 13 settembre 2007, con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'illiceità del rinnovo di 329 concessioni a favore dell'UNIRE per la gestione delle scommesse ippiche. L'urgenza di intervenire deriva inoltre dalla previsione che le concessioni illecitamente rinnovate sono revocate non oltre il 31 gennaio 2009, ponendo dunque un problema di continuità della raccolta e accettazione delle scommesse dopo tale data.

D'altro canto, l'indifferibilità dell'intervento d'urgenza del Governo è motivata anche dall'esigenza di far fronte alla crisi del settore, determinata dalla flessione nella raccolta delle scommesse ippiche, con la conseguente riduzione del montepremi disponibile e delle risorse a favore del settore dell'allevamento delle razze equine.

Relativamente alle norme sui giochi *on line* sottolinea l'atteggiamento del Governo, il quale ha accolto, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la richiesta dell'opposizione di affrontare tale complessa tematica con un disegno di legge *ad hoc*, pur se l'esigenza di un intervento normativo è ulteriormente rafforzata dall'avvio, nei confronti dello Stato italiano, di due procedure di infrazione relative alla gestione di tali giochi. Rammenta inoltre come nella disposizione in seguito soppressa fosse anche prevista una destinazione delle risorse derivanti dalla raccolta a distanza dei giochi in favore dei soggetti deboli e più esposti a i rischi del gioco.

Sugli apparecchi da intrattenimento, sottolinea l'esigenza di rendere più trasparente e sotto la piena responsabilità del decisore politico l'elaborazione delle strategie e delle innovazioni normative, con un coinvolgimento anche delle competenti Commissioni parlamentari.

Ritiene comunque maturi i tempi perché il Parlamento riprenda la discussione di tale tematica con l'urgenza di provvedere in tempi ragionevolmente brevi, in un clima di confronto tra i contrapposti schieramenti politici, nella prospettiva di contrastare la diffusione del gioco illegale, di tutelare i soggetti deboli e salvaguardare gli interessi erariali.

Conclude ricordando che la questione relativa alla procedura di nomina del Direttore dei Monopoli di Stato rimane ancora aperta.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rimarca la delicatezza della materia oggetto del provvedimento d'urgenza, in considerazione della consistente entità dell'evasione fiscale nel settore degli apparecchi da intrattenimento come confermato anche dalle inchieste condotte da alcuni organi di informazione.

Anche alla luce di fenomeni di dipendenza dal gioco, sottolinea l'attenzione posta dalla propria parte politica a che il Governo intraprenda una decisa azione per contrastare tali situazioni e assicurare una maggiore

tutela dei giocatori, giudicando negativamente la promozione del gioco da parte dello Stato.

Il senatore BARBOLINI (PD) chiede al sottosegretario Giorgetti di chiarire se si prevede che le concessioni il cui rinnovo è stato censurato in sede comunitaria devono essere affidate mediante una procedura ad evidenza pubblica.

Il sottosegretario GIORGETTI fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 14,40 riprende alle ore 15,10.

(414) COSTA. – *Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti*

(507) BARBOLINI. – *Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente BALDASSARRI rammenta che, nella seduta del 5 novembre scorso, la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dalla relatrice Germontani e pubblicato in allegato al resoconto di tale seduta.

Il sottosegretario MOLGORA sottolinea la particolare importanza dell'argomento oggetto dell'iniziativa legislativa, all'esame della Commissione, in considerazione del moltiplicarsi delle forme e modalità con le quali avvengono le frodi sui mezzi di pagamento.

Individua quindi alcune questioni di fondo che appaiono, a suo avviso, meritevoli di un ulteriore e approfondito esame, pur con una valutazione complessivamente positiva del testo unificato adottato dalla Commissione. In primo luogo, sottolinea come la tipologia e la qualità delle informazioni oggetto di verifica mediante la consultazione della banca dati debbano essere definite ulteriormente dal legislatore, rimettendo dunque all'autorità di governo soltanto il compito di adottare misure attuative. In tale ambito, peraltro, occorre considerare anche come le finalità di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, riguardino due tipologie ben distinte di condotte illecite, l'una relativa all'utilizzazione di strumenti informatici per perpetrare frodi sui mezzi di pagamento e l'altra relativa al settore delle assicurazioni. Risulta pertanto evidente come sia necessario specificare e differenziare le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei due tipi di frode prima indicati, anche per i profili di tutela della riservatezza dei dati personali. La normativa proposta dovrebbe pertanto

enunciare con puntualità i criteri per la definizione dei dati rilevanti per entrambi i settori di intervento.

In secondo luogo, andrebbe esplicitata meglio la ragione dell'inclusione nella platea degli aderenti al sistema di prevenzione anche delle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica, servizi interattivi associati o di accesso condizionato, ai sensi della vigente normativa. Al riguardo, il Sottosegretario ravvisa infatti l'esigenza di approfondire quale sia l'effettiva *ratio* di tutela del consumatore potenzialmente vittima di una frode. Inoltre, tali fattispecie contrattuali si differenziano in misura non trascurabile dalla concessione del credito al consumo, finalizzata all'acquisto di determinati beni, ricadendo quindi in un ambito estraneo a quello in cui operano le banche e gli intermediari finanziari.

Concludendo il proprio intervento, rileva l'esigenza di valutare ulteriormente le modalità di funzionamento della banca-dati, anche in vista dell'introduzione di un sistema di segnalazione tempestiva, agli organi competenti, di tutte le condotte fraudolente in corso, al fine di una rapida risposta da parte delle autorità pubbliche per la prevenzione e il contrasto di tali comportamenti, sempre con riguardo ai profili di tutela della riservatezza.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea che le osservazioni svolte dal Sottosegretario richiamano giustamente l'attenzione della Commissione sulla distinzione degli ambiti nei quali è destinato a operare il sistema di prevenzione che si intende introdurre. In secondo luogo, reputa condivisibile anche l'opportunità di prospettare un meccanismo che permetta una comunicazione tempestiva all'autorità competente delle notizie relative a possibili ipotesi di frodi nel settore del credito al consumo e in quello assicurativo.

Il senatore BARBOLINI (PD) osserva che le indicazioni formulate dal sottosegretario Molgora rappresentano un fondamentale contributo per orientare al meglio i lavori della Commissione: pur condividendo l'esigenza di delineare in via legislativa i dati oggetto di verifica, rimarca tuttavia che occorre anche prevenire il rischio di introdurre un meccanismo eccessivamente rigido, che non consentirebbe la possibilità di modificare o integrare il novero di tali informazioni se non attraverso un ulteriore intervento del legislatore.

Anche la definizione della platea degli aderenti al sistema ha formato oggetto di un'articolata discussione nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione, proprio in relazione all'opportunità di valutare attentamente i criteri di selezione dei soggetti da includere, prime fra tutte le imprese che forniscono servizi di comunicazione o di accesso condizionato.

In conclusione, sottolinea che l'indicazione di un coinvolgimento dei competenti organismi di investigazione, nell'ambito del funzionamento del sistema di prevenzione, coglie opportunamente l'esigenza che venga eser-

citato un controllo preventivo e tempestivo sui comportamenti che prospettano un rischio di frode a danno del consumatore e degli operatori.

Riprendendo la parola, il sottosegretario MOLGORA richiama inoltre l'attenzione sulla valutazione delle specifiche soluzioni tecnologiche per realizzare la banca-dati e consentirne una piena funzionalità.

Sotto altro profilo, occorre accertare se non vi siano altri soggetti pubblici, come ad esempio le amministrazioni comunali, potenzialmente interessati al funzionamento del sistema di prevenzione.

Dopo aver ribadito l'importanza del fatto che il legislatore compia le necessarie scelte di fondo sull'impostazione del sistema, segnala anche l'esigenza di verificare che gli strumenti informatici sui quali esso si fonda non duplichino i contenuti di analoghe banche-dati a disposizione di soggetti pubblici.

Nel ringraziare il Sottosegretario per l'attenzione riservata al testo unificato da lei proposto alla Commissione, la relatrice GERMONTANI (*PdL*) dichiara di condividere le indicazioni di lavoro formulate al fine di perfezionare la proposta legislativa.

Per quanto riguarda l'importanza del ruolo del Parlamento nella definizione delle modalità di funzionamento del sistema di prevenzione, segnala la scelta di prevedere un ulteriore intervento del Parlamento stesso, attraverso le competenti Commissioni permanenti, in sede di valutazione del decreto di attuazione previsto dall'articolo 6 del testo unificato.

In relazione al coinvolgimento delle autorità pubbliche preposte al controllo e alla prevenzione delle frodi, richiama anche il rilievo della disposizione, contenuta nell'articolo 2, che prevede una comunicazione al Ministero dell'interno, all'UIF e all'ISVAP sui risultati dell'attività di prevenzione di particolare interesse per il contrasto alla criminalità organizzata. Ribadisce inoltre anche la validità dell'impostazione dell'archivio centrale informatizzato che si articola in tre strumenti, tra i quali assume, a tal fine, particolare rilievo anche il modulo di allerta.

La relatrice evidenzia quindi come anche in ordine alla presenza, tra gli aderenti al sistema, delle imprese che offrono servizi di comunicazione, siano state svolte approfondite riflessioni, le quali hanno posto in rilievo – pur nella consapevolezza delle differenti caratteristiche che distinguono la concessione del credito al consumo dalla fornitura di servizi su base continuativa – analoghe e coincidenti esigenze di tutela dei consumatori e di prevenzione delle frodi.

Per quanto concerne i compiti dell'autorità pubblica nella prevenzione delle frodi, il senatore SCIASCIA (*PdL*) invita a considerare la possibilità che l'obiettivo di una tempestiva e puntuale segnalazione dei rischi di frode possa essere soddisfatto facendo leva sul coinvolgimento dell'autorità giudiziaria piuttosto che della Guardia di finanza: risulta infatti essenziale apprestare tutela al consumatore, potenziale vittima di una frode,

anche attraverso una tempestiva informativa da parte degli operatori interessati.

Il sottosegretario MOLGORA ribadisce l'esigenza di favorire un'utilizzazione dell'archivio contenente i dati oggetto di verifica nella prospettiva di accertare con tempestività i rischi di frode in atto, per avere tempi certi di intervento e prevenzione di tali comportamenti e ripristino della legalità. In caso contrario, ritiene che l'iniziativa potrebbe essere connotata da scarsa concretezza.

Dopo un intervento del presidente FERRARA, il senatore VACCARI (*LNP*) ritiene utile, nel definire le modalità di funzionamento del sistema di prevenzione, prevedere un meccanismo di memorizzazione delle frodi, anche per individuare settori e territori nei quali si concentra maggiormente il fenomeno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta di giovedì prossimo, 13 novembre, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 11 novembre 2008

43^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 14,30.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE dispone l'anticipazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato oggi al termine della seduta plenaria, per comunicazioni inerenti l'organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro è impossibilitato a svolgere nella seduta odierna l'audizione prevista e che sarebbe disponibile domani, mercoledì 12 novembre, alle ore 20.30.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 36 (PIANO PROGRAMMATICO SULLA SCUOLA)

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), nel prendere atto la maggioranza non è in numero legale per esaminare il Piano programmatico sulla scuola, ma-

nifesta comunque disponibilità, in qualità di relatore, a proseguire il dibattito sul medesimo atto dopo l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata, previsto per giovedì prossimo. Si augura che a questa apertura corrisponda un atteggiamento di responsabilità da parte dell'opposizione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Salvatore Italia a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (n. 19)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame e rinvio)

Dopo che il PRESIDENTE ha dato atto all'opposizione di aver garantito la presenza del numero legale per l'esame dell'atto in titolo, riferisce alla Commissione il relatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale ripercorre brevemente la genesi e l'evoluzione della società ARCUS. Al riguardo, rammenta che essa era nata dalla necessità di evitare che opere infrastrutturali fossero interrotte a causa del ritrovamento di beni culturali, garantendo loro al tempo stesso adeguata tutela. Pertanto, il legislatore dell'epoca stabilì che una percentuale delle risorse per le infrastrutture dovesse essere destinata agli eventuali siti archeologici ritrovati durante i lavori.

Dopo aver rimarcato la bontà dell'iniziativa, che consentiva un utilizzo più responsabile delle risorse dato che essere erano in compartecipazione, si sofferma sul prestigioso *curriculum* del dottor Salvatore Italia, attuale commissario straordinario di ARCUS, raccomandando l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Coglie poi l'occasione per suggerire l'audizione del presidente della Società, a conclusione dell'*iter* di nomina, onde acquisire maggiori informazioni circa l'attività e l'indirizzo di ARCUS, nella prospettiva di ripristinarne le finalità iniziali.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), pur giudicando corretta la ricostruzione della genesi di ARCUS, ispirata alla necessità di disciplinare in maniera vantaggiosa il rapporto fra infrastrutture e beni culturali, ritiene che la Società negli ultimi anni non abbia adempiuto completamente alla *mission* affidatale.

Nel ricordare che la percentuale di finanziamento per due anni fu innalzata dal 3 al 5 per cento, determinando così un incremento degli investimenti per i beni culturali, lamenta il carattere microsettoriale di alcuni interventi realizzati da ARCUS, talvolta in territori privi di collegamento con opere infrastrutturali. Segnala comunque che negli ultimi due anni ne è stato portato a compimento l'*iter* organizzativo, ad esempio mediante l'emanazione del relativo regolamento, e giudica positivo il contributo del precedente commissario straordinario, che ha dimostrato senso dello Stato e senso pratico.

Associandosi alla richiesta del senatore Asciutti di audire successivamente il neo presidente della Società, al fine di stabilire un confronto più diretto e continuativo rispetto al passato, riconosce che la designazione del dottor Salvatore Italia non sia di parte, ma al contrario garantisca l'esperienza e le competenze del candidato nel comparto, ed esprime un giudizio complessivamente positivo.

Il senatore VITA (PD) sollecita a sua volta l'audizione del presidente di ARCUS, a conclusione del procedimento di nomina, lamentando tuttavia che, a dispetto delle lodevoli intenzioni iniziali, la Società non abbia svolto un ruolo di stimolo e incentivo alla creatività. Suggerisce inoltre che, a livello di metodo, la Commissione colga l'occasione per proporre linee evolutive sulla struttura di organi siffatti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della settimana è integrato con la proposta di un'indagine conoscitiva sul sistema universitario, con particolare riguardo al numero di corsi di laurea e degli insegnamenti, anche rispetto agli altri Paesi europei, nonché all'articolazione delle sedi staccate e al bilancio economico degli atenei, e con l'esame del disegno di legge n. 1197 in materia di università.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani 12 novembre alle ore 14,45 per rendere un parere urgente alla Commissione finanze sul disegno di legge n. 1196, nonché un parere alla Commissione sanità sul disegno di legge n. 58.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 11 novembre 2008

43^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MENARDI (*PdL*), riferisce congiuntamente sugli atti in titolo richiamando, in particolare, l'attenzione sulle disposizioni del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008 che sono di specifico interesse della Commissione per quanto di competenza.

L'articolo 15, che si pone in attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, reca una modifica volta a superare un'incertezza interpretativa riferita al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione nonché il reciproco riconoscimento della loro conformità.

L'articolo 17 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio – cosiddetta Direttiva TV senza frontiere – allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e del mercato nel settore audiovisivo in Europa, segnalando atti che la citata direttiva 2007/65/CE è compresa altresì nell'allegato B del medesimo disegno di legge comunitaria.

Gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano invece i gruppi europei di cooperazione territoriale – GECT – istituiti ai sensi del Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e che perseguono l'obiettivo

di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine di rafforzare la coesione economica e sociale. Sono membri di un GECT gli Stati membri, le autorità regionali, le autorità locali e gli organismi di diritto pubblico come definiti dal diritto europeo. Tra i compiti che i componenti possono affidare al GECT, segnala l'attività di promozione e di attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sotto utilizzate nei termini indicati dal comma 4, lettera b), del citato articolo 21.

Richiama quindi l'attenzione sulle direttive di cui all'allegato B, che attraverso la legge comunitaria per il 2008 potranno trovare attuazione nell'ordinamento nazionale. Si tratta in particolare della direttiva 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Segnala che le disposizioni della direttiva in esame contemplano requisiti minimi di protezione dei lavoratori lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli. L'attuazione della direttiva inoltre non potrà assolutamente giustificare una riduzione del livello di protezione assicurato ai lavoratori nello specifico settore.

La direttiva 2006/38/CE, sempre tra quelle indicate nell'allegato B, è invece relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. La direttiva si propone di introdurre una tariffazione più equa per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale fondata sul principio «chi usa paga», introducendo altresì una differenziazione dei pedaggi volta a tener conto della prestazione ambientale degli autoveicoli.

Dopo aver ricordato che con la comunitaria per il 2008 si conferirà al Governo anche la delega per l'attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed altri dispositivi di trasmissione meccanica, richiama l'attenzione sulla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, evidenziando come dall'ambito di applicazione della stessa rimangono escluse alcune tipologie di servizi tra cui, per quanto di interesse, quelli nel settore dei trasporti, i servizi di comunicazione elettronica e i servizi audiovisivi.

Con il disegno di legge comunitaria 2008 si persegue altresì l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2006/126/CE in tema di patenti di guida, sostituendo all'ampia varietà di modelli in circolazione un modello unico di patente attraverso un processo di introduzione graduale nel tempo, a partire dal 2013.

Di specifico interesse della Commissione è poi la direttiva 2007/58/CE, appartenente al cosiddetto terzo pacchetto ferroviario, e che interviene sulla direttiva 91/440/CEE con la finalità di accrescere l'efficienza delle ferrovie comunitarie favorendone l'adeguamento al mercato unico. Segnala, in particolare, che la direttiva 2007/58/CE propone che alle imprese ferroviarie venga accordato entro il 1° gennaio 2010 il diritto di accesso all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per i servizi di trasporto interna-

zionale di passeggeri, con diritto delle predette imprese di far salire e scendere i passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale.

Altri temi importanti sono quelli affrontati nella direttiva 2007/66/CE, concernente il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e nella direttiva 2008/49/CE relativa ai criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari, sempre contemplati nell'allegato B.

Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria per l'anno 2008 e una proposta di parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007, che terranno conto delle eventuali indicazioni che potrebbero emergere nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 11 novembre 2008

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PIGNEDOLI (PD) esprime il proprio disappunto per l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna, evidenziando che tale circostanza rivela una scarsa considerazione dell'Esecutivo per il ruolo espletato dalla Commissione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver dichiarato di condividere l'opportunità, sottolineata dalla senatrice Pignedoli, di una presenza continuativa del rappresentante dell'Esecutivo alle sedute della Commissione, fa presente che si farà parte attiva per segnalare al Dicastero competente tale esigenza. Peraltro il sottosegretario Buonfiglio ha in via informale assicurato la sua partecipazione all'odierna seduta, preannunciando tuttavia un ritardo dovuto ad un suo concomitante impegno istituzionale presso l'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (PdL), in sostituzione del relatore, senatore Santini – che per un impedimento oggettivo non

ha potuto partecipare alla seduta odierna – riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che, in base a quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta legge «Buttiglione») – che modifica la legge n. 86 del 1998 (cosiddetta legge «La Pergola») – il disegno di legge comunitaria costituisce lo strumento annuale con cui l'ordinamento italiano si adegua al diritto comunitario, ottemperando agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Come si evince anche dalla relazione predisposta dall'Esecutivo, il testo normativo in esame recepisce in gran parte il contenuto dispositivo del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008 – approvato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio 2008 e presentato in Parlamento lo scorso 26 febbraio (atto Camera n. 3434) – il cui procedimento di approvazione si è interrotto a causa dello scioglimento delle Camere.

Dal precedente testo – prosegue il Presidente relatore – sono state eliminate le disposizioni recepite nel frattempo nell'ambito del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Inoltre, la normativa contenuta nel disegno di legge in titolo tiene conto delle modifiche alla legge n. 11 del 2005, apportate dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), come pure delle direttive, da recepire, nel frattempo emanate, provvedendo altresì ad inserire anche talune disposizioni necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario.

Passando alle parti rientranti nella competenza della Commissione, si evidenzia che l'articolo 6 conferisce delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti comunitari in vigore nella materia in questione. Tale coordinamento si rende necessario in quanto la normativa, sia interna che comunitaria, è stata oggetto di numerose modifiche. Tra i criteri direttivi di delega, contemplati al comma 2, si segnalano quelli attinenti al riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi. I decreti legislativi dovranno altresì assicurare il rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese. Viene inoltre prefigurata – in particolare alla lettera e) – la semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico.

L'articolo 10 del disegno di legge in titolo – prosegue il Presidente relatore – apporta una modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine, stabilendo espressamente che nella zona riservata al vino «Chianti classico»

non si possono impiantare ed iscrivere vigneti all'albo Chianti DOCG né produrre vini Chianti DOCG. La *ratio* sottesa alla disposizione in questione è quella di addivenire ad una migliore definizione della produzione dei due vini, «Chianti» e «Chianti classico», i cui disciplinari di produzione fin dal 1996 sono autonomi e separati.

L'articolo 11 modifica l'articolo 2 della legge n. 898 del 1986, adeguando la disciplina sanzionatoria nazionale alle modifiche apportate alla disciplina dei fondi europei dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, inerente al finanziamento della politica agricola comune, regolamento che ha istituito due nuovi fondi europei agricoli – il Fondo europeo agricolo di garanzia, destinato a finanziare le misure di mercato, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, finalizzato a finanziare i programmi di sviluppo rurale – sostituendoli al vecchio Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. In particolare, la disciplina sanzionatoria – prevista dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 in relazione a violazioni connesse all'indebito conseguimento di premi, indennità o ogni forma di contributo a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia – viene estesa anche all'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico dei due fondi di nuova istituzione.

L'articolo 13 dà parziale attuazione alla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che, a seguito del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, ha modificato la direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. La disposizione contenuta nell'articolo in esame abroga l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, con il quale è stato recepito nel nostro ordinamento l'articolo 2 della direttiva 2001/114/CE, a sua volta soppresso in sede comunitaria dall'articolo 1 della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, emanata a seguito dell'approvazione del sopraccitato regolamento comunitario, che ha disciplinato i profili attinenti all'aggiunta nel prodotto alimentare in questione di vitamine e minerali e di talune altre sostanze.

L'articolo 18 – prosegue il Presidente relatore – recepisce la direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, volto ad individuare gli ingredienti o sostanze alimentari che vanno obbligatoriamente indicati in etichetta in quanto allergenici. La predetta direttiva abroga altresì la direttiva 2005/26/CE, che aveva introdotto un elenco di ingredienti temporaneamente esclusi dal predetto allegato III-*bis*, in quanto oggetto di studi scientifici per una verifica della loro eventuale allergenicità. Con la direttiva in esame l'esclusione, da temporanea, diventa dunque definitiva per quasi tutti gli ingredienti precedentemente presenti nell'elenco. In armonia con quanto previsto dalla direttiva, si provvede anche a determinare i tempi di adeguamento per gli operatori, autorizzando, fino ad esaurimento

sorte, la commercializzazione dei prodotti non conformi alle disposizioni in questione.

Per quel che concerne la Relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea, presentata annualmente alle Camere, si fa preliminarmente presente che la stessa si colloca nel quadro normativo definito dalla legge n. 11 del 2005, rappresentando un momento importante di raffronto tra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei e i risultati conseguiti, nonché un'occasione fondamentale di confronto tra le iniziative intraprese e quelle da intraprendere, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Parlamento, con il quale il Governo intende ampliare e rafforzare il rapporto, in considerazione del progressivo intreccio tra ordinamento comunitario e nazionale.

Per quanto riguarda le parti rientranti specificamente nella competenza della Commissione, il Presidente relatore fa preliminarmente presente che la politica agricola comune ha nell'ultimo periodo espletato un ruolo significativo in seno alle politiche dell'Unione, dando luogo in sede comunitaria ad una verifica sullo stato di salute della PAC (cosiddetto *Health check* della PAC).

Per quel che concerne lo sviluppo rurale, il Presidente relatore evidenzia che, terminata la fase concertativa, il Piano strategico nazionale (PSN) è stato notificato alla Commissione europea, che in data 12 gennaio 2007 ha dichiarato lo stesso ricevibile. Da tale data è partito ufficialmente il negoziato per l'approvazione dei Programmi regionali e del programma Rete Rurale Nazionale (RRN). Al fine di agevolare la fase negoziale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, amministrazione nazionale di coordinamento, ha definito norme comuni per il calcolo dei premi agroambientali ed un insieme di indicatori comuni per il monitoraggio delle spese.

Per quanto riguarda il comparto bieticolo-saccarifero, si fa presente che a seguito dell'approvazione del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero da parte della Conferenza Stato-Regioni, è stata raggiunta l'intesa sul riparto delle risorse disponibili, in conformità dell'articolo 6 del Regolamento n. 30 del 2006.

Per quanto riguarda il Programma di ristrutturazione e riconversione vigneti (regolamento CE n. 1493/99), l'azione di coordinamento esercitata a livello nazionale ha assicurato la piena utilizzazione delle risorse comunitarie assegnate per l'anno 2007, operando una rimodulazione delle assegnazioni disposte in favore di ciascuna Regione e Provincia autonoma, in base a criteri di efficienza, connessi alla capacità di utilizzare i fondi disponibili nei tempi previsti.

In relazione alla tematica attinente all'agricoltura biologica, si evidenzia che il Governo ha assicurato la partecipazione, anche nel corso del 2007, alle riunioni del Comitato permanente per l'agricoltura biologica (articolo 14 del regolamento CEE n. 2092/91), presso la Commissione europea ed ai Gruppi di lavoro che si sono tenuti presso il Consiglio, per la modifica e l'adeguamento della regolamentazione comunitaria del settore. Con decreto ministeriale 12 novembre 2007 sono state definite le modalità

attuative dell'intervento pubblico previsto dal «Programma di Azione Nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici» per l'anno 2005, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 dicembre 2005, e relativo ad aggregazione dell'offerta, sostegno all'interprofessione, organizzazione commerciale. E' in corso di predisposizione il «Programma di Azione Nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici», documento di programmazione per l'anno 2007 che individua gli «assi di intervento» ritenuti prioritari e strategici per lo sviluppo del settore.

Rispetto al settore lattiero-caseario – per il quale peraltro il processo di *Health Check* dovrà consentire l'adozione delle necessarie decisioni in merito alle quote latte – si segnala l'approvazione del cosiddetto «mini pacchetto latte» (regolamento CE n. 1152/2007 del Consiglio, regolamento CE n. 1153/2007 del Consiglio e la direttiva 2007/61/CE del Consiglio), recante una disciplina in merito alla standardizzazione del contenuto proteico del latte scremato in polvere, alla modifica o alla soppressione di una serie di interventi di mercato ed, infine, alla liberalizzazione dell'indicazione del contenuto in grasso nel latte alimentare.

Nel luglio del 2007 la Commissione europea ha presentato ufficialmente il progetto di riforma dell'OCM vitivinicola, rispetto al quale il Governo ha curato l'attività di negoziato con la Commissione UE per cercare soluzioni ed illustrare gli aspetti problematici del testo di riforma, al fine di renderlo conforme alle richieste del mondo produttivo italiano.

Nel settembre 2007 è stato adottato il regolamento del Consiglio di modifica ed abrogazione di taluni regolamenti vigenti in materia di prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, con il quale è stato, tra l'altro, rafforzato il ruolo delle organizzazioni dei produttori. In ambito nazionale, in ordine al regime di aiuto per la frutta a guscio previsto dal regolamento CE n. 1782/03, si è provveduto richiedere i fondi nazionali per il cofinanziamento dell'intervento comunitario e con decreto n. 17 del 31/07/2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione il cofinanziamento nazionale pari a 15,7 milioni di Euro per l'anno 2007.

Sempre in ambito nazionale, sono stati adottati i decreti ministeriali concernenti l'attuazione della riforma della politica agricola comune nei settori del pomodoro destinato alla trasformazione (decreto ministeriale n. 1540 del 22-10-2007), delle prugne destinate alla trasformazione (di cui al decreto ministeriale n. 1539 del 22-10-2007), delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione (decreto ministeriale n. 1537 del 22-10-2007) e le disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico (decreto ministeriale n. 1535 del 22-10-2007); il decreto ministeriale relativo agli agrumi è di imminente adozione.

Per quel che concerne il settore dell'olio di oliva, la Relazione sottolinea taluni interventi comunitari effettuati in materia nel corso del 2007, mentre riguardo al settore delle carni bovine si evidenzia che è stato adottato il regolamento (CE) del Consiglio n. 700 dell'11 giugno 2007, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi.

Si fa presente inoltre che, a seguito della decisione della Commissione europea C(2004) 3171, del 25 agosto 2004, recante l'approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentato dall'Italia ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004, sono state assegnate all'Italia risorse finanziarie per complessivi euro 2.346.494,00 da utilizzarsi nella campagna 2006/2007. Nella fattispecie l'Italia risulta, tra i paesi della UE, quella che registra una maggiore efficienza di spesa.

Relativamente al settore dei seminativi, il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato il regolamento (CE) n. 1107/2007 del 26 ottobre 2007, recante deroga la regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008.

La riforma nel settore dello zucchero – prosegue il Presidente relatore – adottata con i regolamenti (CE) n. 318/2006 e n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, è stata, nel corso del 2007, modificata attraverso l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1260/2007 e n. 1261/2007 del Consiglio del 9 ottobre 2007. In data successiva, la Commissione ha adottato i regolamenti (CE) di attuazione n. 1263/2007 e n. 1264/2007 del 26 ottobre 2007. Con la predetta normativa, sono state introdotte misure supplementari finalizzate alla riduzione delle quote di produzione dello zucchero, in quanto le aspettative in ordine alla dismissione delle quote stesse non sono state realizzate a pieno.

Nel settore del tabacco, sono stati avviati i lavori relativi alla trattativa in sede comunitaria per la riapertura della discussione sulla riforma della PAC, con l'obiettivo di ottenere una proroga del regime transitorio degli aiuti fino all'anno 2013.

Riguardo alla tematica attinente alla tutela delle foreste, si fa presente che la Commissione europea ha predisposto un Programma di lavoro pluriennale per l'implementazione del Piano d'Azione dell'Unione europea sulle Foreste. Il Governo ha assicurato nel corso dell'anno 2007 la partecipazione alle riunioni svoltesi a Bruxelles in sede di Comitato Permanente Forestale e i relativi Gruppi di lavoro. Nel 2007, in attuazione del regolamento CE 2152/2003 «Forest Focus» è proseguita l'attività di monitoraggio delle foreste e di prevenzione degli incendi boschivi, attuata sia direttamente dai competenti servizi del Corpo forestale dello Stato, sia in base a specifiche convenzioni, da altri enti e amministrazioni centrali e regionali.

Per quanto riguarda la politica per la pesca, si evidenzia che la tutela e la promozione degli interessi della pesca nazionale è stata assicurata attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'UE relativi alla disciplina comunitaria della pesca nonché a quelli concernenti la politica estera della Comunità, nel cui contesto l'Italia ha garantito la stabilità di accesso delle navi oceaniche nazionali alle acque di quei paesi

terzi con i quali la Comunità ha stipulato accordi di pesca, gestendo le procedure concernenti il rilascio delle relative licenze di pesca.

Inoltre, nel quadro delle conclusioni del Consiglio sulle possibili linee di sviluppo di una pesca eco-compatibile, è stata adottata la comunicazione della Commissione intesa ad avviare un dibattito su un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica dei prodotti ittici. L'obiettivo del dibattito, che ha interessato tutto il 2007 mediante la predisposizione dei piani di azione, è stato quello di verificare la possibilità di un regime volontario di certificazione ecologica della pesca basato sui progressi realizzati nell'attuazione della riforma della politica comune della pesca, finalizzati a rendere operativa l'esigenza di integrare i valori di tutela ambientale nel settore economico della pesca.

Infine, sempre nel corso del 2007, è proseguita la riflessione sui metodi e le strategie più idonee per semplificare la legislazione in materia di pesca, con l'obiettivo di aumentare gli standard di qualità della regolazione dei testi normativi, nella prospettiva di una loro migliore interpretazione e applicazione da parte dell'Amministrazione e dei pescatori, di una riduzione del volume dei testi normativi, attraverso il loro consolidamento e l'abrogazione di quelli obsoleti.

Per quanto concerne la programmazione nazionale – prosegue il Presidente relatore – è stato approvato il Piano triennale pesca 2007/2009, che ha individuato i seguenti obiettivi: la cosiddetta «durabilità» e la sostenibilità delle risorse ittiche; lo sviluppo delle opportunità occupazionali; la tutela del consumatore e la valorizzazione della qualità delle produzioni ittiche; la tutela della concorrenza e l'accesso ai mercati finanziari; la promozione e il rafforzamento della ricerca scientifica; la semplificazione delle procedure amministrative; l'aggiornamento professionale e la divulgazione del fabbisogno formativo e il sostegno all'economia ittica nelle Regioni. Un'ulteriore priorità del Piano va individuata nella necessità di adeguare il sistema di controllo delle attività di pesca al rispetto dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali, nella prospettiva di fronteggiare il fenomeno della pesca illegale.

Relativamente alle iniziative di educazione alimentare, alla luce delle mutate esigenze del settore, sono state prefigurate – i sede di «Tavolo azzurro»- iniziative in funzione della crescente importanza assegnata agli aspetti nutrizionali ed ambientali, in particolare al rapporto pesca-ambiente. La strategia generale seguita è orientata nella direzione del contrasto alle tendenze negative che hanno caratterizzato la recente evoluzione della pesca italiana e che possono essere sintetizzate nei seguenti punti: tendenza al deterioramento degli *stock* ittici, mitigata da episodici miglioramenti degli indici di abbondanza e densità per talune specie; consistente riduzione della flotta e dell'occupazione; diminuzione delle quantità sbarcate; consistente aumento dei costi di produzione, solo in parte mitigato dal positivo andamento dei prezzi; andamento negativo dei redditi degli operatori.

Nel corso del 2007 è stato adottato, a livello comunitario e nazionale, il Piano di comunicazione pesca ed acquacoltura 2007. A livello nazionale

le attività di comunicazione previste per l'anno 2007 hanno avuto il compito di accompagnare il settore della pesca italiano nel suo percorso di adattamento al contesto che si è delineato negli ultimi anni, caratterizzato da una sempre maggiore influenza della normativa e degli indirizzi comunitari ed internazionali, nonché dello sviluppo delle attività di pesca praticate nel Mediterraneo. E' importante sottolineare, inoltre, l'influenza dei problemi ambientali, la cui dimensione impone a tutti i soggetti coinvolti, mondo della pesca incluso, una forte assunzione di responsabilità verso la salvaguardia di delicati ecosistemi marini e fluviali.

Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale, per l'anno 2007, sono state in linea con gli indirizzi strategici individuati nel Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 e sono poste come strumento operativo adeguato agli sviluppi prevedibili nell'immediato futuro per il settore della pesca italiana, europea e mediterranea. Le azioni di comunicazione istituzionale sono state dirette, in primo luogo, al perseguimento di finalità riguardanti l'informazione e l'educazione dei cittadini e dei consumatori, la valorizzazione dei prodotti ittici nazionali ed il sostegno all'immagine dell'intero comparto ittico italiano, anche in considerazione della problematica determinata dal rapporto pesca-ambiente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1175) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

(Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI (*PdL*) riferisce sul decreto-legge in esame, che nella prospettiva di rilanciare la competitività del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, reca taluni interventi relativi all'adeguamento della normativa agricola nazionale alla disciplina comunitaria, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, alle agevolazioni fiscali nel settore delle bioenergie, agli enti irrigui come pure agli interventi cofinanziati dalla UE per gli anni 1994/1999.

Il decreto-legge si rende necessario ed urgente, in quanto lo stesso detta disposizioni in grado di rimediare alla situazione di debolezza strutturale del comparto attraverso l'adozione di misure coerenti con le scelte di politica economica, compiute dal Governo con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e preordinate, tra l'altro, ad un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura.

Nella fattispecie il relatore evidenzia che l'articolo 1 del decreto-legge n. 171 del 2008 modifica la disciplina del credito d'imposta, così come definita dall'articolo 1, commi 1088, 1089 e 1090 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Tale modifica si è resa necessaria in quanto solamente nel febbraio del 2008 la Commissione europea ha approvato lo schema del decreto attuativo degli aiuti previsti dalla legge n. 296 del 2006. Va ricordato infatti che la legge finanziaria 2007 è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, mentre lo schema di decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, volto all'attuazione della legge n. 296 del 2006, è stato predisposto e diffuso nel luglio del 2007.

La modifica in questione riconosce ad alcune categorie di imprese il beneficio del credito di imposta, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, escludendo altresì dall'agevolazione di cui trattasi le imprese agroalimentari di grandi dimensioni (fatta eccezione per il regime comunitario *de minimis*).

Pertanto – prosegue il relatore – il provvedimento va valutato con favore, dal momento che lo stesso risponde alle esigenze delle imprese che intendono crescere sui mercati esteri, ampliando le proprie quote di mercato. Inoltre, tale strumento è innovativo e può contribuire ad aumentare significativamente la propensione all'*export* del settore agroalimentare italiano.

Rispetto al testo della legge finanziaria 2007, va valutato positivamente il fatto che le percentuali del valore degli investimenti, escluse dalla base imponibile del reddito di impresa, siano state unificate ad una sola (50 per cento), mentre precedentemente, risultavano diversificate (25 per cento, 35 per cento e 50 per cento, a seconda dei casi).

Passando all'esame dell'articolato, si evidenzia che la lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto-legge in esame novella il comma 1088 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) riconoscendo, per il biennio 2008-2009, alle imprese che realizzano prodotti di cui allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonchè a favore delle piccole e medie imprese – come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti di Stato – un credito di imposta pari al 50 per cento del valore degli investimenti effettuati in attività dirette ad altri Stati membri o paesi terzi, volti alla promozione di prodotti agroalimentari di qualità. Il beneficio in questione è escluso per gli investimenti rivolti al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.

La lettera *b*) del predetto articolo 1 – prosegue il relatore – riconosce il predetto credito di imposta anche alle imprese non rientranti nelle categorie indicate alla lettera *a*), sia pure nei limiti del regolamento comunitario sugli aiuti di importanza minore (cosiddetti *de minimis*).

La lettera *c*) modifica parzialmente il testo del comma 1090 della legge finanziaria 2007. In particolare, quest'ultimo estendeva il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, anche se con un'attività di impresa o di «lavoro autonomo» inferiore a tre anni. La predetta lettera *c*) elimina il riferimento al «lavoro autonomo», contenuto nel vecchio testo del comma 1090. Viene inoltre soppresso il terzo periodo del comma

1090, che nel testo originario attribuiva agli imprenditori agricoli, in alternativa alla esclusione della base imponibile, il beneficio del credito di imposta, per un ammontare pari ad un terzo di quello previsto nei commi 1088 e 1090.

L'articolo 2, prosegue il relatore, disciplina l'assegnazione del contingente *biodiesel* defiscalizzato. Si segnala a tal proposito che nell'anno 2007 – in base a quanto previsto dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi – il contingente di 250.000 tonnellate annue di *biodiesel* fiscalmente agevolato è stato suddiviso in una quota prioritaria di 70.000 tonnellate, ottenuta da olii vegetali, ed in una quota generica di 180.000 tonnellate realizzata con olii aventi diversa origine. Per i restanti anni di validità dell'agevolazione fiscale in questione, ovvero il 2008, 2009 e 2010 viene previsto che tale beneficio venga attuato prioritariamente a favore del *biodiesel* da filiera, tramite i criteri fissati da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 1 del citato articolo 22-*bis*. In considerazione del fatto che tale provvedimento – decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156 – è entrato in vigore il 12 ottobre 2008, si rende necessario spostare il termine dell'utilizzo del contingente di *biodiesel* al 30 giugno 2009, in quanto l'assegnazione del contingente annuo 2008 non è allo stato attuale ancora avvenuta. Dal punto di vista finanziario, come precisato anche nella relazione illustrativa, l'articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3, strutturato in cinque commi, reca disposizioni urgenti in materia di enti irrigui. Si evidenzia a tal proposito che il comma 13 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha differito al 31 dicembre 2008 il potere – attribuito al Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) – di prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e la distribuzione dell'acqua. La gestione commissariale non è stata, peraltro, in grado di far fronte agli impegni finanziari, sia per la deficitaria situazione di bilancio, sia per le azioni esecutive promosse nei confronti della stessa, che non consentono atti dispositivi del patrimonio.

Per far fronte a tale situazione, il decreto-legge in esame, all'articolo 3 comma 1, attribuisce all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) un contributo straordinario, pari a 5.600.000 euro, per far fronte agli impegni derivanti dalla gestione ordinaria fino al 31 dicembre 2008, reperito a valere sugli interessi attivi riversati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Il comma 2 del predetto articolo 3, in considerazione dell'eccezionale esposizione debitoria e al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di distribuzione dell'acqua, stabilisce che le somme erogate non siano sog-

gette ad esecuzione forzata per un periodo limitato, in particolare fino al 31 marzo 2009.

Il comma 3 dispone che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EPLI debba destinare le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria.

Il comma 4 proroga di un ulteriore anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, che cesserebbe la propria attività il 7 novembre 2008, qualora non si intervenisse con un nuovo provvedimento di proroga. L'attività istituzionale dell'Ente, a seguito del trasferimento di alcune competenze alle regioni, avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è sviluppata essenzialmente nel campo della progettazione e della realizzazione, nelle aree territoriali delle regioni Umbria e Marche, di grandi opere idroelettriche di accumulo e adduzione delle risorse idriche e nella gestione delle opere stesse per scopi irrigui e civili, in base alle concessioni di derivazioni di cui è titolare. Come previsto al comma 5, la copertura della relativa spesa, quantificata complessivamente in 271.240 euro per l'anno 2009, viene assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante interventi urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

L'articolo 4, nella prospettiva di risolvere un'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e procedure contabili nazionali ed europee – relativamente in particolare agli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del Programma strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) – porta a conclusione il progresso amministrativo-finanziario della programmazione per gli anni 1994-1999, ponendo i relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n.183 del 1987, istituito nell'ambito del Ministero del tesoro.

Si apre la discussione generale.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*), riservandosi di intervenire ulteriormente nel corso della discussione, dichiara di condividere le scelte di fondo sottese al provvedimento in esame, evidenziando che lo stesso introduce talune importanti misure, soprattutto in materia di enti irrigui e di pesca.

Prospetta, inoltre, l'opportunità di integrare gli interventi contemplati dal decreto-legge in titolo con ulteriori misure, preannunciando quindi la presentazione di emendamenti.

Prende la parola il sottosegretario BUONFIGLIO il quale, dopo essersi scusato per il ritardo, dovuto ad un concomitante impegno istituzionale presso l'altro ramo del Parlamento, manifesta un interesse rispetto ad eventuali proposte emendative finalizzate ad un'integrazione delle misure

contemplate nell'ambito del provvedimento in esame. Evidenzia poi che il decreto-legge in esame è finalizzato ad affrontare le urgenti problematiche attinenti all'adeguamento della normativa agricola nazionale alla disciplina comunitaria, nonché al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo ed infine alle agevolazioni fiscali nel settore delle bioenergie.

L'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni in materia di promozione del settore agroalimentare italiano all'estero, intervenendo sullo strumento del credito di imposta. Tale misura risulta urgente – prosegue il rappresentante del Governo – in quanto, dopo un complesso negoziato, la Commissione europea, con decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, ha approvato lo schema di decreto attuativo del regime di aiuti; tale disciplina comunitaria non è stata finora recepita per lo scioglimento anticipato della legislatura e conseguentemente occorre rendere operativo l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla norma predetta, al fine di evitare la perdita di risorse finanziarie, prefigurate in ambito europeo.

La disciplina contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge in esame, relativa all'assegnazione del contingente *biodiesel* defiscalizzato, risulta urgente in quanto la stessa è finalizzata a consentire alle imprese operanti nella filiera la possibilità di programmare i contingenti di *biodiesel* con alcuni mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell'agevolazione fiscale prevista per tale settore.

L'articolo 3 del decreto-legge – prosegue il rappresentante del Governo – relativo agli enti irrigui, è finalizzato a garantire l'operatività in talune aree del paese del servizio idrico, anche relativamente alla distribuzione di acqua potabile. Viene inoltre prorogata di un ulteriore anno l'attività dell'ente irriguo umbro-toscano, istituito con la legge n. 1048 del 18 ottobre 1961.

L'articolo 4 del provvedimento in esame si propone di risolvere un'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi ed alla procedure contabili nazionali ed europee, relative agli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore dell'acquacoltura, nell'ambito del programma SFOP.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 11 novembre 2008

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere e il dottor Andrea Zanlari, Presidente dell'Istituto nazionale per la distribuzione (INDIS).

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI ricorda che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi la scorsa settimana, era emersa la necessità che la Commissione avvii una indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane. Come è noto, infatti, le imprese industriali italiane stanno affrontando le gravi conseguenze derivanti dalla crisi economica internazionale. In particolare, i settori maggiormente coinvolti dalla crisi sono quello tessile, quello meccanico e il comparto chimico-farmaceutico con gravi ripercussioni anche sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali. L'indagine conoscitiva consentirà alla Commissione di svolgere un ciclo di audizioni di tutti i rappresentanti dei settori coinvolti e di effettuare dei sopralluoghi per acquisire i necessari elementi conoscitivi.

Il senatore BUBBICO (PD) richiama l'opportunità che la Commissione focalizzi la propria attenzione anche sul settore del mobile imbottito e dell'arredo.

Il presidente CURSI conviene con le osservazioni formulate dal senatore Bubbico. Propone quindi di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione per lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale.

La Commissione conviene all'unanimità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente di Unioncamere

Il presidente CURSI ringrazia i rappresentanti di Unioncamere presenti alla seduta odierna.

Il dottor ZANLARI illustra un documento, che mette a disposizione dei Commissari, soffermandosi in particolare sui profili relativi al consumo e ai costi dell'energia elettrica a carico delle imprese e sul sistema della filiera dei carburanti per autotrazione. Ricorda come l'Italia è uno dei principali importatori di prodotti energetici e che pertanto gli aumenti del petrolio incidono in maniera rilevante sull'aumento dei prezzi dei carburanti e sui costi energetici. Evidenzia che la crescita del prezzo del greggio nel primo semestre costituirà, per quest'anno, la prima e maggiore causa della diminuzione dei consumi delle famiglie e si sofferma sulla filiera dei carburanti da autotrazione evidenziando che i prezzi alla pompa di benzina e gasolio sono tra i più alti d'Europa a causa della forte concentrazione presente a monte della filiera e della difficoltà di poter contare a valle su una pluralità di forme distributive. Ritiene altresì che la frammentazione e la sovrapposizione di competenze tra Stato, Regioni e Province, rappresenta un ulteriore ostacolo ad un'azione di ammodernamento della rete di distribuzione. Da ultimo, pur rilevando che l'Italia rimane un Paese esposto, più di altri, all'aumento dei costi del greggio, sottolinea che vi sono comunque degli ampi spazi di manovra per far funzionare al meglio i mercati dell'energia supportando le PMI affinché possano cogliere al meglio le opportunità offerte dai mercati liberalizzati.

Il presidente CURSI si sofferma sulla necessità di individuare le ragioni per cui, nonostante il prezzo del greggio sia sceso negli ultimi mesi, rispetto ai valori massimi raggiunti lo scorso luglio, il prezzo dei carburanti alla pompa stia scendendo molto lentamente.

Il senatore SANGALLI (PD) rileva che i costi energetici a carico delle piccole e medie imprese risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli affrontati dalle grandi imprese che possono beneficiare, tra l'altro, di una accisa differenziata sui costi dell'energia elettrica in ragione della maggiore quantità consumata. Auspica infine che alcune distorsioni del mercato dell'energia elettrica e del gas siano presto superate.

Il senatore TOMMASELLI (PD) si sofferma sulla necessità di approfondire le ragioni per cui in Italia il prezzo dei combustibili da autotrazione è nettamente superiore rispetto alla media degli altri Paesi europei. Lamenta inoltre che le piccole e medie imprese debbano sopportare un eccessivo costo delle bollette energetiche e rileva come, nel settore dell'energia elettrica, recentemente oggetto di liberalizzazione, non si è verificata una sensibile diminuzione dei prezzi.

Il dottor TRIPOLI, rispondendo alle osservazioni dei senatori intervenuti, si sofferma sulle distorsioni presenti nel mercato dei carburanti per autotrazione e rileva che i dati ricavati da un'indagine avviata da Unioncamere sul settore dell'energia elettrica e del gas sono stati ripresi anche nella relazione annuale del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Osserva altresì come dei concreti vantaggi dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas potranno essere assicurati ai consumatori e alle imprese solamente una volta garantita da parte degli operatori la trasparenza sulle condizioni contrattuali e sui prezzi praticati, superando così l'attuale situazione di asimmetria informativa.

Il presidente CURSI, nel ringraziare nuovamente gli auditi per il contributo apportato ai lavori della Commissione, rileva come la partecipazione di soggetti privati nel capitale delle aziende pubbliche abbia prodotto generalmente degli effetti positivi.

Dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 11 novembre 2008

32^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1078. Parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella precedente seduta erano intervenute, in discussione generale le senatrici Blazina e Carlino.

Nessun altro chiedendo la parola, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore ROILO (*PD*) illustra alla Commissione uno schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1078 ed uno schema di parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Con specifico riferimento alla bozza di relazione, evidenzia che essa tiene conto, oltre che delle sottolineature da lui effettuate in sede di illustrazione del disegno di legge, delle osservazioni avanzate nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO mette quindi successivamente ai voti la bozza di relazione nonché la bozza di parere, che risultano entrambe approvate all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIULIANO riscontra l'assenza del numero legale necessario a procedere all'esame delle Proposte di nomina del Presidente e di un componente della COVIP (atti nn. 20 e 21), rinviandone pertanto lo svolgimento alla seduta antimeridiana di domani, prevista per le ore 9.

La seduta termina alle ore 16,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminati i profili di competenza del disegno di legge comunitaria 2008,

rilevato che esso reca talune deleghe al Governo per il recepimento di direttive comunitarie in materia di parità tra lavoratrici e lavoratori, sicurezza sul lavoro e condizioni di impiego di una particolare categoria di lavoratori, ritiene di evidenziarne specificamente alcuni profili.

Riguardo ai principi e ai criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Commissione nota che la scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata a precisi principi e criteri direttivi:

introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti e di nuove fattispecie di reati contravvenzionali;

irrogabilità, in tali ipotesi, delle sanzioni alternative di cui agli artt. 53 ss. del D.Lgs. 274/2000, applicandosi la relativa competenza del giudice di pace;

introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi puniti, per le violazioni che ledano o esponano a pericolo beni giuridici diversi;

nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale tenendo conto delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole e del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare. Al riguardo, si rileva in particolare che, entro i suddetti limiti di pena, in sede di attuazione della delega la previsione rende astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività, richiamando sul punto l'attenzione della Commissione di merito.

Sempre sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, si sottolinea che il citato articolo 2 vi ricomprende, per le materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, la riserva di determinazione regionale delle sanzioni amministrative, per tal via innovando rispetto alla legge comunitaria 2007.

Con riferimento specifico all'articolo 8, che contiene una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), si os-

serva che, per l'esercizio della delega, esso rinvia alle procedure e ai principi e criteri direttivi stabiliti in via generale dai precedenti articoli 1 e 2 e che la formulazione in un articolo a sé stante è intesa esclusivamente a porre un termine specifico per l'esercizio della delega, stabilito nel 15 agosto 2009. Al riguardo, si rileva che l'art. 33 della direttiva comunitaria in oggetto, nel fissare al 15 agosto 2008 il termine per il recepimento, consente il differimento di un anno «ove necessario per tener conto di particolari difficoltà» e che, mentre nella direttiva ciò si riferisce al termine per l'entrata in vigore dell'atto di recepimento, nell'articolo esso ha invece ad oggetto l'emanazione del decreto legislativo.

Tanto premesso e con queste precisazioni e questi richiami alla Commissione di merito, la Commissione esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO N. LXXXVII, N. 1**

La Commissione Lavoro, Previdenza sociale,

esaminato il Documento LXXXVII, n. 1,

rilevato che nel capitolo VI si dà conto delle iniziative adottate dal Governo e dal Parlamento sia nella legislatura in corso sia in quella precedente in materia di politiche sociali, e in particolare di politiche per l'inclusione sociale, pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, sviluppo dell'occupazione femminile, politiche per la famiglia, politiche per l'occupazione, la tutela dei lavoratori e il contrasto del lavoro sommerso, istruzione e formazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 11 novembre 2008

35^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

(145) CURSI. – *Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali*

(481) MASSIDDA. – *Disciplina delle medicine non convenzionali*

(713) BOSONE ed altri. – *Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria*

(1134) CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA – *Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 145, 481 e 713, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1134 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1134, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 145, 481 e 713 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il relatore BOSONE (PD) riferisce sul disegno di legge n. 1134, d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, volto, al pari di altri disegni di legge già all'esame della Commissione, a disciplinare l'esercizio, da parte di laureati nelle discipline mediche e chirurgiche, odontoiatriche e veterinarie, delle terapie e delle medicine non convenzionali, di cui, secondo un orientamento diffuso, è stata avvalorata la valenza integrativa e complementare rispetto alla medicina tradizionale.

Dà quindi conto delle principali disposizioni contenute nel medesimo disegno di legge, soffermandosi sui profili di differente regolazione: in

particolare, evidenzia l'esplicita inclusione del riconoscimento della medicina tradizionale tibetana nell'ambito degli indirizzi terapeutici non convenzionali.

Conclude proponendo di congiungere il disegno di legge n. 1134 con l'esame, già avviato, degli altri disegni di legge in titolo.

Concorda la Commissione

Ha quindi la parola il sottosegretario FAZIO, il quale, nel rappresentare la posizione del Governo, dichiara il favore dell'esecutivo per l'*evidence based medicine* e la contrarietà al riconoscimento di quei trattamenti la cui efficacia non sia supportata da evidenze scientifiche: paventa infatti il rischio derivante dall'alimentare il dibattito in merito a numerosi profili di applicazione, dal versante dei livelli essenziali di assistenza al quello della farmacopea. In questo quadro, tuttavia, manifesta il proprio favore a sperimentazioni volte a verificare l'eventuale efficacia scientificamente provata di tali trattamenti. Riconosce, a tale riguardo, che è stato recentemente riscontrato il fondamento scientifico dell'agopuntura ai fini del trattamento della terapia del dolore riferendo inoltre sugli esiti di un recente incontro con rappresentanti del Governo della Repubblica popolare cinese, in cui è stato convenuto di avviare progetti di collaborazione finalizzati alla validazione scientifica di talune discipline, le quali potrebbero in prospettiva rappresentare delle opportunità di rilievo anche dal punto di vista economico.

Il relatore BOSONE (PD) interviene incidentalmente al fine di chiarire le finalità dei disegni di legge in titolo, precisando come essi siano volti a prevedere il riconoscimento di tali terapie non già ai fini dell'inserimento nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza, bensì allo scopo di stabilire una regolamentazione per l'esercizio delle connesse attività, nella prospettiva di offrire una migliore garanzia al paziente dal punto di vista della sicurezza delle cure. Concorda quindi sull'opportunità di ricondurre la sperimentazione di tali terapie nell'alveo della cosiddetta *evidence based medicine* nel presupposto di garantire il pieno diritto alla libertà di cura.

Esprime pertanto l'auspicio che dall'interlocuzione con il Governo possa derivare una proficua collaborazione ai fini della definizione di una normativa organica in materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 11 novembre 2008

37^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il Documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente D'ALÌ comunica preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, gli atti in titolo sono esaminati congiuntamente per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, ma avranno due esiti diversi, in quanto sul disegno di legge n. 1078 la Commissione è tenuta a redigere una relazione, mentre sul documento LXXXVII, n. 1, l'esame si conclude con l'espressione di un parere.

In qualità di relatore, procede ad illustrare i contenuti degli atti all'esame della Commissione rilevando che, con particolare riferimento alle parti del disegno di legge comunitaria di competenza della Commissione 13^a, si segnalano gli articoli 9 e 12.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, direttiva che ha riformato e riunito le norme comunitarie in tema di qualità dell'aria ambiente. La direttiva si inserisce nel *VI Programma europeo di azione ambientale*. Costituisce parte della strategia sull'inquinamento atmosferico adottata dalla Commissione nel settembre 2005 (*Clean Air for Europe*) ed è entrata in vigore l'11 giugno 2008. La stessa direttiva fissa i limiti delle particelle sottili e, oltre a confermare i precedenti limiti per i principali inquinanti, prevede che gli Stati membri portino entro il 2015 i livelli di PM_{2,5} nelle aree urbane al di sotto dei 20

microgrammi per metro cubo e riducano entro il 2020 l'esposizione del 20 per cento rispetto ai valori del 2010. I nuovi obiettivi per il PM_{2,5} nelle aree urbane si affiancano agli esistenti *standard* di qualità dell'aria, confermati dalla nuova direttiva. Agli Stati membri è però concessa la possibilità di uno slittamento dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi in quelle zone dove è difficile il rispetto dei limiti.

L'articolo 12 introduce modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE e superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2006/2131 del 28 giugno 2006. In particolare, il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, assicurino un livello di fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi evitando il deterioramento della situazione attuale. La lettera b) del comma 1 prevede, poi, che il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per le ricerche riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della legge. Tale modifica è volta a superare la censura circa il mancato recepimento della direttiva 79/409/CE, nella parte in cui impone agli Stati membri l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della legislazione nazionale. Il comma 2 modifica l'articolo 18 della citata legge n. 157 assicurando che la suddivisione temporale rispetti il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero, per quanto concerne le specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione. Il comma 3 modifica la legge n. 157 del 1992, prevedendo che l'introduzione dall'estero della fauna selvatica, consentita a scopo di miglioramento genetico, possa avvenire dietro autorizzazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali e – secondo la modifica introdotta – previa consultazione della Commissione europea.

Per quanto riguarda il conferimento della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato, fra le direttive contenute nell'allegato A, è inserita la direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. L'obiettivo della direttiva 2007/60/CE è di istituire un quadro comune per tutti gli Stati membri dell'Unione europea per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni. Gli Stati membri devono predisporre entro il 22 dicembre 2011, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni per ogni singolo distretto idrografico, che è strumentale alla predeterminazione dei rischi potenziali e deve comprendere la descrizione delle alluvioni avvenute in passato, la mappa in scala del distretto idrografico e una valutazione delle potenziali

conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente e la società interessata.

Fra le direttive contenute nell'allegato B, si segnala la direttiva 2007/2/CE del Consiglio che istituisce l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), la cui finalità è consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. L'INSPIRE mira a garantire il coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori di informazioni, in modo da poter combinare e diffondere le informazioni provenienti da settori diversi (quadro geografico, qualità dell'aria, delle acque e del suolo, biodiversità, copertura del suolo, reti di trasporto, idrografia, geologia, ripartizione della popolazione o delle specie, *habitat*, eccetera).

Ad avviso del Relatore, nel parere di competenza della Commissione deve essere segnalata al Governo la necessità di una tempestiva attuazione della direttiva quadro in materia di rifiuti, di imminente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con particolare riferimento alle nuove definizioni di «preparazione per il recupero», «riutilizzo», «riciclaggio», «smaltimento» e di «recupero», recate all'articolo 3, e alla disciplina dei sottoprodotti contenuta nell'articolo 5, nonché alle condizioni stabilite all'articolo 6 riguardo la cessazione della qualifica di rifiuto per alcuni materiali e alla gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita all'articolo 4.

Ritiene inoltre che il parere della Commissione debba segnalare al Governo la necessità di rivedere, proprio alla luce delle novità recate dalla nuova direttiva e in attuazione di questa, la normativa vigente in materia di residui di lavorazione della pietra; ciò al fine di ridurre e minimizzare il ricorso allo smaltimento in conformità alla gerarchia per la gestione dei rifiuti definita in sede europea ed in vista della realizzazione di quella società europea del riciclaggio che rappresenta l'obiettivo fondamentale della nuova direttiva.

Procede, di seguito, a riferire sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007, precisando che si tratta di un documento, in questo caso presentato dal precedente Governo, che assolve alla funzione di esporre le azioni programmatiche dell'Esecutivo sui temi europei e di evidenziare le linee della dinamica europea. Per la parte di interesse della Commissione, il documento ricorda l'approvazione da parte del Consiglio europeo, nel 2007, del piano d'azione «*Una politica energetica per l'Europa*», che persegue gli obiettivi di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, garantire la competitività delle economie europee, nonché promuovere la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. Come è noto, sono stati adottati obiettivi, da raggiungere entro il 2020, di riduzione delle emissioni di gas serra (meno 20 per cento), di incremento dei consumi di energia rinnovabili (più 20 per cento) e l'obiettivo non vincolante di migliorare l'efficienza energetica (più 20 per cento). Da queste finalità discendono le proposte legislative che ripartiscono gli obiettivi tra gli Stati membri e che assegnano all'Italia un 17 per cento di energie rinnovabili e un meno 13 per cento di emissioni di

gas serra rispetto al 2005 nei settori non coperti dalle direttive sullo scambio di quote di emissione. Ulteriore obiettivo è poi quello della quota di consumo di biocarburanti pari al 10 per cento dei consumi energetici rispetto alle proiezioni per il 2020.

Oltre al cosiddetto «pacchetto clima energia», è stata presentata anche una Comunicazione al Parlamento e al Consiglio europeo contenente *«Proposte volte a limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a più 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre»*, nel quale si perseguono ulteriori obiettivi di riduzione dei gas serra rispetto ai valori del 1990.

Parimenti va segnalato il riferimento nel documento in esame al piano strategico per le tecnologie energetiche, destinato a rilanciare le tecnologie più pulite e a costi più bassi: bioraffinerie, carbone pulito, cellule a idrogeno e fissione nucleare di IV generazione. Nel documento si ricorda anche la presentazione del programma sull'energia nucleare, nel quale la Commissione ha ritenuto opportuno lasciare agli Stati membri la decisione sul ricorso o meno a questa fonte.

Ricorda poi che, per quanto concerne gli atti comunitari di attuazione del «pacchetto clima-energia», la 13^a Commissione è stata chiamata dal Presidente del Senato ad occuparsene, in congiunta con la Commissione industria, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. In questa sede, però, è necessario che nell'esprimere il parere di competenza la Commissione evidenzii l'esigenza di una nuova considerazione della tempistica e degli obiettivi fissati con quel pacchetto all'inizio del 2008 e anche di un maggiore approfondimento della possibilità per le imprese di utilizzare i meccanismi flessibili per ottemperare alle obbligazioni nell'ambito della direttiva sullo scambio di quote di emissione, nonché della possibilità per i Governi di ricorrere al commercio di fonti rinnovabili per il raggiungimento dei *target* nazionali. Del resto, non è certo possibile ignorare che quel pacchetto è stato definito in un contesto economico ben diverso da quello attuale: oggi le difficoltà economiche che si stanno manifestando a livello internazionale sono tali da rendere più complicato effettuare gli investimenti aggiuntivi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non è possibile ignorare, altresì, che il pacchetto in questione – secondo quanto emerge da una recente analisi resa pubblica dalla Commissione Europea – avrebbe un impatto molto oneroso per l'intera Europa e, in particolare, per l'Italia. L'impatto di costo risulterebbe quindi molto elevato per l'Italia e per l'Europa a fronte di modesti risultati in termini di miglioramento ambientale (meno 0,3 per cento il contributo dell'Italia alla diminuzione delle emissioni globali di anidride carbonica e meno 2 per cento quello della Unione europea «a ventisette»), qualora gli impegni fossero unilaterali da parte dell'Europa.

Risulta di interesse anche la parte relativa alla politica per i trasporti e le reti transeuropee, ove si evidenzia come le iniziative relative puntino ad una mobilità sostenibile, in grado di conciliare la competitività europea e il benessere dei cittadini, garantendo una maggiore sicurezza e protezione.

La relazione fa poi riferimento al settore della salvaguardia ambientale e ricorda come il 2007 abbia visto l'avvio dell'esame e la conclusione di numerose proposte normative finalizzate alla protezione dei diversi *media* ambientali (acqua, suolo, aria ed ecosistemi). Si è affrontata, infatti, la revisione di due direttive quadro (rifiuti e aria) nonché la discussione di tre direttive legate alle strategie tematiche del *VI Piano di azione per l'ambiente*.

Sottolinea, infine, che proprio la nuova direttiva rifiuti merita una considerazione particolare e la prospettazione di una valutazione analoga a quella testé illustrata relativamente al disegno di legge comunitaria, sottolineando la necessità di dare tempestiva attuazione a tale direttiva ormai in corso di pubblicazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), pur condividendo talune considerazioni del Presidente sulla relazione e sul disegno di legge in titolo, manifesta la propria contrarietà rispetto alle riflessioni sul cosiddetto «pacchetto clima-energia», in merito al quale il Gruppo del Partito Democratico ha assunto una posizione sostanzialmente diversa. Ritiene infatti che l'Italia abbia già goduto di sconti significativi sul tema del rispetto degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto. Pur nell'attuale condizione mondiale di crisi economica e finanziaria, il «pacchetto clima-energia» non può essere considerato come un elemento pleonastico della politica ambientale del Paese, anche in considerazione della posizione assunta dagli altri *partner* europei. Inoltre, le misure previste dal «pacchetto clima-energia», in particolare quelle volte alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, possono avere un effetto anticiclico determinato da significativi effetti occupazionali scaturenti dalla promozione di innovazioni tecnologiche e dall'affermazione sui mercati di imprese competitive che investono in nuove tecnologie. I recenti cambiamenti nello scenario della politica internazionale con l'affermazione dei Democratici statunitensi e l'elezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti prefigurano un mutamento radicale nelle relazioni mondiali in tema di cambiamenti climatici improntato al multilateralismo. Esprime quindi il proprio giudizio negativo sulle modalità con cui l'Italia ha recentemente gestito le questioni climatiche in ambito europeo determinando una cesura rispetto alla tradizione di continuità con la linea di politica ambientale europeista ed una inversione di rotta dopo i consistenti risultati conseguiti dal precedente Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 11 novembre 2008

18^a Seduta

Presidenza della Presidente

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa la Commissione che, per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria 2008 e la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007), sono pervenuti, fino a questo momento, le relazioni e i pareri delle Commissioni 4^a, 7^a, 12^a e Questioni regionali.

Le rimanenti Commissioni dovrebbero pronunciarsi nel corso di questa settimana, salvo la 5^a Commissione che ha assicurato formulerà la relativa relazione e il relativo parere per l'inizio della prossima settimana.

Conferma, secondo l'orientamento ricevuto dalla Commissione nel corso dell'ultima seduta, di essersi attivata, presso i colleghi Presidenti, affinché le Commissioni permanenti si pronuncino sul disegno di legge comunitaria e sul documento LXXXVII attraverso relazioni e pareri approfonditi nel merito, ciascuna per le parti di propria competenza.

Su sollecitazione di alcuni componenti della Commissione, ritiene opportuno riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per giovedì 13 novembre alle ore 12, proponendo di rideterminarlo per venerdì 21 novembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Informa, infine, che domani la prevista seduta della Commissione registrerà la presenza del ministro Ronchi, il quale avrà modo di replicare agli interventi e alle osservazioni che emergeranno nel corso della discussione generale.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 novembre 2008.

La presidente BOLDI (LNP) introduce, in sostituzione della relatrice designata, senatrice Licastro Scardino, momentaneamente assente, i contenuti della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007. Suddivisa in cinque parti, la suddetta Relazione è stata trasmessa alle Presidenze delle due Camere lo scorso 31 gennaio, con lo scopo di offrire elementi informativi e di riflessione non solo sul bilancio della politica europea dell'Italia durante lo scorso anno, ma anche sull'agenda della politica italiana in sede europea per il 2008.

La relazione, a scopo di organicità e di maggiore leggibilità, è suddivisa in sei parti. La Parte I tratta gli sviluppi del processo di integrazione europea, e in particolare le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, il cui processo di ratifica, dopo l'impasse provocata dalla bocciatura referendaria dell'Irlanda, è lungi dall'avviarsi a conclusione. L'Italia, in particolare, ha ratificato il Trattato con voto unanime a inizio della nuova legislatura.

Un capitolo viene dedicato al processo di allargamento dell'Unione, con particolare riferimento ai negoziati in corso con la Turchia, rallentati dal persistere della questione cipriota, e con i paesi balcanici.

Per quanto concerne la politica di vicinato la principale novità, già annunciata nel 2007 e concretizzatasi con il vertice di Parigi a luglio e con la conferenza euromediterranea di Marsiglia nei primi giorni di novembre, consiste nel rilancio del Processo di Barcellona e nella nascita dell'Unione per il Mediterraneo. Va rilevato, a questo proposito, come l'Italia non abbia ottenuto cariche di particolare rilievo nelle nuove strutture create all'interno del partenariato, e come la maggior parte dei progetti considerati prioritari per lo sviluppo economico del bacino mediterraneo nascano da iniziative di altri Stati membri. L'Italia resta invece membro dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, ed eserciterà in proprio la presidenza nel 2010-2011.

In tema di cooperazione giudiziaria, di polizia e doganale, la relazione rende conto, tra l'altro, dell'importante novità rappresentata da alcune proposte di direttiva, ossia strumenti tipici del primo pilastro UE, che prevedono l'obbligo di adottare sanzioni penali con riferimento a determinate condotte da esse descritte. Si tratta, in particolare, delle proposte di direttiva sulla protezione della proprietà intellettuale e sulla tutela penale dell'ambiente, che l'Italia ha fortemente sostenuto contro la posizione di alcuni Stati membri che ritenevano impropria l'individuazione del Trat-

tato sulla comunità europea quale base giuridica. Tali proposte hanno concluso positivamente il loro iter nel corso del 2008.

Viene inoltre offerto un quadro estremamente dettagliato della complessa legislazione in fase ascendente nel campo della cooperazione giudiziaria civile (legge applicabile in materia matrimoniale, legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, mediazione in materia civile e commerciale, obbligazioni alimentari), e vengono aggiornate le iniziative in tema di lotta contro l'immigrazione clandestina (il tema dell'integrazione dei migranti è trattato nella Parte VI della Relazione). La Presidente relatrice ricorda a questo proposito che il tema delle politiche migratorie è stato al centro dei lavori della Presidenza francese. A luglio, la Commissione europea ha presentato due comunicazioni sull'immigrazione e l'asilo, che hanno fatto da preludio e da base al piano approvato in materia dal Consiglio europeo di ottobre.

La Parte II si concentra sulle prospettive economiche, gli orientamenti generali e le nuove strategie, soffermandosi in modo dettagliato sull'impegno profuso dal Governo per rispondere all'azione di stimolo esercitata dalla Strategia di Lisbona, traducendola in una serie di misure di modernizzazione incentrate sull'innovazione, la crescita quantitativa e qualitativa delle opportunità di lavoro, specie per le donne, il potenziamento della concorrenza e della coesione interna.

Va rilevato come l'impegno profuso dall'Italia abbia ottenuto un significativo riconoscimento dalla stessa Commissione europea, che nel suo rapporto sull'attuazione del Piano nazionale di riforma, presentato a dicembre 2007, ha espresso una valutazione positiva sui progressi realizzati.

Nella seconda parte viene altresì inserito un capitolo ad hoc sui nuovi orientamenti prioritari dell'UE in materia di ambiente ed energia – trattati in modo più dettagliato nella Parte V –, proprio a testimoniare come strategia di Lisbona e sviluppo sostenibile siano due ambiti complementari e in grado di rafforzarsi vicendevolmente.

La Parte III è incentrata sulle attività connesse alle fasi ascendente e discendente. Per quanto concerne la prima, viene dato conto in particolare delle attività svolte dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, o CIACE, e dal suo organo tecnico ausiliario, il Comitato tecnico permanente, sottolineandone l'assoluta centralità per l'azione del Governo in sede negoziale.

Per la fase discendente, viene offerto un quadro completo dell'attività di recepimento delle direttive incluse nelle leggi comunitarie 2005 e 2006. Attività peraltro non completata, anche a causa del cambio di legislatura, dimodoché il disegno di legge comunitaria attualmente all'esame della 14^a Commissione contiene diverse reiterazioni di deleghe. Vengono altresì elencate le misure di recepimento diretto di direttive da parte delle Regioni, e viene fornito un quadro riepilogativo delle procedure d'infrazione in corso al 31 dicembre 2007, dal quale emerge confermato il trend positivo che sta progressivamente riallineando l'Italia agli altri Stati membri, e

che deriva in larga misura dall'impegno profuso dalla struttura di missione appositamente creata presso il Dipartimento per le politiche UE.

La Parte IV della Relazione si concentra su mercato interno e concorrenza, a partire dalla nuova strategia del mercato unico per il XXI secolo, presentata nel novembre 2007 dalla Commissione europea e consistente in un pacchetto di iniziative finalizzate a rendere il mercato unico europeo più moderno e più vantaggioso per i cittadini europei. Il documento propone una serie di azioni che spaziano dalla politica delle piccole e medie imprese alla sicurezza dei prodotti, alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, alla formazione tecnica, alle regole finanziarie e contabili, proponendo l'idea di una «quinta liberà» costituita dalla realizzazione della Società dell'informazione e della comunicazione, basata sulla libera circolazione di conoscenza ed innovazione.

In tema di libera circolazione dei beni l'oratore ricorda come nel febbraio 2008 il Parlamento europeo abbia approvato in prima lettura il Regolamento relativo al reciproco riconoscimento di prodotti non armonizzati da parte degli Stati membri, che definisce diritti ed obblighi delle autorità nazionali e delle imprese che intendono vendere in un Paese dell'Unione prodotti già legalmente commercializzati in un altro Membro.

Per quanto riguarda le misure in materia doganale, sono stati attivati i programmi d'azione comunitari «Dogana 2007», finalizzato all'applicazione uniforme della legislazione doganale per la tutela del bilancio comunitario; e «Fiscalis 2007», con l'obiettivo di migliorare e rendere più efficace il funzionamento del sistema di imposizione indiretta nel mercato interno.

L'Unione europea ha perseguito anche nel 2007 delle iniziative di cooperazione sia tra Stati membri che con Paesi terzi, prestando attenzione sia al quadro giuridico di riferimento che alla rete di relazioni esterne. In corso di definizione accordi, in particolare, con la Turchia, con la Federazione Russia e con la Confederazione Svizzera, mentre in materia di contraffazione si attende un pacchetto normativo idoneo a garantire una omogenea e continua azione europea di contrasto, uniformità di controlli e sanzioni oltre che scambio di informazioni capillare.

Per la libera circolazione dei servizi la Presidente relatrice ricorda che la Direttiva 206/123/CE (o direttiva «Servizi») è stata adottata il 12 dicembre 2006, con un termine per il recepimento entro il 28 dicembre 2009. La trasposizione esige una preventiva e piena conoscenza sia del quadro normativo nazionale in materia di attività dei servizi, sia del sistema amministrativo di riferimento, che si traduce in un'attività di monitoraggio da parte degli Stati membri, i quali ne riferiscono i risultati alla Commissione. Gli obiettivi della direttiva riguardano diversi soggetti: operatori economici, consumatori ed istituzioni. Agli Stati membri si richiedono adempimenti precisi tra cui quello di operare uno screening della normativa che riguarda l'accesso ad un'attività di servizi e il suo esercizio per verificarne la compatibilità con i criteri dettati dalla direttiva; ed instaurare forme di cooperazione amministrativa efficaci con gli Stati membri al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

Si tratta, in sostanza, di predisporre un censimento di tutti i regimi di autorizzazione che condizionano la libertà di circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento dei prestatori; in un secondo momento, verrà valutata la conformità alla direttiva delle previsioni legislative, regolamentari e amministrative individuate alle amministrazioni, al fine di correggere o abolire i regimi autorizzatori ingiustificati o sproporzionati e di eliminare i requisiti dubbi.

In tema di libera circolazione dei lavoratori – continua l'oratore – la Relazione si sofferma in particolare sulla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, con la quale la Comunità ha avviato la riforma del regime di riconoscimento delle qualifiche professionali, rendendolo più uniforme, trasparente e flessibile. Per facilitare l'applicazione di tutte le disposizioni previste dalla direttiva, una decisione della Commissione ha istituito uno specifico gruppo composto dai Coordinatori nazionali nominati dagli Stati membri, con il compito di garantire il coordinamento tra le amministrazioni competenti a regolamentare le professioni nazionali, al fine di un'applicazione uniforme della direttiva.

Per quanto concerne la libera circolazione dei capitali, gli elementi forniti dalla Relazione vanno integrati con un richiamo alla importante proposta di regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri, presentata il 13 ottobre 2008 ed attesa in plenaria nel marzo 2009, che ha il fine di realizzare un mercato interno dei servizi di pagamento in Europa nel quale esista una reale concorrenza ed i pagamenti transfrontalieri e nazionali siano soggetti allo stesso regime, consentendo così risparmi e vantaggi di rilievo per l'economia europea in senso ampio.

Per quanto attiene alla concorrenza, alla normativa antitrust e alle liberalizzazioni, la Presidente relatrice segnala due importanti indagini nel settore bancario e nel settore assicurativo, che si sono concluse rispettivamente con la comunicazione del 31 gennaio 2007 e del 25 settembre 2007 ed hanno portato la Commissione ad evidenziare alcune pratiche anticoncorrenziali e, di conseguenza, ad attivare idonei strumenti di contrasto. In tal senso, anche da parte italiana, si è provveduto con la legge del 2 aprile 2007, n. 40, ad emanare disposizioni innovative in ordine alla estinzione anticipata ed alla portabilità dei mutui, alle spese concernenti le comunicazioni al cliente da parte di banche ed assicurazioni, alla semplificazione in materia di cancellazione di ipoteche, al rinnovo dei contratti di assicurazione.

Per quanto riguarda l'ambito delle liberalizzazioni, i progressi registrati in Italia si inseriscono nel solco tracciato dalla Commissione europea, la quale ha sostenuto la necessità di insistere soprattutto sui settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

In tema di aiuti di stato, nel dicembre 2007, la Commissione ha adottato un nuovo Regolamento con norme procedurali più rapide per la notifica degli aiuti di Stato, in linea con le posizioni espresse dai Paesi membri. Con il «Quadro di valutazione degli aiuti di Stato» predisposto nell'autunno 2007, l'Esecutivo di Bruxelles ha, inoltre, evidenziato la ten-

denza al contenimento del volume complessivo degli aiuti alle imprese, dichiarando l'Italia in linea con l'orientamento più volte stabilito dai vari Consigli europei. Va segnalato, inoltre, che la Commissione, il 28 novembre 2007, ha approvato la carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Per quanto concerne la tutela della proprietà intellettuale e industriale, una rilevante novità, rispetto al quadro tracciato dalla relazione, è rappresentata dalla comunicazione su «Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale», presentata dalla Commissione europea lo scorso luglio, che propone una strategia orizzontale e integrata che abbracci l'intera gamma dei diritti di proprietà industriale. L'istituzione di un brevetto comunitario attraverso un titolo di protezione non discriminatorio ed unico per tutta l'UE rappresenta, per l'Italia, un obiettivo di fondamentale importanza per aumentare la competitività delle imprese europee rispetto ai concorrenti che già dispongono di titoli di protezione unitari e ottenibili a costi ragionevoli.

Infine, in tema di protezione dei consumatori, a gennaio è stata presentata la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, risultato di una lunga attività di studio, nella quale l'Italia è stata impegnata in prima linea, anzitutto come Paese coordinatore del progetto «SUSY SAFE» relativo alla creazione di una banca dati sugli incidenti, e poi come promotore di un secondo progetto (SUSY SAFE II) che terminerà nel dicembre 2009, con l'obiettivo di utilizzare i dati acquisiti per indirizzare la progettazione e l'utilizzo dei prodotti nell'ottica della massima sicurezza, coinvolgendo i consumatori come soggetti attivi nel processo di acquisizione e come attori nel processo di educazione al consumo e nell'attività di prevenzione.

Sempre a gennaio 2008, è stata inoltre presentata la proposta di regolamento relativa alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, per consolidare ed aggiornare due settori della legislazione in materia di etichettatura, vale a dire l'etichettatura generale dei prodotti alimentari e l'etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE.

Infine, lo scorso ottobre, è stata presentata una proposta di direttiva sui diritti dei consumatori che mira a modificare l'attuale quadro normativo – ripartito in quattro distinte direttive – creando un unico strumento orizzontale che disciplina in modo sistematico gli aspetti comuni, semplifica e aggiorna il quadro normativo, eliminando eventuali incoerenze e colmando possibili lacune.

La proposta, soprattutto, si distanzia dall'approccio dell'armonizzazione minima seguito nelle quattro direttive (il principio, quindi, in base al quale gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più severe rispetto a quelle europee; principio che ha creato una forte discordanza nelle legislazioni nazionali), optando per un principio di armonizzazione completa, in base al quale gli Stati membri non potranno più mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle europee.

La Parte V della Relazione si sofferma sulle Politiche comuni, a partire dalla politica agricola, di cui vengono illustrate soprattutto le evolu-

zioni legislative, a partire dalla Comunicazione sullo stato di salute della PAC riformata. Va ricordato a questo proposito che molte delle proposte legislative segnalate come in corso di iter, dalla riforma della OCM vino a quella del settore ortofrutticolo, al nuovo regolamento sull'etichettatura dei prodotti biologici, hanno concluso o stanno concludendo il loro iter. L'impegno profuso dal Governo in sede negoziale ha dato esiti diseguali: più efficace in sede di riforma dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo, meno nell'ambito delle misure in materia di agricoltura biologica e di qualità, dove l'innalzamento della percentuale di OGM nei prodotti del biologico tende inevitabilmente a danneggiare il comparto italiano, strutturato su una politica di esclusione quasi totale del geneticamente modificato. In questa prospettiva, acquista un particolare rilievo il negoziato che prenderà le mosse, sotto forma di procedura di consultazione, dal Libro verde sulla qualità dei prodotti alimentari, recentemente presentato dalla Commissione europea: sede ottimale per proporre misure che tutelino la specificità della nostra agricoltura. Proprio sul Libro verde, come anche sulla riforma della OMC tabacco, dovrebbe incentrarsi, nel 2009, il dibattito europeo.

Rilevante anche, come evidenziato dalla Relazione, l'impegno profuso dal Governo in sede negoziale sul Regolamento attuativo del Fondo europeo per la pesca, all'interno del quale sono state introdotte importanti misure di sostegno per gli operatori del settore.

Per quanto concerne la politica dei trasporti, particolare rilievo merita l'impegno del governo, coronato da un parziale successo, sul cosiddetto terzo pacchetto ferroviario, il cui iter si è appena concluso e a proposito del quale l'Italia ha sottolineato l'esigenza di tutelare il cosiddetto «presidio della sicurezza» rispetto a politiche di liberalizzazione incontrollate, e di garantire l'implementazione dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari finalizzata allo sviluppo del trasporto su rotaia. Anche in tema di trasporti marittimi la legislazione UE appare in continua evoluzione, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sulle responsabilità degli armatori e dei vettori in caso di incidente.

Nel settore dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni, la relazione si concentra in particolare: sulla nuova direttiva «televisione senza frontiere», che andrà attuata entro la fine del 2009, e sull'evoluzione della legislazione nazionale nella transizione dall'analogico al digitale; sul nuovo pacchetto di revisione del quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche, intorno al quale si è svolto, nei primi mesi del 2008, un ampio e articolato dibattito in sede di Consiglio e il cui esame dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2009; sulla proposta di revisione della direttiva sui servizi postali, finalizzata al completamento del mercato interno e al mantenimento di un livello comune del servizio universale per tutti gli utenti degli Stati membri, il cui iter si è concluso a inizio 2008.

In tema di politica energetica e ambientale, il processo di integrazione europea e la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario hanno fatto registrare uno sforzo significativo attorno ai tre pilastri della lotta ai cambiamenti climatici, della sicurezza degli approvvigiona-

menti energetici e della necessità di promuovere la crescita e l'occupazione. La relazione dà conto soprattutto delle procedure connesse al cosiddetto «pacchetto energia-ambiente», approvato dal Consiglio europeo di primavera e orientato a definire target obbligatori per la riduzione delle emissioni e le energie rinnovabili, sottolineando altresì come l'obiettivo vincolante per i biocarburanti sia condizionato alla disponibilità di tecnologie sostenibili di seconda generazione. In sede pre-negoziata, l'Italia ha sottolineato in particolare la necessità che le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio siano sottoposte a valutazione di efficacia e di impatto ambientale, e non contrastino con altre tecnologie volte a contrastare il cambiamento climatico, come ad esempio le fonti rinnovabili.

Sulla materia, l'intensa attività della Commissione europea si è tradotta nel 2007 in un primo pacchetto clima-energia, che individua per il 2020 i tre obiettivi strategici del 20 per cento di riduzione delle emissioni di Co₂ rispetto ai livelli del 1990, di una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 20 per cento dei consumi finali energetici europei e di una quota dei consumi di biocarburanti pari al 10 per cento dei consumi europei dei combustibili per i trasporti. Tali obiettivi sono al centro del secondo pacchetto clima-energia, presentato a gennaio 2008, come anche della proposta di regolamento sulle emissioni del comparto automobilistico: proposte legislative sulle quali si è concentrata una parte significativa del dibattito nelle istituzioni europee e in particolare in sede di Consiglio, e cui la 14^a Commissione, come anche le altre Commissioni competenti per materia, ha dedicato particolare attenzione, vista la problematicità di alcune delle disposizioni contenute per la filiera produttiva del nostro paese. La relatrice ricorda che su questi provvedimenti, come anche sul pacchetto di proposte relative al mercato interno dell'energia e del gas naturale (anch'esse ampiamente dibattute, con particolare riferimento al tema della separazione della proprietà delle reti di trasmissione dalle attività di produzione/importazione), la presidenza francese conta di raggiungere un accordo entro la fine di quest'anno.

Per quanto concerne la politica fiscale, la relazione si sofferma soprattutto sull'evoluzione del cosiddetto «pacchetto IVA», da tempo ormai in discussione al Consiglio, dando conto delle significative evoluzioni verificatesi nel 2007 e in particolare dell'accordo politico sostanziale raggiunto dal Consiglio ECOFIN del 4 dicembre. Va peraltro rilevato come le tre proposte legislative di cui consta il pacchetto (mini sportello unico, luogo di tassazione dei servizi e riforma dell'ottava direttiva IVA) siano ancora in corso di esame, e come ad esse si sia aggiunta, durante il 2008, un'importante quarta proposta di direttiva che estende il sistema delle aliquote IVA ridotte ai servizi prestati localmente, ivi inclusi quelli di ristorazione, a suggello di una posizione fortemente sostenuta dall'Italia.

Relativamente alle politiche di coesione e fondi strutturali, la relazione si sofferma sui brillanti risultati ottenuti in tema di utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2000-2006, che dovrebbero garantire una perdita di finanziamenti a consuntivo minima se non

fisiologica (lo 0.3% delle risorse complessive assegnate all'Italia). Essa illustra inoltre l'intenso impegno profuso nella predisposizione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 nonché di tutti i programmi operativi rientranti all'interno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. I contributi comunitari destinati alla programmazione, che si attestano a quasi 29 miliardi di euro, saranno inseriti nel quadro più ampio della politica regionale unitaria, così da garantire una gestione coordinata di tutte le risorse disponibili all'interno di un disegno armonico.

Particolarmente preoccupanti risultano i dati relativi alla lotta contro la frode. Benché infatti all'Italia, e in particolare alla nostra Guardia di Finanza, venga riconosciuta nelle sedi europee una notevole capacità di contrasto al fenomeno delle frodi, tale capacità rischia di essere vanificata dalla difficoltà di recuperare i contributi comunitari illecitamente percepiti. Difficoltà tanto più grave nel momento in cui il nostro paese è al quinto posto assoluto per numero di frodi e irregolarità segnalate e addirittura al primo posto per importi delle frodi, con più di 318 milioni di euro contro i 139 della Spagna, secondo paese dell'UE, e mostra una crescente difficoltà nei recuperi, in controtendenza con il dato generale europeo.

La Presidente relatrice conclude la sua illustrazione esponendo i contenuti della Parte VI della Relazione che si sofferma sulle politiche sociali, offrendo un quadro completo delle iniziative in fase ascendente e discendente per quanto concerne, tra l'altro, le politiche per la famiglia, per lo sport, per il lavoro, per la salute e per l'istruzione e la formazione. Merita particolare segnalazione l'impegno profuso dall'Italia in sede di recepimento delle direttive per l'integrazione sociale dei migranti e per la parità di trattamento, come anche, in questo secondo ambito, l'intensa attività svolta nell'attuazione dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti, la cui inaugurazione si è svolta a Roma il 3 maggio dello scorso anno.

Si apre la discussione generale congiunta.

La senatrice MARINARO (*PD*) esprime apprezzamento per i contenuti e lo spirito che hanno informato le relazioni sui due documenti in esame, il disegno di legge comunitaria 2008 e la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007.

In merito a quest'ultimo documento sottolinea l'importanza di una continuità di lavoro e di valutazione tra il precedente Governo e quello attuale su una materia complessa come quella relativa all'adeguamento del diritto interno al diritto comunitario. Occorre riconoscere, del resto, come in tale settore debba necessariamente prevalere un orientamento che travalichi gli schieramenti politici e che tenga conto dell'interesse nazionale.

L'oratore ritiene, comunque, importante dare atto all'impegno del ministro Bonino che, nella scorsa legislatura, si è profuso con tutte le sue

capacità allo scopo di ridurre il *gap* di infrazioni comunitarie che l'Italia aveva accumulato.

Il risultato di tale lavoro costituisce un beneficio per il paese, soprattutto se si tiene in mente che il mancato adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario rappresenta sempre di più un costo ed un onere quantificabili in termini pecuniari.

Sotto tale profilo sarebbe opportuno che, dal versante governativo, si sviluppi un maggior grado di controllo delle insufficienze che purtroppo emergono a livello delle varie amministrazioni statali nei procedimenti di attuazione della normativa Ue. Al riguardo, potrebbe risultare utile che il Governo – in via permanente e prescindendo dalla maggioranza politica che in un dato momento storico detiene le leve dell'Esecutivo – possa realizzare un effettivo ed aggiornato monitoraggio nelle varie fasi di attuazione di ciascuna direttiva che l'Italia deve introdurre nella propria legislazione.

L'oratore, inoltre, si interroga sull'opportunità di addivenire ad una sostanziale modificazione dell'attuale assetto ordinamentale che regge il recepimento delle norme comunitarie nel diritto italiano. A tale proposito, ricorda che l'istituto della «legge comunitaria» fu concepito come strumento di emergenza, destinato ad avere una vita provvisoria, e che, comunque, esso, risulta essere ormai superato da una realtà che è cambiata radicalmente e che potrà configurare, con l'auspicabile entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un diverso ruolo dei parlamenti nazionali sia nella fase ascendente che nella fase discendente.

La funzione più innovativa dei parlamenti nazionali è, a suo avviso, da individuare proprio nella implementazione di una fase ascendente che veda questi ultimi inserirsi in maniera efficace e preventiva nel processo normativo comunitario. Una volta approvata dalle istituzioni comunitarie una determinata norma, infatti, non esistono più margini di un possibile intervento emendativo, per cui il ruolo «recettivo» delle assemblee nazionali rischia di ridursi, per lo più, ad un controllo formale di conformità del diritto nazionale a quello comunitario.

Osserva, inoltre – come è stato peraltro rilevato anche in passato, sia in sede accademica che parlamentare – che potrà risultare conveniente scindere l'esame del disegno di legge comunitaria dall'esame della predetta relazione annuale, proprio perché si tratta di due atti completamente distinti per quanto concerne le finalità: il primo rivolto all'adeguamento della normativa nazionale, il secondo mirante a tracciare una sorta di consuntivo di tale lavoro di recepimento.

L'oratore si sofferma brevemente, infine, sull'attuazione del regolamento sui *GECT* (Gruppi europei di cooperazione territoriale), che prevede un effettivo coinvolgimento dell'Unione europea a livello locale e regionale, nonché sulla direttiva relativa alle pari opportunità.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) richiama l'attenzione sull'importanza della parte VI della Relazione in argomento, che si con-

centra, in particolare, sul recepimento di una serie di direttive riguardanti il settore della tutela della salute.

E' indispensabile, prosegue l'oratore, che a tali disposizioni comunitarie, nonché a quelle di cui agli articoli 7 e 18 del disegno di legge comunitaria, che riguardano il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ed agli allergeni alimentari, venga data attuazione in tempi certi e rapidi, pena l'insorgere di tutta una serie di conseguenze negative per il sistema paese, quantificabili in termini di infrazioni cui l'Italia sarà chiamata a dare conto attraverso multe gravose qualora persista l'inadempimento agli obblighi comunitari.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO(*PD*), dopo aver espresso alcune valutazioni in merito alla relazione sul disegno di legge comunitaria formulata dalla Commissione cultura e istruzione, manifesta l'auspicio che, in futuro, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – anche se formulata in maniera pregevole, come nella presente versione all'esame della Commissione – possa essere predisposta, a livello ministeriale, elaborando un documento quantitativamente più ridotto ma che, al contempo, contenga anche indicazioni più operative per l'intera amministrazione pubblica.

Per quanto attiene alla politica mediterranea dell'Unione, l'oratore è del parere che non venga sottolineata abbastanza la funzione che, in tale ambito cooperativo, potrebbero svolgere i singoli poteri locali delle due sponde di questo mare. Una politica che voglia accreditarsi come autenticamente collaborativa, non può prescindere, infatti, dai rapporti che possono essere instaurati direttamente tra i vari enti territoriali e che risultano, tra l'altro, molto più diffuse di quanto non si possa credere.

A tale proposito, manifesta il timore che la nuova Unione euromediterranea – al di là dei toni entusiastici, ed a volte trionfalistici, con cui è stata inaugurata durante la Presidenza di turno francese – si riduca a divenire una delle tante varianti della politica europea di buon vicinato.

Relativamente, infine, alla questione dei diritti televisivi e della pubblicità, egli si augura che venga fissato un punto fermo per quanto riguarda la tutela dei minori: soprattutto durante l'emissione di cartoni animati, interrotti da pause pubblicitarie, devono essere salvaguardati i diritti basilari dei bambini.

Il senatore FLERES (*PdL*) ritiene di poter individuare, in negativo, un punto di contatto tra i due documenti all'esame della Commissione: entrambi difettano, in maniera completa, di qualsivoglia riferimento programmatico al rispetto dei diritti umani fondamentali.

Nell'anno che vede la celebrazione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, è deplorabile che, sia nel disegno di legge comunitaria che nella Relazione annuale, venga a mancare una visione ed un progetto armonico che consideri l'individuo in quanto tale, quale soggetto titolare di diritti inalienabili. Al contrario,

è d'uopo rilevare, nei due documenti, la definizione dell'individuo, non nella sua unitarietà, bensì nelle sue varie sfaccettature di individuo-prodotto-re, individuo-consumatore, individuo-bambino, eccetera.

La PRESIDENTE relatrice, dopo aver rilevato che dalla Commissione cultura e istruzione è meritoriamente pervenuto un parere molto dettagliato sulla Relazione annuale, dichiara di condividere pienamente le argomentazioni svolte dal senatore Di Giovan Paolo in tema di tutela dei minori nei programmi televisivi, stigmatizzando, in particolare, gli effetti perniciosi che molto spesso derivano proprio dalla pubblicità inserita in questo tipo di programmi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA XL RIUNIONE COSAC, TENUTASI A PARIGI IL 3 E 4 NOVEMBRE 2008

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della XL riunione COSAC, tenutasi a Parigi il 3 e 4 novembre 2008, cui ha partecipato, in rappresentanza della 14^a Commissione del Senato, insieme ai senatori Santini e Di Giovan Paolo.

I lavori sono stati aperti – dopo le allocuzioni di benvenuto del Presidente del Senato, Gerard Larcher e del Presidente dell'Assemblea nazionale, Bernard Accoyer – dai Presidenti delle relative Commissioni affari europei, il senatore Hubert Haenel ed il deputato Pierre Lequiller.

È quindi intervenuto il Primo Ministro François Fillon, che ha dato conto delle principali linee-guida cui si è ispirata la Francia nella conduzione della Presidenza di turno dell'Unione, soffermandosi, in particolare, sull'imprevisto impegno connesso all'emergere della crisi mondiale dei mercati finanziari, crisi che, a suo giudizio, richiederebbe un maggiore coordinamento delle politiche economiche dei Paesi membri UE ed un coinvolgimento primario della BEI.

Durante il successivo dibattito, la stessa Presidente Boldi ha chiesto se tra le risposte che l'Europa potrebbe enucleare per fare fronte all'attuale crisi possa essere annoverata, se non una revisione delle regole di bilancio, almeno una interpretazione più flessibile del Patto di stabilità che preveda di scorporare le spese nazionali destinate ad investimenti produttivi dal computo del rispetto dei parametri di Maastricht.

Il Primo Ministro ha, al riguardo, replicato che le norme dei Trattati vigenti già consentono – più di quanto non appaia ad una prima superficiale lettura – un ampio grado di elasticità nell'applicazione dei vincoli riguardanti i rapporti deficit/PIL e debito/PIL, soprattutto in presenza di contingenze economiche eccezionali.

Si è, quindi, svolta – prosegue la Presidente – una discussione sui risultati del gruppo di lavoro sulla futura applicazione del protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona relativo ai principi di sussidiarietà e proporziona-

lità, cui ha partecipato, tra gli altri, anche l'onorevole Nunziante Consiglio.

Il tema «Avvicinare l'Europa ai cittadini» è stato introdotto dal Segretario di Stato per gli Affari europei, Jean Pierre Jouyet, che ha riconosciuto l'accentuarsi di un «gap» tra istituzioni europee e cittadini, nonché la persistente mancanza di una visione squisitamente politica nell'Unione europea di oggi.

L'auspicabile entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l'implementazione di una cittadinanza europea, complementare a quella nazionale, rappresentano, comunque, passi in avanti nella direzione di un riavvicinamento tra le esigenze concrete che promanano dalla società europea e i «decisori» di Bruxelles.

Nello scambio di opinioni seguito all'intervento del Segretario di Stato si è inserito l'onorevole Mario Pescante, Presidente della Commissione politiche UE della Camera dei deputati, il quale ha svolto alcune considerazioni in materia di rapporti tra sport e legislazione comunitaria.

L'esame dell'argomento riguardante l'associazione dei Parlamenti nazionali al controllo di Europol e alla valutazione di Eurojust, introdotto, tra gli altri, dal Vice-Presidente della Commissione europea, Jacques Barrot, ha registrato la partecipazione del senatore Giacomo Santini, il quale ha invitato a prendere atto dell'ancora difettoso funzionamento dei due organismi – regolamentati dagli articoli 85 e 88 del Trattato di Lisbona – soprattutto a causa di reticenze amministrative ancora non completamente rimosse da parte degli Stati membri: sarebbe opportuno, invece, instaurare finalmente una collaborazione franca ed efficace, in grado di far avanzare l'azione contro la criminalità organizzata su scala continentale.

Il Presidente Haenel, infine, ha dato conto del «test» di sussidiarietà promosso in ambito COSAC sulla proposta di direttiva relativa alla parità di trattamento tra le persone. Al riguardo, la Presidente Boldi ha informato che la Commissione politiche dell'UE del Senato si è espressa su tale testo il 29 luglio 2008, confermando la sua sostanziale conformità sia ai profili di sussidiarietà che di merito, attraverso un parere che, successivamente, si è concretato nella posizione ufficiale del Senato in quanto tale.

Circa la predisposizione delle prossime valutazioni di sussidiarietà, la COSAC ha convenuto che, a cominciare dalla presidenza ceca, sarà possibile procedere all'esame della proposta di direttiva attinente il trapianto e la donazione di organi (che sarà pubblicata nel dicembre 2008), nonché la proposta di regolamento concernente la giurisdizione e la legge applicabili per la successione e il testamento (che sarà approvata per l'inizio del 2009).

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 11 novembre 2008

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(C. 1493) Barbareschi. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, che istituisce la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Riferisce che la data prescelta per la celebrazione è quella del 21 marzo e che l'istituzione della Giornata quale solennità civile non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né costituisce giorno di vacanza. Osserva che l'articolo 2 della proposta di legge prevede che, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, siano organizzate, ad opera di regioni ed enti locali, iniziative in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica in materia. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, precisa che l'articolo 2 dispone che, in occasione della menzionata Giornata nazionale, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore. Ravvisa l'opportunità che siano promosse apposite iniziative, da parte del Governo e delle regioni, tese a pub-

blicizzare e rendere visibile, soprattutto nei calendari, l'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, concorda con l'osservazione del senatore Vaccari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 572) *Caforio*. – *Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia* (Parere alla 7^a Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame. Rileva che l'articolo 1-*septies* del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, di cui il testo in esame dispone l'abrogazione, stabilisce che il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università. Reputa non conforme l'articolo 1-*septies* alle norme legislative sull'esercizio delle attività delle professioni sanitarie, in quanto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che fissa il profilo dei laureati in scienze motorie, non prevede l'abilitazione all'esercizio dell'attività sanitaria. Evidenzia che l'equipollenza stabilita dalla disposizione che si intende abrogare attribuisce il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi diversi: per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto un esame finale con valore abilitante alla professione, mentre non esiste analoga previsione per il conseguimento della laurea in scienze motorie. La suddetta norma, aggiunge, appare non conforme all'articolo 33 della Costituzione che, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, prevede il superamento di un apposito esame di Stato. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione e presenta altresì profili di attinenza con la materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) valuta favorevolmente il testo del disegno di legge e la proposta di parere del relatore, eviden-

ziando i profili di criticità cui ha dato luogo la prevista equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) si associa alle osservazioni formulate dal relatore e dal senatore Fosson.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 1006 e S. 1036) Vittoria Franco e Asciutti. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Parere alla 7^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, riferisce sui contenuti dei disegni di legge in esame, di identico contenuto, che dispongono interventi a favore degli alunni affetti da difficoltà evolutive di apprendimento (DSA), quali la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, al fine di agevolare la diagnosi precoce e garantire la piena fruizione del diritto allo studio, prevenire l'insuccesso scolastico ed assicurare il miglior inserimento nel settore lavorativo e nella vita sociale. Segnala che entrambi i disegni di legge in titolo riproducono integralmente il testo approvato, in prima lettura, dalla 7^a Commissione del Senato nella XV legislatura. Riferisce che l'articolo 1 reca il riconoscimento e la definizione di dislessia, disgrafia e discalculia; l'articolo 2 enuncia le finalità del testo; l'articolo 3 dispone in ordine alla diagnosi ed alla riabilitazione; l'articolo 4 attiene alla formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie; gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, misure educative e didattiche di supporto e misure per l'attività lavorativa e sociale; l'articolo 7 dispone in ordine all'attuazione del testo; l'articolo 8 attiene alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia sugli oneri del provvedimento. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3 riconosce alle istituzioni scolastiche un ruolo attivo nei processi di diagnosi delle DSA, ed assegna al Ministero della pubblica istruzione la facoltà di promuovere, anche in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede che al personale docente e dirigenziale delle scuole sia assicurata una formazione specifica, come pure agli operatori dei servizi sanitari competenti, nonché sull'articolo 7, che rimette ai Ministri della pubblica istruzione e della salute l'emanazione di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali volti all'identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA; al Ministro della pubblica istruzione è rimessa altresì l'emanazione di un decreto che individui

le modalità di formazione specifiche dei docenti e le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA. Osserva che l'articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sostiene che nell'ambito della organizzazione scolastica non è attualmente prevista la possibilità di applicare ai bambini strumenti di apprendimento differenziato nei casi di disturbi di apprendimento che non rientrano nelle specifiche patologie indicate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) fa notare che le risorse degli enti locali appaiono insufficienti a finanziare le iniziative menzionate; sarebbe pertanto necessario definire un'adeguata copertura finanziaria delle previsioni recate dal provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore* evidenzia che nel caso dei bambini disabili assistiti dalla disciplina prevista dalla predetta legge n. 104 del 1992 gli enti locali talvolta intervengono in quanto la scuola non sempre dispone di idonee risorse economiche. Ritiene pertanto opportuno che le amministrazioni regionali possano contribuire al finanziamento delle iniziative recate dai disegni di legge in esame anche in considerazione del profilo sanitario che in parte connota il contenuto dei protocolli d'intesa richiamati dall'articolo 7 in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia
e la pedopornografia
(C. 1493 Barbareschi)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1493, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante l'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia;

considerato che l'istituzione di una nuova solennità civile della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale con legge dello Stato, e rilevato che la specifica previsione sulle iniziative di sensibilizzazione che regioni ed enti locali sono tenuti a promuovere, anche nelle istituzioni scolastiche, afferisce a materia di competenza legislativa concorrente, quale la «promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; preso atto al riguardo che, in ordine alle menzionate iniziative di promozione e sensibilizzazione, viene salvaguardata l'autonomia e le specifiche competenze di regioni ed enti locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia
(S. 572 Caforio)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 572, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia;

considerato che il testo appare riconducibile alle «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, e che presenta profili di attinenza con la materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente; valutato altresì che l'articolo 33 della Costituzione prevede il superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e che l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che fissa il profilo dei laureati in scienze motorie, non ne dispone l'abilitazione all'esercizio dell'attività sanitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento
(S. 1006 Vittoria Franco e S. 1036 Asciutti)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo degli identici disegni di legge S. 1006 e S. 1036, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recanti nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento;

considerato che i provvedimenti in esame recano norme riconducibili alle materie «tutela della salute» e «istruzione» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente; preso atto, con particolare riferimento all'istruzione, che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *m*), assegna alla competenza esclusiva statale la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», e rilevato che il terzo comma del medesimo articolo 117 rinvia alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 7, che i decreti ministeriali ivi richiamati, riguardanti, rispettivamente, la definizione di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali finalizzati all'identificazione precoce delle DSA, e modalità di formazione specifiche dei docenti e forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, affinché siano salvaguardate le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 11 novembre 2008

Presidenza del Presidente provvisorio
Giorgio MERLO

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione)

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la

data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, martedì 11 novembre, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,05.

Presidenza del Presidente provvisorio
Giorgio MERLO

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione)

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, mercoledì 12 novembre, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 11 novembre 2008

Presidenza del presidente provvisorio
Giuseppe LUMIA

indi del presidente eletto
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 15.

Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretari provvisori, il senatore Gentile e il deputato Bordo, indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, in conformità a quanto dispone l'articolo 2, comma 4, della legge istitutiva della Commissione (legge 4 agosto 2008, n. 132).

(segue la votazione)

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	50
Maggioranza dei componenti	26

Hanno riportato voti:

Giuseppe PISANU	32
schede bianche	18

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il senatore Giuseppe PISANU, che invita ad assumere la presidenza.

Giuseppe PISANU, *presidente*, nel rivolgere un breve indirizzo di saluto, ringrazia i senatori e i deputati per l'ampio consenso ricevuto che ri-

tiene non solo diretto alla sua persona, ma anche espressione dell'unanime volontà del Parlamento di combattere con ogni mezzo la criminalità organizzata presente nel Paese.

Il senatore Giuseppe VIZZINI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, date le imminenti votazioni presso le Assemblee della Camera e del Senato, l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari sia rinviata ad altra seduta.

Giuseppe PISANU, *presidente*, apprezze le circostanze, si riserva di comunicare la data di prossima convocazione della Commissione dopo aver sentito i Presidenti delle Camere.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 11 novembre 2008

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (Cassa geometri)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 della Cassa geometri sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI, *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, illustrando al termine la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;

premessi che:

a) la Cassa geometri ha realizzato negli anni più recenti alcuni interventi di riforma del proprio sistema di previdenza con efficacia dal 1° gennaio 2007, volti a migliorare il saldo della gestione previdenziale;

b) la Cassa, che si trova in una fase già matura della transizione demografica, con generazioni di pensionati sempre più numerose a fronte di iscritti ormai sostanzialmente stabili, è avviata verso un graduale peggioramento dei principali indicatori di equilibrio, essendo già caratterizzata da un grado di copertura tra entrate contributive e spesa per prestazioni appena di poco superiore all'unità;

c) in base alle risultanze dell'analisi contenuta nella relazione allegata al bilancio tecnico che, pur non comprendendo gli effetti delle misure di riforma sulla spesa per le pensioni, tiene però conto del previsto incremento dell'aliquota contributiva, la Cassa in prospettiva riesce unicamente a posticipare le problematiche in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni, con un saldo previdenziale che dovrebbe divenire negativo a partire dal 2018 e un patrimonio in forte decrescita dopo il 2025, che diventa negativo un decennio dopo;

d) a fronte di tale situazione, le misure di riforma intraprese non sembrano ancora sufficienti e sembrano essere eccessivamente diluite nel tempo, dal momento che la piena entrata a regime sia dell'incremento dell'aliquota contributiva, che della modifica dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, avverrà a partire dal 2014;

e) negli anni più recenti, inoltre, la costante crescita della spesa per prestazioni pensionistiche è trainata non solo dall'incremento del numero dei trattamenti liquidati, ma anche dalla continua e progressiva crescita degli importi medi delle nuove pensioni liquidate, a fronte di una aliquota contributiva che permane su livelli estremamente ridotti (12% a regime nel 2014);

esprime:

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

– valuti l'ente l'opportunità di anticipare la riforma prevista e di incrementare l'aliquota contributiva a decorrere dal 2014».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2003 dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il deputato Giulio SANTAGATA, *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, illustrando al termine la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi all'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e impiegati in agricoltura (ENPAIA);

premessi che:

a) l'Enpaia gestisce tre diversi Fondi: Assicurazione Infortuni, Tfr e Previdenza, che sembrano presentare dei valori che permangono sostanzialmente in equilibrio nel lungo periodo;

b) il patrimonio della gestione dovrebbe crescere lungo tutto l'arco previsivo, determinando un aumento del grado di copertura patrimoniale rispetto alle prestazioni in pagamento, particolarmente sostenuto a fine periodo di previsione;

c) la composizione di tale risultato finale vede al suo interno periodi di maggiore tensione nella fase centrale dell'arco previsivo, determinati da una crescita sostenuta della spesa previdenziale a carico del Fondo previdenza, per poi riportarsi a fine periodo su ritmi più moderati;

d) per quanto riguarda le due gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici, recentemente affidate all'Enpaia, data la giovane età delle gestioni e il limitato universo di riferimento degli iscritti, è possibile unicamente segnalare una sostanziale stabilità e tenuta degli indicatori di equilibrio della gestione nel lungo periodo;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

– valuti l’Ente l’opportunità di riequilibrare le aliquote contributive tra le gestioni previdenziali e assicurative al fine di ridurre la tensione nella fase centrale dell’arco previsivo considerato».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e bilancio preventivo 2007 del Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e sul preventivo 2007 del Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC) sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, sostituendo il relatore, svolge la relazione sui bilanci in titolo, illustrando al termine la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e il bilancio preventivo 2007 relativi al Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);

premessi che:

a) il Fasc eroga ai propri iscritti esclusivamente prestazioni in forma di liquidazione di capitale, gestite con il sistema della capitalizzazione, appostando l’intero ammontare delle somme accantonate sui conti di previdenza di ciascun iscritto;

b) il Fondo non presenta pertanto problemi di eventuale squilibrio della gestione, osservandosi un andamento degli iscritti e del monte contributivo positivo nel periodo osservato;

c) il patrimonio netto incrementa nel periodo di analisi del 22%. I rendimenti derivanti dalla gestione del patrimonio si mostrano positivi nel periodo analizzato, sia pure su valori relativamente ridotti;

d) i costi di gestione, infine, mostrano una tendenza alla riduzione per il medesimo arco temporale;

esprime:

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

– si valuti la possibilità di diversificare la gestione del patrimonio con l’obiettivo di accrescerne il rendimento».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 14,45.

ALLEGATO 1

RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2005 DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

Premessa

La cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti ha apportato, a partire dal 2007, alcune modifiche al proprio sistema di previdenza. In primo luogo, la Cassa ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2007, nel rispetto del principio del pro-rata, il criterio di calcolo contributivo per le sole pensioni di anzianità, eliminando contemporaneamente i preesistenti requisiti di incompatibilità con l'attività lavorativa. È stato inoltre deliberato il progressivo aumento dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia da 30 a 35 anni. La Cassa ha stabilito inoltre il graduale aumento dell'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo, dal 10 al 12% nel 2014, nonché l'innalzamento dei minimi contributivi. La cassa geometri eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, reversibilità, malattia e maternità), oltre alla previsione di provvidenze straordinarie a favore degli iscritti che si trovino in particolari condizioni di bisogno.

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni

La cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri richiede ai propri iscritti un contributo soggettivo pari dal 1/1/2008 al 10,5% sul reddito dichiarato destinato a raggiungere il 12% nel 2014. Per i redditi superiori a € 130 mila annui l'aliquota contributiva è ridotta al 3,5%. Entro lo stesso arco temporale il contributo soggettivo minimo che è pari, per l'anno 2007 a € 1.750, arriverà a raggiungere il valore di € 2.500 a decorrere dal 1/1/2013. Lo stesso contributo soggettivo dovuto dai pensionati della Cassa che proseguano l'attività professionale è ridotto a un terzo. Gli iscritti sono tenuti inoltre a versare un contributo integrativo la cui percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA. Per i neoiscritti alla Cassa i contributi di cui sopra sono ridotti a un quarto per i primi due anni di iscrizione alla cassa e alla metà per i successivi tre anni, fino al compimento del trentesimo anno di età.

Dal 1/1/2007 il calcolo dei trattamenti pensionistici di anzianità viene effettuato con il metodo di calcolo contributivo, pro-rata, mentre rimangono inalterati i requisiti di anzianità contributiva e anagrafica per l'accesso a detti trattamenti. Il diritto al pensionamento di vecchiaia si matura all'età di 65 anni, indistintamente per uomini e donne in presenza di un'anzianità contributiva che dagli attuali 31 anni è destinata ad aumentare progressivamente a 35 anni a regime nel 2015. Il calcolo della pensione viene effettuato sulla base di un coefficiente di rivalutazione pari all'1,75 per cento della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto, sui trenta anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla pensione. Il coefficiente di rivalutazione si riduce progressivamente per gli scaglioni di reddito oltre i 10 mila €. La disciplina transitoria prevede altresì la possibilità, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 30 anni, di liquidazione del trattamento con il sistema contributivo, sempre nel rispetto del pro-rata.

La misura della pensione liquidata con il sistema retributivo non potrà comunque essere di importo inferiore al minimo Inps.

La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni

Nell'anno 2007 la Cassa presenta un numero di iscritti pari a 93.524 di cui 8.058 femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione quasi nulli (+0.6% in media annua), appena più dinamici per le femmine (4% medio) che risultano comunque in numero davvero esiguo e pari a meno del 10% degli iscritti. L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati risulta significativo per la sola componente maschile degli iscritti e mostra valori in crescita, sia pure ancora inferiori all'unità, indicando l'esistenza di flussi in entrata di nuove posizioni contributive ancora positivi. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 44 anni, in linea con il dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori autonomi.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva (+10% in media annua), principalmente influenzata dalla dinamica dei redditi (tasso di crescita medio annuo pari a oltre il 5%) piuttosto che da quella degli iscritti. L'aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo, pari al 10% per il 2007 è di molto inferiore rispetto a quella effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del totale dei trattamenti. Il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dalla Cassa è pari per il 2007 a 25.661. Oltre il 62% di questi trattamenti è costituito da pensioni da lavoro, che mostrano una di-

namica abbastanza sostenuta nel triennio 2005-2007 (tasso medio annuo di crescita pari al 10%), in particolare con riferimento all'anno 2007, in cui è entrata in vigore la riforma del regolamento previdenziale. Anche l'andamento delle pensioni di anzianità, che sono in numero estremamente ridotto, pari al 9% dei trattamenti pensionistici complessivi, risulta fortemente influenzato dalle recenti modifiche normative intraprese dalla Cassa, con dei tassi di crescita pari per il 2007 a poco meno del 70%. Anche il flusso annuo delle nuove liquidate subisce una forte accelerazione per il 2007.

La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è del tutto residuale, pari a meno dell'1%. Mentre per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, comprensivi dei trattamenti ai superstiti, tale quota sale al 32% del totale.

L'età media al pensionamento della categoria si colloca su livelli abbastanza elevati, caratteristici dell'attività libero professionale, pari a 66 anni in media nel 2007. Il numero medio di anni di contribuzione, sempre per l'anno 2007, è pari a 34 per la totalità dei pensionati.

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari nel 2007, per l'insieme della categoria, a poco più di 15 mila euro annui e a circa 10 mila per le femmine, con tassi di crescita annui intorno al 4% per il complesso dei pensionati. Più elevati risultano gli importi medi delle sole pensioni di anzianità (poco meno di 22 mila euro annui per il totale). Molto più modesti appaiono gli importi del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), pari a poco meno di 12 mila euro annui.

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati, che segnalano, anche a causa di una numerosità della componente femminile decisamente scarsa, la presenza di un rilevante distacco tra gli importi medi relativi di maschi e femmine. Gli importi di pensione percepiti dalla componente femminile sono pari, nel migliore dei casi (complesso delle pensioni da lavoro), al 65% di quelli percepiti dai professionisti maschi.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate, sono stati calcolati i relativi coefficienti di copertura rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti (sempre riportati nella tabella 3). I tassi di copertura così calcolati, risultano pari al 76% per le pensioni da lavoro e pari al 59% per l'aggregato pensioni complessivo, comprensivo anche dei trattamenti di invalidità e superstiti, indicando l'esistenza di una divaricazione tra redditi degli attivi e pensione media non preoccupante.

La spesa complessiva per le pensioni ammonta nel 2007 a 299 milioni di euro e presenta un tasso medio annuo di crescita pari al 12%.

In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario della Cassa è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto

alla spesa totale per pensioni che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari a 1,2 volte la spesa per pensioni (tabella 3). Indicazioni interessanti provengono anche dall'esame dell'aliquota contributiva di equilibrio – data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi – che mostra, per ciascun anno, la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali. L'aliquota contributiva di equilibrio si colloca su di un valore prossimo al 16%, già superiore all'aliquota contributiva effettiva, mostrando, nel breve periodo di osservazione qui considerato, una tendenza alla crescita. Il rapporto tra numero di pensioni su iscritti, pari a 1 pensione ogni 27 iscritti nel 2007, indica l'esistenza di un buon equilibrio dell'indicatore demografico (1).

Infine, sono stati calcolati i coefficienti di copertura dei flussi annui di nuove pensioni liquidate rispetto all'ultima retribuzione alla data del pensionamento (tabella 4). In base ai dati che ci sono stati forniti dalla Cassa, nel 2007 il tasso di copertura delle pensioni liquidate nello stesso anno così calcolato risulta pari al 71% per l'insieme dei pensionati, in aumento nell'ultimo anno di osservazione. Tali livelli di copertura indicano una sostanziale tenuta dei redditi al pensionamento rispetto a quelli percepiti subito prima, ma non appaiono pienamente compatibili in riferimento al ridotto livello dell'aliquota contributiva che compete agli iscritti della Cassa (10,5%).

Nella stessa tabella 4 sono stati riportati gli importi delle nuove pensioni liquidate. Detti importi (17 mila euro per l'insieme delle pensioni da lavoro e 15 mila euro per il complesso dei trattamenti) sono superiori rispetto a quelli dello *stock* delle pensioni vigenti osservati in precedenza e si mostrano leggermente in aumento nel periodo di tempo osservato.

Nella stessa tabella 4 è stato riportato anche un indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, con riferimento al complesso dei trattamenti. L'indicatore, nel breve periodo di tempo osservato, si mostra anch'esso in lieve aumento indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è di importo pari a circa 1,3 volte gli importi dei trattamenti già esistenti.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri

(1) Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con riferimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati la cassa geometri presenta un risultato economico di esercizio ancora in avanzo, pari a 109 milioni di euro nel 2006 (43 per il preventivo 2007), ma caratterizzato da un fenomeno di sensibile erosione. Il patrimonio netto si mostra in aumento e pari a 1.660 milioni di euro per l'anno 2006. La riserva legale supera notevolmente il vincolo delle 5 annualità di pensione in pagamento in riferimento al 1994 (con un valore 21 volte superiore) e risulta appena 5 volte superiore se si fa riferimento alla spesa corrente per pensioni.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio della cassa geometri (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 1.677 milioni di euro nel 2007, in aumento per oltre 40 milioni di euro rispetto all'anno precedente (tabella 6). Il 24% circa dell'intero patrimonio è costituito da immobili (399 milioni di euro nel 2007), di cui il 10% è rappresentato da immobili strumentali, mentre la restante parte costituita da investimenti mobiliari ammonta, sempre per il 2007, a 1.278 milioni di euro. La quota del patrimonio mobiliare è in lieve aumento rispetto agli anni precedenti, arrivando a costituire nell'ultimo anno di osservazione l'86% dell'intero patrimonio. Il rendimento netto del patrimonio complessivo appare in calo nel periodo osservato e pari a poco più del 2%. Detto calo è determinato da una contemporanea e progressiva riduzione dei rendimenti di entrambe le due componenti del patrimonio registrata tra il 2004 e il 2007: il rendimento della componente immobiliare che scende dal 2,2 all'1,8% nel 2007 e quello mobiliare che si riduce dal 6,5% al 2,2% nel 2007. Nel caso del patrimonio immobiliare il calo del rendimento realizzato è da imputare unicamente ai maggiori oneri sostenuti per i costi di ristrutturazione di un immobile di un certo rilievo. In riferimento alla gestione mobiliare il calo dei rendimenti è da imputare ad un orientamento della gestione di tipo conservativo teso a prudenzialità, attraverso la preventiva scelta di un profilo rendimento rischio che privilegia il mantenimento dei livelli patrimoniali a garanzia delle prestazioni.

La composizione degli investimenti mobiliari per il 2007 è data per circa il 10% da attività liquide, per una quota inferiore all'1% da titoli, per lo 0,6% da azioni e per la restante parte, pari a circa il 90% dell'intero investimento mobiliare è composta da partecipazioni in gestioni patrimoniali esterne.

La composizione della componente affidata a gestioni patrimoniali è data per il 42% dalla partecipazione a linee d'investimento definite di tipo «monetario», composte da titoli di Stato e obbligazioni, per il 40% da li-

nee d'investimento di tipo «bilanciato», composte da titoli di Stato, obbligazioni e azioni e, per il 18%, da linee d'investimento di tipo «azionario», composte esclusivamente da azioni. Nel complesso, le gestioni patrimoniali affidatarie indirizzano l'investimento per il 32% in titoli di Stato, il 37% in obbligazioni e il 31% in azioni. I rendimenti effettivi del periodo in esame per gli investimenti affidati alle gestioni patrimoniali, pari a circa il 6% netto nel 2006, risultano in diminuzione in relazione ai dati di preventivo 2007 (2,2%).

La cassa dei geometri gestisce il proprio patrimonio mobiliare in un'ottica ispirata a prudenzialità al fine di mantenere inalterate, in un orizzonte temporale di medio periodo, le disponibilità patrimoniali. In particolare, gli obiettivi primariamente individuati sono:

- la stabilizzazione del valore atteso del patrimonio lungo un orizzonte temporale di 15 anni;
- il mantenimento del valore di mercato del patrimonio al di sopra del valore della riserva obbligatoria;
- l'esposizione del valore di mercato del patrimonio a un rischio di flessioni massimo predeterminato ritenuto accettabile (-10,96% ad un anno, -3,25% in un triennio e -0,76% in un anno).

I costi di gestione nel bilancio di previsione 2007

I costi di gestione della cassa dei geometri (tabella 7) ammontano nel 2007 a poco meno di 29 milioni di euro di cui il 29% per il personale in servizio, con una quota in aumento nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 2,7 milioni di euro, pari a poco meno del 9% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2007, sono pari a 243 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (71 euro se ci si riferisce al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 4% (l'1,3 le sole spese per il personale), con una tendenza alla diminuzione nel periodo di analisi.

A fronte di questi costi risultano 136 unità di personale in servizio, di cui 7 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta sui 62 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (57%) e poco meno del 30% dei dirigenti in carica è di sesso femminile. La Cassa vanta un ammontare di crediti contributivi, pari nel 2007 a 208 milioni di euro, pari a circa la metà delle entrate contributive complessive. L'ente nei tre anni in esame è riuscito a recuperarne, in parte tramite esattorie e in parte tramite azione diretta, una quota pari al 10% annuo.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano sui 60 giorni per le pensioni di vecchiaia, a oltre 100 per le anzianità e a 70 per le invalidità.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti (2) la Cassa ha soddisfatto solo in parte gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel 2005 e poi aggiornato nel corso del 2007, mentre non ha ancora provveduto ad inviare le informazioni relative alle posizioni contributive (estratto conto contributivo).

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Prima di commentare le risultanze del bilancio tecnico della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (Cpg) redatto con dati a tutto il 2005, va segnalato che le cifre che presenteremo non tengono conto, se non parzialmente, delle modifiche regolamentari approvate dal Comitato dei Delegati in data 24-5-2006. Sinteticamente tali modifiche, già descritte all'inizio di questa relazione, hanno riguardato sia i criteri di concessione e calcolo delle prestazioni e sia la misura dei contributi soggettivi a carico degli iscritti alla Cassa. La relazione sul bilancio tecnico ha deciso di tener conto esplicitamente solo delle variazioni relative alle entrate per contributi, mentre ha lasciato ad un commento di carattere qualitativo i prevedibili effetti delle misure dal lato delle prestazioni; inoltre la relazione sul bilancio tecnico contiene una serie di valutazioni che servono da un lato a dar conto della situazione, piuttosto preoccupante, della gestione pre-riforma e dall'altro dei prevedibili benefici rinvenienti dall'aumento dei contributi nella misura stabilita dai progetti di riforma. Di seguito si commentano dapprima i principali indici gestionali per il prossimo quarantennio della simulazione, che tiene conto solamente della variazione dei contributi così come riformati e in seguito si mostrerà come tale variazione regolamentare impatti sugli equilibri della gestione; purtroppo, mancando valutazioni quantitative sulle modifiche regolamentari relativamente alle prestazioni previdenziali, le elaborazioni presentate non saranno in grado di evidenziare il reale stato di salute finanziaria della Cassa nel prossimo quarantennio, descrivendo, invece, un quadro più pessimistico di quello che prevedibilmente sarebbe risultato se fosse stata presa in considerazione la riforma della Cassa nel suo complesso.

Chiarito tale punto nella tavola 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori gestionali della Cassa per il quarantennio di previsione 2006-2045, tenendo conto, è utile ripetere, solo delle modifiche relative alla misura dei contributi soggettivi a carico degli iscritti alla Cassa. Come si può notare il saldo previdenziale, differenza tra entrate per contributi e spesa per pensioni, dovrebbe divenire negativo a partire dal 2018 sotto la spinta di un andamento fortemente divergente tra la dinamica della spesa per pensioni e le entrate per contributi: alla fine del periodo

(2) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

di previsione, la spesa per pensioni dovrebbe quasi doppiare il flusso annuo di contributi. Il saldo corrente, che tiene conto anche dei redditi da capitale e delle spese di funzionamento dell'ente, dovrebbe resistere in territorio positivo per un ulteriore quinquennio, per poi intraprendere una dinamica di peggioramento decisamente preoccupante.

Per dettagliare l'evoluzione dei saldi precedentemente indicati nel grafico 3 è riportato il dato sulla dinamica media annua delle entrate per contributi e della spesa per pensioni nell'arco previsivo in esame. Come si può notare entrambe le poste presentano un profilo di crescita in riduzione anche se la spesa per pensioni presenta dinamiche costantemente più elevate e più resistenti verso il rallentamento: in particolare, dopo essere proseguite in parallelo nei primi 10 anni di simulazione, tra il 2015 e il 2025, mentre la crescita media annua dei contributi scende dal 4,5% al 2%, la crescita della spesa pensionistica decelera solo lievemente dal 6,5% al 5,7%, mantenendo tale ampio *gap* di crescita fino al 2030; dopo tale data la crescita della spesa comincia un percorso di convergenza verso le dinamiche della massa contributiva.

Date queste premesse, il patrimonio dell'ente dovrebbe continuare a crescere per quasi un ventennio per poi presentare, a partire dal 2025, una netta tendenza decrescente: il patrimonio, dopo essersi annullato intorno al 2035, a fine periodo di previsione, dovrebbe risultare negativo per oltre 10 miliardi di euro, avendo la gestione dilapidato nell'ultimo ventennio di previsione risorse patrimoniali per oltre 13 miliardi di euro. Ovviamente un quadro del genere tratteggia una situazione ben lontana dalle condizioni di equilibrio finanziario, ma, di nuovo, va ripetuto che le previsioni qui commentate non sono rappresentative delle condizioni future della Cassa post riforma del 2006, ma servono solo a commentare quanto fossero delicate le prospettive della Cassa prima dell'intervento riformatore.

A tal fine nella successiva tavola 9 è riportata per i diversi scenari contenuti nella relazione allegata al bilancio tecnico la datazione di alcuni dei punti di svolta più significativi: l'ultimo anno in cui il saldo previdenziale risulta positivo, lo stesso evento per il saldo corrente e per il patrimonio. Gli scenari considerati sono tre pre-riforma (il precedente bilancio tecnico, il bilancio tecnico con i dati al 2005, lo stesso con una ipotesi più favorevole sull'evoluzione degli iscritti) e due post-riforma contributi (bilancio tecnico al 2005 con riforma dei contributi, lo stesso commentato in precedenza, bilancio tecnico 2005 con l'aumento dei contributi concentrato nel primo anno di previsione piuttosto che dilazionato come nel caso precedente). Dall'esame dei diversi scenari sembra di poter trarre le seguenti principali osservazioni;

- l'aumento della misura dei contributi richiesti permette di guadagnare sette anni di tempo senza però risolvere gli squilibri di fondo della gestione;

- un miglior andamento del numero degli iscritti procura un sollievo temporale limitato (2 anni) ai conti della Cassa;

- vi è stato un notevole peggioramento delle prospettive tra l'attuale bilancio tecnico e quello precedente;
- un aumento più rapido dei contributi non sembra in grado di produrre effetti significativi sulla gestione.

Alcuni di questi punti ritornano nell'esame del grafico 4 in cui è riportato il rapporto tra patrimonio e spesa corrente per pensioni. Come si può notare nello scenario con riforma dei contributi la gestione conserva un grado di copertura coerente con i limiti di garanzia (5 volte la spesa per pensioni) fino a tutto il 2020; in seguito, l'ampliarsi del divario tra spesa per pensioni e entrate contributive, determina una brusca riduzione di tale grado di copertura che diviene negativo dal 2035 in poi. Se è evidente il miglioramento rispetto alla situazione senza incremento dei contributi è tuttavia parimenti evidente che la manovra sulle entrate non sembra in grado di fronteggiare da sola lo squilibrio prospettico della gestione. Purtroppo, per quanto detto, non è possibile valutare l'apporto delle misure decise dal lato del contenimento delle prestazioni (3).

Osservazioni conclusive

La Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ha realizzato negli anni più recenti alcuni interventi di riforma del proprio sistema di previdenza con efficacia dal 1/1/2007, volti a migliorare il saldo della gestione previdenziale. La Cassa che si trova in una fase già matura della transizione demografica, con generazioni di pensionati sempre più numerose a fronte di iscritti ormai sostanzialmente stabili, è avviata verso un graduale peggioramento dei principali indicatori di equilibrio, essendo già caratterizzata da un grado di copertura tra entrate contributive e spesa per prestazioni appena di poco superiore all'unità.

In base alle risultanze dell'analisi della relazione allegata al bilancio tecnico, che pur non comprendendo gli effetti delle misure di riforma sulla spesa per le pensioni tiene però conto del previsto incremento dell'aliquota contributiva, la Cassa in prospettiva riesce unicamente a posticipare le problematiche in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni, con un saldo previdenziale che dovrebbe divenire negativo a partire dal 2018 e un patrimonio in forte decrescita dopo il 2025, che diventa negativo un decennio dopo.

A fronte di tale situazione le misure di riforma intraprese non paiono ancora sufficienti ed eccessivamente diluite nel tempo, dal momento che

(3) Va segnalato al riguardo che la relazione allegata al bilancio tecnico contiene un giudizio qualitativo sulle misure dal lato delle prestazioni piuttosto scettico sulla loro efficacia. Testualmente essa cita «Sulla scorta delle considerazioni suesposte e ricordando come appare verosimile ipotizzare che il beneficio delle modifiche sub *a)-d)* (relative alle prestazioni ndr) possa complessivamente essere stimato in uno slittamento dell'inizio delle situazioni negative di al massimo due anni».

la piena entrata a regime sia dell'incremento dell'aliquota contributiva, che della modifica dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia avverrà a partire dal 2014. Negli anni più recenti, inoltre, la costante crescita della spesa per prestazioni pensionistiche è trainata non solo dall'incremento del numero dei trattamenti liquidati, ma anche della continua e progressiva crescita degli importi medi delle nuove pensioni liquidate, a fronte di una aliquota contributiva che permane su livelli estremamente ridotti (12% a regime nel 2014).

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti										Flusso dell'anno				Retribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)	
	Stock al 31/12					Iscritti					Cessati		Nuovi assicurati		totale			
	Attivi		totale			Silenti		femmine			maschi		femmine			maschi		
	maschi	femmine	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine		maschi
2004	84.776	7.022	24.122	1.062	91.798	24.122	1.062	2.702	155	3.886	883	16.774	266					
2005	85.475	7.461	24.713	1.165	92.936	24.713	1.165	1.966	149	2.665	588	17.054	327					
2006	84.992	7.787	25.877	1.312	92.779	25.877	1.312	3.540	345	3.057	671	17.776	329					
2007	85.466	8.058	26.151	1.418	93.524	26.151	1.418	1.759	221	2.233	492	19.777	357					
Variazioni %																		
2005	0,8	6,3	2,5	9,7	1,2	2,5	9,7	-27,2	-3,9	-31,4	-33,4	1,7	22,9					
2006	-0,6	4,4	4,7	12,6	-0,2	4,7	80,1	131,5	14,7	14,7	14,1	4,2	0,6					
2007 (a)	0,6	3,5	1,1	8,1	0,8	1,1	-50,3	-35,9	-27,0	-26,7	-26,7	11,3	8,5					

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale (b)	aliquota effettiva totale	
2004	7,65	27,4%	0,70	0,18	44,61	32,19	43,66	10,0	17,3%	
2005	8,03	27,8%	0,74	0,25	44,67	32,67	43,71	10,0	20,6%	
2006	8,39	29,3%	1,16	0,51	44,73	33,20	43,76	10,0	19,9%	
2007 (a)	8,62	29,5%	0,79	0,45	44,99	33,76	44,02	10,5	19,3%	

(a) Dati di preventivo.

(b) Si fa riferimento all'aliquota ordinaria e per i liberi professionisti al solo contributo soggettivo.

© i dati relativi al 2007 sono tratti dal bilancio preventivo.

Grafico 1. Cassa Geometri: iscritti per genere




Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali					Flusso dell'anno				
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate	
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine							totale	maschi	femmine	maschi
2004	11.886	25	11.911	1.243	6	1.249	13333	7522	20.855	200	508	1.493	420	1.913	
2005	12.913	29	12.942	1.352	5	1.357	14332	7814	22.146	173	473	1.472	465	1.937	
2006	13.804	31	13.835	1.428	5	1.433	15187	8012	23.199	240	511	1.366	438	1.804	
2007 (a)	15.751	45	15.796	2.385	13	2.398	17317	8344	25.661	194	401	2.531	526	3.057	
Variazioni %															
2005	8,6	16,0	8,7	8,8	-16,7	8,6	7,5	3,9	6,2	-6,9	-13,5	-8,8	10,7	1,3	
2006	6,9	6,9	6,9	5,6	0,0	5,6	6,0	2,5	4,8	8,0	38,7	16,3	-7,2	-6,9	
2007 (a)	14,1	45,2	14,2	67,0	160,0	67,3	14,0	4,1	10,6	-21,5	-19,2	-20,8	85,3	69,5	

Anno	Indicatori									
	quota femminile totale lavoro	quota femminile anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	età media pensionamento	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2004	0,2%	0,5%	36,1%	0,34	0,48	66,0	64,0	66,0	31,0	33,0
2005	0,2%	0,4%	35,3%	0,32	0,37	66,0	69,0	66,0	32,0	33,0
2006	0,2%	0,3%	34,5%	0,37	0,55	66,0	65,0	66,0	32,0	30,0
2007 (a)	0,3%	0,5%	32,5%	0,16	0,37	66,0	63,0	66,0	34,0	36,0

(a) Dati di preventivo.

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale		
	maschi	femmine	totale	maschi							femmine	totale
2004	13,57	6,23	13,55	18,95	6,82	18,89	12,92	5,09	10,10	172,26	38,28	210,54
2005	13,97	9,63	13,96	19,16	6,76	19,11	13,36	5,34	10,53	191,42	41,71	233,13
2006	14,41	6,64	14,39	19,47	6,96	19,43	13,81	5,55	10,95	209,67	44,43	254,09
2007 (a)	15,12	9,92	15,11	21,34	11,85	21,29	14,45	5,78	11,63	250,30	48,19	298,50
Variazioni %												
2005	3,0	54,7	3,0	1,1	-0,8	1,2	3,4	4,9	4,3	11,1	9,0	10,7
2006	3,1	-31,1	3,1	1,6	3,0	1,6	3,4	3,9	4,0	9,5	6,5	9,0
2007 (a)	4,9	49,5	5,0	9,6	70,3	9,6	4,7	4,2	6,2	19,4	8,5	17,5
Indicatori												
importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media						Aliquota contributiva di equilibrio		Grado di copertura		
		Pensione da lavoro			Totale Pensioni							
Anno	Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale			
2004	46,0%	36,1%	50,4%	78,5%	58,3%	80,8%	74,8%	47,7%	60,2%	13,7%	1,3	
2005	69,0%	35,4%	50,7%	79,5%	87,9%	81,9%	75,9%	48,7%	61,7%	14,7%	1,4	
2006	46,1%	35,8%	50,6%	78,6%	56,6%	81,0%	75,3%	47,3%	61,6%	15,4%	1,3	
2007 (a)	65,7%	55,7%	49,7%	74,3%	72,9%	76,4%	71,0%	42,5%	58,8%	16,1%	1,2	

(a) Dati di preventivo.

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento (b)				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale		
	maschi	femmine	totale	maschi							femmine	totale
2004	12,26	5,11	12,22	15,53	5,00	15,33	11,81	6,95	10,74	18,484	1,430	18,396
2005	13,08	13,40	13,08	16,40	-	16,40	12,87	7,14	11,49	21,103	11,942	21,070
2006	14,20	17,00	14,20	18,97	-	18,97	13,74	7,36	12,19	23,299	28,860	23,308
2007 (a)	17,03	14,91	17,02	23,29	16,71	23,24	16,06	7,29	14,55	23,765	29,437	23,799
Variazioni %												
2005	6,7	162,0	7,1	5,6	-	7,0	9,0	2,8	7,0	14,2	735,1	14,5
2006	8,5	26,9	8,5	15,7	-	15,7	6,8	3,0	6,1	10,4	141,7	10,6
2007 (a)	20,0	-12,3	19,9	22,8	-	22,5	16,9	-0,9	19,3	2,0	2,0	2,1

Indicatori									
Anno	importo relativo femmine			Importo pensione/reddito al pensionamento			effetto rimpiazzo		
	Pensione da lavoro			Pensione da lavoro			totale pensioni		
	Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale
2004	41,8%	32,6%	64,7%	66,3%	357,6%	66,4%	0,91	1,37	1,06
2005	102,4%	0,0%	62,2%	62,0%	112,2%	62,1%	0,96	1,34	1,09
2006	119,7%	0,0%	60,4%	60,9%	58,9%	60,9%	1,00	1,33	1,11
2007 (a)	87,6%	71,9%	50,1%	71,7%	50,7%	71,5%	1,11	1,26	1,25

(a) Dati di preventivo

(b) Solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

Inarcassa	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	50,0	1.559,0	199,0	1360,0	1204,0	57,0	16,8	5,7
2005	148,0	1.735,0	227,0	1508,0	1254,0	50,0	17,5	5,4
2006	109,0	1.868,0	251,0	1617,0	1402,0	148,0	19,5	5,5
2007 (a)	43,0	1.920,0	260,0	1.660,0	1511,0	109,0	21,0	5,1

(a) Dati di preventivo.

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	1.341,0	5,2%	400,0	2,2%	941,0	6,5%
2005	1.513,0	9,3%	401,0	2,1%	1.112,0	11,9%
2006	1.636,0	5,1%	396,0	1,7%	1.240,0	6,2%
2007 (a)	1.677,0	2,1%	399,0	1,8%	1.278,0	2,2%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P. mobiliare dato in gestione
	2004	29,8%	10,3%	6,0%	2,0%	1,0%
2005	26,5%	10,0%	4,5%	1,5%	0,6%	90,0%
2006	24,2%	10,1%	7,2%	0,8%	0,6%	90,0%
2007 (a)	23,8%	10,0%	9,0%	0,5%	0,6%	90,0%

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	23,00	6,30	12,9	22,7	129	7,0
2005	25,80	7,00	14,6	25,7	133	7,0
2006	28,70	7,40	16,9	28,6	135	7,0
2007	29,10	8,50	16,3	29,0	136	7,0

Anno	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
	Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	201,5	55,9	4,6%	1,3%	48,8	57,4%	28,6%
2005	223,3	61,1	4,5%	1,2%	52,9	56,4%	28,6%
2006	246,6	64,0	4,8%	1,2%	55,0	55,6%	28,6%
2007	243,3	71,1	4,3%	1,3%	62,4	57,4%	28,6%

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Assicurati
2006	314	253	61	48	109	1.618	87.000
2010	408	347	61	68	130	2.117	88.500
2015	507	475	32	96	128	2.790	88.500
2020	561	627	-66	117	51	3.234	88.500
2025	609	817	-208	115	-93	3.103	88.500
2030	662	1.066	-403	71	-333	1.944	88.500
2035	730	1.326	-597	-33	-630	-596	88.500
2040	803	1.530	-727	-205	-932	-4.623	88.500
2045	872	1.730	-859	-451	-1.310	-10.383	88.500

Tabella 9
Principali indicatori della gestione in diversi scenari

Scenario	Ultimo anno con saldo previdenziale positivo	Ultimo anno con saldo corrente positivo	Ultimo anno con patrimonio positivo
Bilancio tecnico al 2003	2.008	2.032	2.041
BT 2005 senza riforma contributi	2.010	2.015	2.027
BT 2005 senza riforma contributi e maggiori iscritti	2.012	2.017	2.029
BT 2005 con riforma contributi	2.017	2.022	2.034
BT 2005 con riforma contributi accelerata	2.017	2.023	2.035

Grafico 2. Andamento della gestione




Grafico 3. Crescita delle entrate e delle uscite previdenziali
(tassi di crescita medi annui)





Grafico 4. Aumento dei contributi e grado di copertura del patrimonio
(patrimonio/spesa per pensioni)



ALLEGATO 2

RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2003 SULL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E IMPIEGATI IN AGRICOLTURA (ENPAIA)

Premessa

L'Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l'Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura che si aggiunge alla previdenza obbligatoria erogata dall'INPS. Ad essa compete la gestione dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, del trattamento per l'indennità di fine rapporto, della previdenza per i dipendenti degli enti consorziali, insieme a prestiti e mutui agevolati. Dal 1998 l'Enpaia gestisce anche la previdenza obbligatoria delle nuove casse degli Agrotecnici e dei Periti Agrari che esercitano la libera professione, istituite ai sensi del decreto legislativo 103/96.

A partire dall'esercizio 2007 l'Enpaia gestisce inoltre il fondo pensionistico integrativo Agrifondo.

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni

L'Enpaia gestisce diversi fondi:

Il FONDO ASSICURAZIONE INFORTUNI, che prevede un'aliquota contributiva pari all'1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

L'assicurazione da diritto ai seguenti trattamenti: indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea; indennità per invalidità permanente assoluta o parziale; indennità in caso di morte; indennità di ricovero e cure.

Il FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR.) che prevede un'aliquota contributiva pari al 6% della retribuzione lorda mensile. Attraverso questo Fondo l'Ente provvede a liquidare al termine del rapporto di lavoro il TFR per un importo accantonato, secondo le norme previste dal regolamento del Fondo, nominalmente a ciascun iscritto.

Il FONDO DI PREVIDENZA che prevede un'aliquota contributiva pari al 4% (di cui l'1,50% a carico del dipendente). Dell'intero contributo per il Fondo, l'1% è destinato alla corresponsione di prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e di invalidità permanente totale

ed assoluta; l'aliquota 3% è destinata alla formazione dei conti individuali dei singoli assicurati.

Il Fondo di previdenza provvede all'erogazione di prestazioni economiche per i seguenti eventi: morte (pari a 20 mensilità della retribuzione); invalidità permanente (pari a 25 mensilità della retribuzione); liquidazione del conto individuale.

Detta liquidazione può avvenire con le seguenti modalità:

1) al raggiungimento del 65° anno di età è corrisposta secondo il calcolo a lui più favorevole tra quello costituito dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell' iniziale iscrizione al Fondo e dagli interessi composti al tasso annuo del 4%; oppure quello determinato moltiplicando per il numero degli anni di effettiva contribuzione l' 85% della media annua risultante dall' ultimo triennio di contribuzione al Fondo.

2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale è corrisposto all'iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive; oppure all'iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; ai superstiti in caso di morte dell'iscritto.

3) Gli iscritti che abbiano raggiunto il 65° anno di età o quelli che abbiano conseguito il trattamento pensionistico in altra gestione, possono optare per la liquidazione della prestazione sotto forma di pensione. L'importo annuo iniziale della pensione è determinato dal prodotto fra l'importo del conto individuale di pertinenza dei singoli iscritti e i coefficienti di cui al presente regolamento di previdenza.

Le pensioni in godimento sono rivalutate in relazione al rendimento netto del patrimonio del Fondo e tenendo conto del tasso di interesse adottato in sede di determinazione dei coefficienti di trasformazione di cui al regolamento di previdenza.

L'Ente gestisce, inoltre, una attività di assistenza creditizia con la concessione di mutui ipotecari a tasso agevolato e piccoli finanziamenti in favore dei propri assicurati.

La gestione tipica entrate contributive-spese prestazioni

Nell'anno 2006 la Cassa presenta un numero di iscritti (comprensivo anche di quelli delle Casse Agrotecnici e Periti Agrari) pari a 45.079 di cui 14.928 femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2007, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione inferiori all'1% in media annua, con una dinamica decisamente più vivace per le femmine (tasso medio annuo superiore al 3%). L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati è molto vicino all'unità, indicando un andamento dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive estremamente ridotto. L'età media

degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 42 anni in media e a circa 38 per le femmine, in linea con il dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori autonomi.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica quasi nulla fino al 2006 e pari a oltre il 7% per il 2007. Infine l'aliquota legale, con riferimento al fondo previdenza è pari al 4%, mentre non è stato possibile calcolare il valore dell'aliquota effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni per le due Casse degli Agrotecnici e dei Periti Agrari gestite dall'Enpaia. Va però segnalato che per gli Enti di più recente costituzione (ex decreto 103/96) il numero delle pensioni in essere è ancora estremamente limitato e pertanto non significativo; di conseguenza nell'analisi che segue ci si limiterà ad indicarne il numero complessivo e gli importi dell'insieme dello *stock* di pensioni, senza analizzarne le sottocategorie, né i flussi che movimentano le pensioni in essere. Il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dalle due Casse in questione sono complessivamente pari, per il 2007, a 302 e mostrano una dinamica di crescita sostenuta (tasso di crescita 2005-2007 superiore al 30%).

La stessa età media di pensionamento e il numero medio di anni di contribuzione sono scarsamente significativi, dal momento che si tratta di pensionati che hanno raggiunto appena il requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso al pensionamento (5 anni di contribuzione).

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi al complesso delle pensioni vigenti, insieme alla spesa complessiva per pensioni. Anche in questo caso, trattandosi di pensioni erogate in favore di neo contribuenti, i valori e i relativi indicatori di equilibrio, non sono significativi. Gli importi medi del complesso delle pensioni sono pari nel 2007, per l'insieme della categoria, a circa 1.000 euro annui. Sulla base dell'esiguo numero delle pensioni fino ad oggi liquidate non è possibile valutarne, come già detto, né l'adeguatezza degli importi rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti, né il livello dell'aliquota di equilibrio.

La spesa complessiva per pensioni ammonta nel 2007 a 320 mila euro. Il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale, che rappresenta un indicatore dell'equilibrio finanziario dell'Ente, mostra come ci si trovi nella fase iniziale di accumulo dei contributi, cui non corrisponde ancora un adeguato flusso di prestazioni, caratteristica di un ente nei suoi primi anni di vita.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Negli anni considerati l'Enpaia presenta un risultato

economico di esercizio in avanzo per i primi tre anni di analisi, con un valore estremamente elevato per l'anno 2006 (pari a 35 milioni di euro) da imputare esclusivamente alla rivalutazione del patrimonio immobiliare. Nel 2007 il risultato economico risulta negativo per 1,8 milioni di euro. Il patrimonio netto risulta in aumento e pari a 88 milioni di euro per l'anno 2006.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio dell'Enpaia (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a quasi 1,2 miliardi di euro nel 2007, mostrando un *trend* di costante crescita nel quadriennio esaminato, con incrementi medi annui prossimi all'8% (tabella 6). Esiste un certo bilanciamento tra la componente mobiliare e immobiliare anche se è netta la tendenza dell'ultimo biennio a concentrare gli investimenti in attività mobiliari: a fine 2007 il patrimonio immobiliare ammontava a 363 milioni di euro, pari a poco più del 31% del portafoglio complessivo, in diminuzione sia in termini assoluti che relativi rispetto al dato del 2004; di converso la componente mobiliare (pari a quasi 800 milioni di euro nel 2007) presenta una dinamica marcatamente crescente con un tasso di crescita medio annuo nel periodo di osservazione pari a quasi il 14%.

Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta piuttosto contenuto e pari, nella media di periodo, al 3,3%; la variabilità dei rendimenti risulta anch'essa contenuta a parte una punta minima nel 2006 e una leggera tendenza decrescente. Il contenuto livello del rendimento è dovuto al peso relativamente elevato, rispetto agli altri enti previdenziali, della componente immobiliare, fisiologicamente meno redditizia rispetto alla componente mobiliare (4), mentre la tendenza decrescente è dovuta al comportamento piuttosto deludente nell'ultimo biennio degli investimenti mobiliari che, nella media di periodo garantiscono un ritorno medio del 3,3%.

Complessivamente, la composizione degli investimenti mobiliari vede un ruolo rilevante e crescente dell'investimento in titoli che, a fine 2007, assorbivano oltre il 90% del portafoglio, mentre la rimanente quota risultava, pur tra ampie oscillazioni, quasi del tutto impegnata in attività liquide.

La composizione prudente del portafoglio si riflette, come detto, in un rendimento derivante dagli investimenti mobiliari, al netto di imposte e tasse, piuttosto contenuto. In effetti, se si confrontano le diverse componenti del portafoglio si nota come la gestione finanziaria dell'Enpaia produca su ciascuna attività *performance* superiori o simili a quelle di mercato; in particolare, risulta positivo il rendimento delle attività liquide (2,1% per l'Ente a fronte dell'1,5% di mercato), in linea quello del com-

(4) Va comunque segnalato che la gestione immobiliare dell'Enpaia produce un ritorno netto del 2,5%, risultato piuttosto soddisfacente in confronto con gli altri enti privatizzati.

parto obbligazionario (3,8% a fronte del 3,5% di mercato) e quello azionario (11% a fronte del 13% di mercato). L'Enpaia gestisce l'intero patrimonio mobiliare in proprio.

I costi e l'efficienza della gestione

I costi di gestione dell'Enpaia (tabella 7) ammontano nel 2006 a poco meno di 17 milioni di euro, di cui il 48% per il personale in servizio, con una quota in aumento nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 80 milioni di euro, pari a poco meno del 5% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2007, sono pari a 373 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (162 euro se ci si riferisce al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per l'8,4% (l'3,6 le sole spese per il personale), con dinamiche di leggero aumento nell'ultimo anno.

A fronte di questi costi risultano 122 unità di personale in servizio, di cui 4 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 60 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è pari al 38%.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni sono pari a 60 giorni per tutti i diversi fondi gestiti dall'Enpaia. Anche nel caso delle due Casse degli Agrotecnici e dei Periti Agrari in gestione all'Enpaia ci si attesta sui 60 giorni in media necessari per la liquidazione delle prestazioni.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione del «Fondo di previdenza per gli Impiegati in Agricoltura» Enpaia secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2003. Come si può notare in una situazione di sostanziale equilibrio di lungo periodo la gestione dovrebbe provare qualche tensione nel decennio 2020-2030, quando il saldo previdenziale, differenza tra entrate per contributi e spesa per pensioni, dovrebbe risultare costantemente negativo; dopo il 2030, tuttavia, gli oneri contributivi dovrebbero tornare a superare la corrispondente spesa pensionistica riportando il saldo in questione su valori positivi sino agli oltre 12 milioni di euro di avanzo di fine periodo. Grazie a tale andamento e ad un consistente flusso di redditi da capitale, il saldo corrente della gestione dovrebbe risultare sempre positivo presentando nei primi 25 anni una sostanziale stabilità intorno ai 25 milioni di euro all'anno e a partire dal 2030 un chiaro *trend* crescente che lo porterebbe a fine periodo a superare la cifra di 50 milioni di euro.

Per quanto visto il patrimonio della gestione dovrebbe crescere lungo tutto l'arco previsivo considerato, passando dai 300 milioni di euro di ini-

zio periodo a cifre prossime ai 1,4 miliardi di euro a fine periodo: in termini di spesa previdenziale ciò dovrebbe determinare una crescita del grado di copertura patrimoniale dalle 13 annualità iniziali alle 16 finali, valori entrambi decisamente superiori ai limiti di garanzia. Va solo rilevato che, coerentemente alla dinamica dei saldi descritta in precedenza, il grado di copertura patrimoniale della spesa previdenziale dovrebbe ridursi nei primi 15 anni, toccando un punto di minimo di quasi 11 annualità nel 2020, per poi presentare un chiaro *trend* crescente fino ai livelli di fine periodo individuati in precedenza.

Informazioni sulla dinamica della gestione si ottengono se si considera il grafico 3 dove sono riportati i tassi di crescita medi annui della massa contributiva e della spesa previdenziale. Come si può notare, l'inizio del periodo di previsione è caratterizzato da una dinamica piuttosto sostenuta della spesa pensionistica sia in senso assoluto che relativamente alla dinamica delle entrate contributive: nel primo decennio, infatti, la spesa previdenziale dovrebbe aumentare ad un ritmo medio di poco inferiore al 7 per cento annuo, contro un ritmo di incremento del 3% delle entrate contributive. Dopo il 2015 tuttavia la dinamica della spesa per pensioni dovrebbe decelerare vistosamente fino a collocarsi al di sotto del tasso di crescita delle entrate contributive a partire dal 2025 e per tutto il restante periodo di previsione. Queste dinamiche spiegano l'iniziale periodo di tensione della gestione, senza che tuttavia questo comporti una perdita patrimoniale, e la successiva stabilizzazione di questa su di un sentiero di tranquillità operativa: il fatto stesso che a fine periodo la spesa previdenziale continui a crescere su tassi leggermente inferiori a quelli delle entrate contributive rendono piuttosto confidenti sulla solidità della gestione anche negli anni successivi a quelli dell'orizzonte di previsione.

Tale risultato positivo è tuttavia l'esito di esiti parzialmente diversificati delle due gestioni che compongono la gestione complessiva del fondo in questione: la gestione dei conti individuali, più propriamente previdenziale, e quella degli assegni e delle indennità spettanti nei casi di premorienza e di invalidità⁽⁵⁾. Come si può notare dal grafico 4, infatti, le tensioni sulla gestione complessiva sono dovute unicamente agli andamenti della gestione dei conti individuali che a partire dal 2010 dovrebbe presentare un peggioramento dei propri saldi correnti, peggioramento che dovrebbe portare a valori negativi per tutto il decennio 2025-2030; dopo tale data, tuttavia, la gestione dovrebbe riuscire a presentare costantemente avanzi di bilancio, comunque piuttosto contenuti. Di converso, la gestione pre-morienza e invalidità dovrebbe presentare continui e crescenti avanzi di bilancio passando da valori positivi per 8 milioni di euro nel 2004, ad avanzi di oltre 49 milioni di euro nel 2043. Sulla base di tali risultati e di altre elaborazioni il bilancio tecnico calcola che le aliquote che consentirebbero di ottenere un equilibrio del bilancio tecnico determinerebbero un

(5) Infatti le due gestioni sono finanziate tramite due distinti contributi soggettivi pari, rispettivamente, al 3% e all'1% delle retribuzioni imponibili.

leggero incremento dell'aliquota a carico della gestione dei conti individuali (dal 3 al 3,18%) e una consistente riduzione dell'aliquota a carico della gestione pre-morienza e invalidità (dall'1 allo 0,29%); sulla base di tale calcolo l'equilibrio del bilancio tecnico complessivo sarebbe garantito da una aliquota contributiva del 3,47%, inferiore a quella attualmente vigente del 4%.

A far tempo dal 1998 sono state autorizzate ad operare due gestioni separate per due categorie di professionisti in seno all'Enpaia: i periti agrari e gli agrotecnici. Di tali due gestioni disponiamo del bilancio tecnico redatto con i dati a tutto il 2000, appena due anni dopo la costituzione delle gestioni stesse. Proprio tale ridotta storia della Cassa unita alla ridotta dimensione delle collettività assicurate al momento delle elaborazioni ci porta a fornire solo un breve commento di sintesi sui risultati delle relative relazioni allegate ai bilanci tecnici. In particolare, sembra di poter rilevare come in entrambi i casi la gestione dei flussi previdenziali si presenti piuttosto consistente soprattutto nell'accumulo di continui saldi di gestione positivi e in una crescita del grado di copertura patrimoniale degli impegni previdenziali: in particolare, nel 2040, ultimo anno della previsione, il patrimonio riusciva a coprire 30 annualità della spesa per pensioni sia per la gestione degli agrotecnici sia per quella dei periti agrari. All'interno di questa impressione di solidità l'elaborazione, da parte della relazione tecnica, di un bilancio tecnico al 2000 mostra come la gestione dei periti agrari presenti un maggiore equilibrio prospettico rispetto a quella degli agrotecnici.

Osservazioni conclusive

L'Enpaia che gestisce tre diversi Fondi: Assicurazione Infortuni, Tfr e Previdenza, presenta dei valori che permangono sostanzialmente in equilibrio nel lungo periodo; il patrimonio della gestione dovrebbe crescere lungo tutto l'arco previsivo determinando un aumento del grado di copertura patrimoniale rispetto alle prestazioni in pagamento, particolarmente sostenute a fine periodo di previsione. La composizione di questo risultato finale vede al suo interno periodi di maggiore tensione nella fase centrale dell'arco previsivo, determinati da una crescita sostenuta della spesa previdenziale a carico del Fondo previdenza, per poi riportarsi a fine periodo su ritmi più moderati.

Per quanto riguarda le due gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici, recentemente affidate all'Enpaia, data la giovane età delle gestioni e il limitato universo di riferimento degli iscritti, è possibile unicamente segnalare una sostanziale stabilità e tenuta degli indicatori di equilibrio della gestione nel lungo periodo.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti										Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Cessati			Flusso dell'anno			Retribuzione media annua (€) totale	
	Attivi		Silenti	maschi		femmine	maschi		femmine		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	
2004	30.622	13.627	44.249	494	78	3.221	2.545	3.960	3.162	-	63,7
2005	30.565	13.945	44.510	548	91	3.340	2.572	3.432	3.057	-	63,8
2006	30.556	14.103	44.659	548	91	3.045	2.621	3.402	3.050	-	63,8
2007 (a)	30.151	14.928	45.079			3.043	2.621	3.431	3.038	-	68,6
Variazioni %											
2005	-0,2	2,3	0,6	10,9	16,7	3,7	1,1	-13,3	-3,3	-	0,1
2006	0,0	1,1	0,3	0,0	0,0	-8,8	1,9	-0,9	-0,2	-	0,0
2007 (a)	-1,3	5,8	0,9	-100,0	-100,0	-0,1	0,0	0,9	-0,4	-	7,5

Anno	Indicatori						aliquota legale (b)	aliquota effettiva totale	
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	contribuenti f.			
2004	30,80	1,3%	0,81	0,80	44,59	34,86	41,59	4,0	-
2005	31,33	1,4%	0,97	0,84	44,90	35,24	41,87	4,0	-
2006	31,58	1,4%	0,90	0,86	44,96	35,75	42,06	4,0	-
2007 (a)	33,12	0,0%	0,89	0,86	45,34	37,64	42,78	4,0	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Fondo di previdenza

Grafico 1. Enpaia: iscritti per genere




Tabella 2
Numero pensioni

0,008154274

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Flusso dell'anno					
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate	
	maschi	femmine	maschi	femmine							maschi	femmine	maschi	femmine
2004	128	-	128	-	128	3	131	-	-	-	18	-	18	-
2005	148	-	148	-	148	10	158	-	-	-	-	-	-	-
2006	204	-	204	-	204	7	211	-	-	5	-	-	-	-
2007 (a)	282	-	282	-	282	20	302	-	-	-	-	-	-	-
Variazioni %														
2005	15,6	-	15,6	0,0	15,6	233,3	20,6	-	-	-	-	-	-	-
2006	37,8	-	37,8	0,0	37,8	-30,0	33,5	-	-	-	-	-	-	-
2007 (a)	38,2	-	38,2	0,0	38,2	185,7	43,1	-	-	-	-	-	-	-

Anno	Indicatori										
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2004	0,0%	-	2,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	0,0%	-	6,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	0,0%	-	3,3%	-	-	67,0	-	7,0	-	-	-
2007 (a)	-	-	-	-	-	67,0	-	7,0	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi						
2004	-	-	0,86	-	-	-	0,84	-	-	0,11
2005	-	-	0,80	-	-	-	0,77	-	-	0,12
2006	-	-	nd	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	1,10	-	-	-	1,05	-	-	0,32
Variazioni %										
2005	-	-	-6,4	-	-	-	-	-	-	10,8
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori										
Anno	Importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media						Aliquota contributiva di equilibrio	Grado di copertura
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		Totale Pensioni		Totale			
			maschi	femmine	maschi	femmine				
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,4
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,8
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,9

(a) Dati di preventivo.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale(al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (b)	Assegazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	3,0	997,0	946,0	51,0	51,0	2,0	-	-
2005	1,0	1.070,0	1017,0	53,0	53,0	2,0	-	-
2006	35,0	1.154,0	1066,0	88,0	88,0	35,0	-	-
2007 (a)	-1,8	-	-	-	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	923,0	3,5%	378,0	2,5%	545,0	4,2%
2005	1.007,0	3,6%	402,0	2,5%	605,0	4,4%
2006	1.111,0	1,8%	361,0	3,4%	750,0	1,1%
2007 (a)	1.160,0	2,8%	363,0	1,4%	797,0	3,4%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	41,0%	3,2%	12,0%	68,0%	0,0%
2005	39,9%	3,0%	3,0%	66,0%	0,0%	-
2006	32,5%	3,3%	23,1%	73,9%	0,9%	-
2007 (a)	31,3%	3,3%	6,3%	90,8%	0,9%	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	16,7	6,0	8,3	16,7	120	4
2005	15,2	6,0	7,3	15,2	120	4
2006	13,3	7,0	-	13,3	124	3
2007 (a)	16,8	8,0	6,0	16,8	122	4

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (b)		Indice di costo (c)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	35,9%	377	124	8,5%	2,8%	45,9	37,5%	0,0%
2005	39,5%	341	135	7,4%	2,9%	49,9	37,5%	0,0%
2006	52,6%	298	139	6,2%	2,9%	49,9	37,9%	0,0%
2007 (a)	47,6%	373	162	8,4%	3,6%	59,8	37,7%	0,0%

(a) Dati di preventivo.

(b) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati, valori in euro.

(c) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Assicurati
2004	38	24	14	8	22	324	32.632
2010	49	36	13	13	26	471	35.191
2015	54	50	5	17	22	584	35.191
2020	60	62	-2	20	18	679	35.191
2025	67	70	-3	22	19	768	35.191
2030	75	75	0	26	25	876	35.191
2035	84	79	5	30	35	1.026	35.191
2040	94	84	10	37	47	1.234	35.191
2043	102	89	13	42	54	1.389	35.191

Grafico 2. Andamento della gestione
(milioni di euro)




Grafico 3. Dinamica dei contributi e delle pensioni





Grafico 4. Saldo corrente della gestione



ALLEGATO 3

RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2003 DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E IMPIEGATI IN AGRICOLTURA (ENPAIA)*Premessa*

La fondazione Fasc, provvede alla previdenza integrativa degli addetti ai settori autotrasporto, spedizioni merci e delle agenzie marittime già iscritti alla gestione commercianti dell'Inps. La Fondazione assicura ai propri iscritti la liquidazione del capitale accumulato negli anni di iscrizione al Fasc mediante il versamento dei contributi soggettivi, indipendentemente dal raggiungimento di particolari requisiti anagrafici e contributivi. A partire dall'esercizio 2007 il Fasc partecipa, in qualità di socio fondatore, alla gestione del fondo pensionistico complementare PREV.I.LOG a favore dei lavoratori del settore trasporti.

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni

Il Fasc eroga ai propri iscritti prestazioni sotto forma di liquidazione di capitale in coincidenza dell'uscita dell'iscritto dall'attività del settore di riferimento. Per ciascun iscritto viene aperta una posizione previdenziale individuale incrementata mensilmente da un contributo del 5% sull'imponibile contributivo lordo (di cui 2,50 a carico del datore e 2,50 a carico del lavoratore). Inoltre a partire da 2007 è stata deliberata la partecipazione da parte del Fasc alla costituzione del Fondo di previdenza complementare PREV.I.LOG, autorizzato dalla Covip lo stesso anno.

La gestione tipica entrate contributive-spese prestazioni

Nell'anno 2006, il Fasc presenta un numero di iscritti pari a 35.860 di cui 16.130 femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2007, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione di poco inferiori al 3%. L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati è inferiore all'unità, indicando un andamento dei flussi in entrata di nuove posizioni contribu-

tive ancora positivo. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 38 anni in media e a circa 37 per le femmine, inferiore rispetto al dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori autonomi.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva fino al 2006 (pari al 6,7%) mentre diventa negativa per il 2007 (-25). Infine l'aliquota legale, come detto è pari al 5% complessivo (datore e lavoratore), mentre non è stato possibile calcolare il valore dell'aliquota effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Negli anni considerati il Fasc presenta un risultato economico di esercizio in costante avanzo con un pari per l'anno 2007 a 13,7 milioni di euro. Il patrimonio netto risulta in aumento e pari a 502 milioni di euro per l'anno 2006.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio del Fasc (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 491 milioni di euro nel 2007, presentando un profilo di crescita continua e pari al 5% medio annuo (tabella 6). La componente immobiliare del patrimonio risulta contenuta e in progressiva riduzione risultando a fine 2007 pari a quasi il 10% del patrimonio e a 56 milioni di euro, di cui la metà sono rappresentati dalla sede della Fondazione; di converso significativa e in buona crescita la componente mobiliare risultata pari a fine periodo a 435 milioni di euro, presentando un tasso di crescita medio annuo del 12,2% nel periodo in esame. Il rendimento netto del patrimonio complessivo sembra denotato da una elevata stabilità su livelli medi piuttosto contenuti, pari nel quadriennio esaminato a circa il 3%, riflettendo un contenuto rendimento sia della componente immobiliare, 2% nella media di periodo, che della componente mobiliare, 3,2%; va segnalato che se si utilizzano come *benchmarks* i rendimenti del portafoglio degli altri enti previdenziali, allora è soprattutto la componente mobiliare a presentare rendimenti contenuti, mentre sostanzialmente in linea risulta la redditività del patrimonio immobiliare.

Complessivamente, la composizione degli investimenti mobiliari vede un ruolo rilevante dell'investimento in altri titoli, fondi comuni e gestioni patrimoniali principalmente, (che assorbono in media quasi l'80% del portafoglio), una crescita degli investimenti diretti in azioni, che a fine 2007

risultavano pari a quasi il 10% del portafoglio, e una quota ridotta di investimento diretto in titoli, anche se da rilevare che di molto superiore risulta il peso della componente obbligazionaria se si tiene conto anche dell'investimento indiretto per il tramite dei fondi; il peso delle attività liquide risulta anch'esso limitato, in progressiva riduzione e prossimo all'8% a fine 2007.

Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, mostra come detto un valore medio di periodo piuttosto contenuto. Tale risultato sembra dovuto principalmente ad una composizione prudentiale del portafoglio, mentre i rendimenti sulle singole attività non si discostano significativamente da quelli prevalenti nella media di mercato, anche se ne risultano sistematicamente inferiori; in particolare il rendimento delle attività liquide risulta pari all'1,3% per l'Ente (a fronte dell'1,5% di mercato), il comparto obbligazionario rende in media il 3,3% (a fronte del 3,5% di mercato).

La composizione prudentiale del portafoglio deriva da una scelta precisa del consiglio di amministrazione riguardo la gestione finanziaria, che viene fatta in proprio dall'Ente; in particolare il CDA ha individuato un portafoglio strategico rappresentato al 90% da attività monetarie e obbligazionarie, e per il restante 10% da strumenti alternativi e azionari; il rendimento obiettivo è fissato al 4%, superiore al rendimento medio registrato nell'ultimo quadriennio, con un rischio massimo dell'1% del capitale investito.

I costi e l'efficienza della gestione

I costi di gestione del Fasc (tabella 7) ammontano nel 2006 a poco meno di 2 milioni di euro di cui il 67% per il personale in servizio, con una quota in aumento nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 500 mila euro, pari a poco meno del 3% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2007, sono pari a 38 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (34 euro se ci riferisce al solo costo del personale), in forte calo rispetto agli anni passati.

A fronte di tali costi risultano 20 unità di personale in servizio, di cui 2 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 62 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è pari al 55%.

I crediti contributivi, pari a poco più di 2 milioni di euro costituiscono il 4% delle entrate contributive complessive, con una quota leggermente in aumento nel periodo tra il 2004 e il 2007.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni sono pari in media a 150 giorni.

Osservazioni conclusive

Il Fasc, Fondo agenti spedizionieri e corrieri, eroga ai propri iscritti esclusivamente prestazioni in forma di liquidazione di capitale, gestite con il sistema della capitalizzazione, appostando l'intero ammontare delle somme accantonate sui conti di previdenza di ciascun iscritto. Non presenta pertanto problemi di eventuale squilibrio della gestione. Si può comunque osservare un andamento degli iscritti e del monte contributivo positivo nel periodo osservato. Il patrimonio netto incrementa nel periodo di analisi del 22%. I rendimenti derivanti dalla gestione del patrimonio si mostrano positivi nel periodo analizzato, sia pure su valori abbastanza ridotti.

I costi di gestione, infine, mostrano una tendenza alla riduzione per lo stesso arco temporale abbastanza accentuata.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti										Retribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Cessati			Flusso dell'anno						
	Attivi		Silenti	Cessati		Nuovi assicurati		totale	maschi	femmine	maschi	femmine	
	maschi	femmine		totale	maschi	femmine	maschi						
2004	18.678	15.426	34.104	2.170	1.774	1.638	1.260	1.918	1.685	-	-	45	
2005	19.115	15.730	34.845	1.986	1.625	1.519	1.226	1.974	1.519	-	-	48	
2006	19.730	16.130	35.860	1.832	1.499	1.474	1.222	2.122	1.634	-	-	51	
2007 (a)	-	-	36.900	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
Variazioni %													
2005	2,3	2,0	2,2	-8,5	-8,4	-7,3	-2,7	2,9	-9,9	-	-	5,3	
2006	3,2	2,5	2,9	-7,8	-7,8	-3,0	-0,3	7,5	7,6	-	-	6,7	
2007 (a)	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,0	

Anno	Indicatori								
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale
2004	45,23	11,6%	0,85	0,75	38,08	36,34	37,30	5,0	-
2005	45,14	10,4%	0,77	0,81	38,49	36,90	37,77	5,0	-
2006	44,98	9,3%	0,69	0,75	38,68	37,29	38,06	5,0	-

(a) Dati di preventivo.

Grafico 1. Fasc: iscritti per genere




Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

Inarcassa	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (b)	Assegazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	10,6	446,4	34,4	412,0	412,0	23,3	-	-
2005	11,3	468,4	24,4	444,0	444,0	32,0	-	-
2006	12,2	489,3	16,3	473,0	473,0	29,0	-	-
2007 (a)	13,7	517,5	15,5	502,0	502,0	29,0	-	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Patrimonio netto

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	424,0	2,8%	116,0	2,0%	308,0	3,1%
2005	445,0	2,9%	101,0	2,0%	344,0	3,2%
2006	465,0	3,0%	56,0	1,9%	409,0	3,1%
2007 (a)	491,0	3,2%	56,0	2,0%	435,0	3,4%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P. mobiliare dato in gestione
	2004	27,4%	25,0%	12,0%	7,0%	0,0%
2005	22,7%	28,7%	2,0%	7,0%	12,0%	-
2006	12,0%	51,8%	8,6%	5,6%	10,3%	-
2007 (a)	11,4%	51,8%	7,8%	5,3%	9,7%	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)				Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici	organi dell'ente		totale	dirigenti
2004	3,05	1,32	1,02	0,49	2,9	26	2,0
2005	3,17	1,40	0,79	0,48	2,8	23	2,0
2006	2,41	1,15	0,68	0,46	2,0	20	2,0
2007 (a)	1,83	1,23	-	0,50	1,4	20	2,0

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	43,4%	85	39	-	-	50,9	53,8%	0,0%
2005	44,1%	82	40	-	-	60,8	56,5%	50,0%
2006	47,7%	55	32	-	-	57,6	55,0%	50,0%
2007 (a)	67,4%	38	34	-	-	62,4	55,0%	50,0%

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 novembre 2008

22^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 13,10.

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), nel riferire sugli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea, si sofferma in particolare sul 2.0.800: esso interviene, tra l'altro, sull'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo la firma sulle certificazioni di bilancio degli enti locali anche da parte del titolare dell'organo di revisione economico-finanziaria. Propone di esprimere in proposito un parere non ostativo.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo anche su tutti gli ulteriori emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione concorda.

(406) MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, si sofferma sull'articolo 2, che interviene sulla normativa vigente in materia di abilitazione alla funzione di centralinista e di operatore telefonico. Al riguardo, osserva che tale articolo presenta non pochi elementi di criticità, in quanto configura un intervento legislativo statale in una materia – quale la formazione professionale – riservata alla competenza esclusiva delle Regioni. Propone pertanto che sia inserita nel parere una prima condizione, con cui si chieda la riformulazione dell'articolo, nel senso di prevedere un intervento legislativo statale al solo fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Si sofferma quindi sull'articolo 8, obiettando che la previsione di un onere di spesa, a carico della Regione, per le trasformazioni tecniche dei centralini, al fine di rendere possibile l'impiego dei minorati della vista, configura una violazione dell'autonomia regionale. Propone pertanto di formulare una ulteriore condizione, nel senso di non imporre tale onere a carico delle Regioni.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), nel condividere i rilievi formulati dal relatore, ritiene però preferibile esprimere, per quanto riguarda l'articolo 2, un parere contrario, evitando riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) osserva che non si può escludere un intervento dello Stato volto a determinare i livelli essenziali delle prestazioni dal momento che, pur trattandosi di formazione professionale, riservata alla competenza esclusiva delle Regioni, l'intervento normativo ha in ogni caso come destinatari soggetti affetti da una minorazione fisica rilevante. Insiste pertanto nell'originaria proposta di parere non ostativo con condizioni.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE» (n. 32)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive, a condizione che, all'articolo 22, le sanzioni amministrative minime, pre-

viste al comma 1 e al comma 4, per chi immette sul mercato pile e accumulatori portatili, sia resa conforme ai limiti contenuti nei criteri di delega.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 novembre 2008

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16.

(1074) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la copertura per l'anno 2010 è a valere su 10 accantonamenti dei fondi speciali e che occorre valutare se richiedere alle commissioni competenti l'uso in difformità.

Il presidente AZZOLLINI propone l'espressione di un parere non ostativo atteso il carattere assai contenuto degli importi in questione.

La Sottocommissione approva.

(1128) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(1132) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in ordine agli oneri connessi alle missioni per le riunioni degli organi dell'Istituto (di cui agli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione), la relazione tecnica prevede vi si farà fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio per missioni all'estero del Ministero, Corpo forestale dello Stato. Al riguardo, appare necessario acquisire una quantificazione degli oneri connessi alle missioni in questione, posto che le spese per missioni appaiono in via ordinaria quantificate nell'ambito delle relazioni tecniche di provvedimenti legislativi recanti tale tipo di onere. Segnala altresì che la possibilità di delega, ai fini della partecipazione alle missioni, a favore di uno dei membri degli istituti di ricerca o delle Facoltà di scienze forestali, richiamata nella Relazione tecnica al provvedimento, non appare di per sé idonea ad escludere tali spese a carico del ministero, trattandosi di mera eventualità a fronte di oneri certi ai sensi della Convenzione per i membri Associati.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per acquisire i necessari elementi da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1075) *SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento proroga l'erogazione di benefici configurati come diritti soggettivi. Occorre, pertanto, valutare l'opportunità di richiedere la relazione tecnica per verificare la quantificazione degli oneri indicata al comma 2, tenendo conto dell'esigenza di conoscere il numero dei beneficiari distinti in relazione agli importi dell'assegno secondo le fattispecie previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 2006. Si segnala, inoltre, che, trattandosi di un beneficio limitato nel 2008 ed essendo trascorso larga parte dell'esercizio, la quantificazione dell'onere non dovrebbe presentare elevati profili di aleatorietà. Pertanto, la clausola di monitoraggio di cui al comma 3 sembrerebbe superflua.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione richiede dunque la relazione tecnica in ordine al provvedimento in titolo ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(783) RAMPONI. – Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a prorogare, per il personale militare, il termine di avvio del sistema di calcolo contributivo fino all'effettivo avvio della previdenza complementare. Il provvedimento determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, quantificabili solo in presenza di una relazione tecnica, privi di una copertura finanziaria.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione richiede dunque la relazione tecnica in ordine al provvedimento in titolo ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE» (n. 32)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, munito di relazione tecnica validata, prevede una clausola di invarianza finanziaria (articolo 24), ponendo a carico delle tariffe dei produttori i costi connessi all'istituzione del sistema di raccolta e all'attuazione delle disposizioni del decreto. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione approva quindi una proposta di osservazioni favorevoli.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 novembre 2008

9^a Seduta

Presidenza della Presidente
VICARI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004: parere favorevole.

alla 8^a Commissione:

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997: rinvio dell'emissione del parere.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 novembre 2008

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(1175) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(6^a - Finanze e tesoro)**

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 20,30

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Comunicazioni della Presidenza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui disegni di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale.

– Audizione di esperti.

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(3^a - Affari esteri, emigrazione)**

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 9,15

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Comunicazioni della Presidenza.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (1196) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (1197).
- III. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152).
- IV. Esame congiunto del disegno di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costitu-

zione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici (746).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).

- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

VII. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (628).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Ca-

- ponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
 - D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato (582) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- VALDITARA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione (636).
- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CENTARO. – Disposizioni in materia di usura (307).

- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (394).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (395).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione (623).
- BERSELLI e BALBONI. – Delega al Governo per la istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario (749).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonchè in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (584) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio (738) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici (71).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).
- MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonchè registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile (579) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- MARITATI ed altri. – Delega al Governo per l'efficienza della giustizia (739).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).
- LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 40).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto

- armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1074).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004 (1128).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003 (1132).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (1133).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 15,15

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche ordinamentali e operative delle scuole militari (n. 52).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (156).
- TORRI e MURA. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza collocati in congedo assoluto (933).

- PEGORER ed altri. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (989).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa (166).
- COSTA. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio (544).

III. Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

- CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (*Doc. XXII, n. 7*).
- BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini (*Doc. XXII, n. 10*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» (n. 22).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina delle modalità di ri-finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004» (n. 23).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (1196) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008 (1075).

II. Esame del disegno di legge:

- LANNUTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato della Consob e della Banca d'Italia, nonché su eventuali responsabilità politiche, relativamente a taluni scandali e dissesti finanziari ed industriali avvenuti in Italia, nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani (930) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).

- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEGORER ed altri. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (466).
- COSTA. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (745).
- BENEDETTI VALENTINI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (782).
- GIARETTA e Paolo ROSSI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (792).
- Alberto FILIPPI e VACCARI. – Riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (821).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
 - GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
 - BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 8,30 e 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema universitario, con particolare riguardo al numero dei corsi di laurea e degli insegnamenti, anche rispetto agli altri Paesi europei, nonché all'articolazione delle sedi staccate e al bilancio economico degli atenei.

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche.
- II. Indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico:
 - audizione del Presidente dell'Istituto per il credito sportivo (ICS);
 - audizione del Presidente del Comitato olimpico nazionale (CONI).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (1197).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).
 - Proposta di nomina del Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.) (n. 19).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (1175).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII*, n. 1).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM (2008) 306 def.) (n. 1).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
 - MONTANI ed altri.- Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
 - SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
 - DE CASTRO ed altri.- Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: e di rappresentanti di FAIB Confesercenti, FEGICA Cisl, Figisc Confcommercio, del Presidente dell'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas audizione del Presidente del CNEL.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).
- FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (263).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (754).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» COM (08) 394 def (n. 8).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 9 e 15,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 20).
- Proposta di nomina di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 21).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
- NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche (918).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (62).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (434).
- PEDICA. – Modifica dell'articolo 586 del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza psichica nei luoghi di lavoro (453).

- MONGIELLO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (856).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (406).
 - RAMPONI. – Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile (783).
 - PETERLINI. – Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari (36).
 - RAMPONI. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di *handicap* (163).
 - CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed *ex* esposti all'amianto e dei loro familiari, nonchè delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto (173).
 - SANGALLI ed altri. – Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (682).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE» (n. 32).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII*, n. 1).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche dei residui di estrazione e di lavorazione dei materiali lapidei.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII*, n. 1).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale:

ORE 14

- Audizione di rappresentanti di Confindustria.

ORE 14,45

- Audizione di rappresentanti di Confagricoltura.

IN SEDE CONSULTIVA

- Alla I Commissione della Camera: Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. (A.C. 1493 Barbareschi).
 - Alla 7^a Commissione del Senato: Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. (A.S. 572 Caforio).
 - Alla 12^a Commissione del Senato: Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. (A.S. 1006 Vittoria Franco e A.S. 1036 Asciutti).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 13,30

- I. Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 124, dello schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2008, n. 1, concernente l'ordinamento del personale addetto al DIS e ai Servizi di informazione per la sicurezza.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui minori stranieri non accompagnati:

ORE 14

- Audizione di Fabio Sturani, delegato ANCI sulle politiche migratorie.

ORE 15

- Audizione di Giuseppe Silveri, Presidente del Comitato per i minori stranieri del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

- Audizione del Consiglio direttivo dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP).
-

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare NATO

Mercoledì 12 novembre 2008, ore 13

Incontro informale con la delegazione statunitense presso l'assemblea parlamentare Nato.
